



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 358/12

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, E. ALECCI, A. BRUNI, F. IACUCCI, R. MAMMOLITI, G. MURACA recante:

"Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne"  
relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/01/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/01/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 358/12<sup>A</sup> di iniziativa dei consiglieri regionali  
Bevacqua, Alecci, Bruni, Iacucci, Mammoliti, Muraca pag. 4

*Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne.*

## Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana – Artt. 44 e 117 pag. 14

Legge n. 158 del 6 ottobre 2017. pag. 17

*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.*

Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Artt. 32 e 234 pag. 28

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 32  
Unione di comuni Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario*

## Normativa regionale

Legge regionale n. 15 del 24 novembre 2006 pag. 31

*Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.*

Legge regionale n. 13 dell'8 giugno 1996 pag. 43

*Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.*

Legge regionale n. 13 del 5 aprile 1983 pag. 45

*Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.*

## Normativa comparata

Emilia-Romagna - Legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 – Artt. 8 e 9 pag. 58

*Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza  
Articolo 8 Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani. Articolo 9 Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.*

Abruzzo - Legge regionale n. 143 del 17 dicembre 1997 – Art. 15 ter pag. 60

*Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni. Art. 15-ter Unioni Montane*

## Documentazione citata

Decreto del Ministro dell'Interno del 6 agosto 2024 pag. 62

Deliberazione Giunta regionale Calabria n. 662 della seduta del 10 pag. 65

dicembre 2022

*Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - Approvazione del Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento nazionale per il periodo di programmazione 2021- 2027 e degli indirizzi relativi alle attività regionali per l'attuazione della SNAI 2014-2020 e 2021- 2027.*

Deliberazione Giunta regionale Calabria n. 215 della seduta del 5 giugno 2018 pag. 72

*Linee di indirizzo per la "Strategia per le Aree Interne"*

### **Documentazione correlata**

Decreto Ministero dell'Interno del 30 agosto 2024 pag. 78

Deliberazione Giunta regionale Calabria n. 490 della seduta del 27 novembre 2015. pag. 82

*Politica di Coesione 2014/2020. Approvazione Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) e individuazione area progetto per la Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI).*

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Estratto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 pag. 127



*Consiglio regionale della Calabria*

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

**Proposta di legge**

*“Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne.”*

**RELAZIONE**

La proposta di legge riguardante la costituzione di Unioni dei Comuni montani e la fusione di Comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della SNAI costituiscono un ulteriore elemento di impegno a sostegno delle Aree Interne della Calabria in una fase caratterizzata dal crescente inverno demografico che investe, da molti anni ormai, la gran parte del territorio calabrese e lo spostamento di popolazione verso i centri urbani con la “fuga” dei giovani fuori Regione.

A tutto questo si aggiunga l’indebolimento graduale e progressivo dei servizi, a cominciare da quelli essenziali quali la Sanità, l’Istruzione ed il Trasporto Pubblico Locale che introducono ulteriori elementi di preoccupazione ad una condizione resa difficile anche dal progressivo invecchiamento della popolazione che determina nuove richieste di welfare “di prossimità” che sono lungi dall’essere soddisfatte.

Ed anche i progressivi tagli alle finanze, già deboli, degli Enti Locali, a cominciare dai piccoli Comuni montani, determinano l’impossibilità di affrontare criticità assai più forti e dirompenti delle deboli disponibilità finanziarie.

Da qui il necessario, utile, indispensabile approfondimento su una prospettiva che possa determinare una nuova consapevolezza istituzionale e politica nelle rappresentanze delle Aree interne e montane spingendo in avanti un processo solidaristico che unisca le comunità, a cominciare da quelle più piccole, non soltanto nella gestione di funzioni importanti e significative che realizzino economie di scala ma anche di costruire, con uno sforzo progettuale di alto profilo, nuovi percorsi ed itinerari che aiutino le comunità a risollevarsi ed a fuoriuscire da una condizione apparentemente senza ritorno.

Studi approfonditi ci dicono che Unioni montane e nuovi Comuni per effetto di fusione possono ottimizzare risorse umane ed economiche, garantire più efficienza ed efficacia nei servizi e fornire quelle risposte che in “solitudine” sarebbero impossibili.

Un nuovo impianto istituzionale, dunque, da consegnare al sistema delle Autonomie Locali ed alle comunità locali delle Aree Interne e della Montagna della Calabria per consentire una nuova ed avanzata governance, moderna, capace di superare egoismi, localismi, arretratezza in linea con le realtà più avanzate del Paese.

La possibilità assai ampia per i Comuni della Calabria (sarebbero ben n. 324 i Comuni interessati) consente una riflessione ad ampio spettro e ad ogni latitudine sul valore di una scelta che va vissuta nella cornice di una nuova responsabilità che i tempi attuali interpellano ed esigono.

Dentro la sfida della ripresa a regime dell’attuazione SNAI, del rilancio della S.R.A.I., delle Green Communities, delle Comunità Energetiche Rinnovabili, viene a situarsi questa proposta di legge che è aperta al contributo delle altre forze presenti nel Consiglio regionale e che, con noi, in uno sforzo coralmemente ed unitariamente vissuto possono ritrovarsi, per offrire a questa larghissima parte del territorio della Calabria uno strumento agile, moderno, realmente in grado di far “parlare” dal basso le comunità locali.

La proposta di legge indica all'art. 1 l'oggetto e le finalità che si propone in attesa di una disciplina organica che riguardi la Montagna e le Aree Interne della Calabria; all'art. 2 viene definito l'ambito territoriale interessato attraverso le Aree SNAI e SRAI attualmente vigenti ed individuate con la DGR n. 215/2018.

Nello stesso articolo viene indicato in n. 3 Comuni per poter costituire una Unione montana ed anche l'indicazione minima della popolazione interessata che non deve essere inferiore a 5mila abitanti.

Il successivo art. 3 individua le norme per il funzionamento degli organismi delle Unioni montane, le rappresentanze consiliari con tutela delle minoranze, la composizione delle Giunte in ragione della grandezza delle Unioni montane, la funzione importante degli Statuti non soltanto per le procedure di costituzione ma anche per le modalità di recesso da parte dei Comuni.

In questo senso l'art. 4 chiaramente indica le modalità di recesso che determinano, alla fine del procedimento, la perdita di qualsiasi beneficio ricevuto quando il Comune faceva parte dell'Unione montana.

Le funzioni delle Unioni montane trovano chiara ed aggiornata indicazione all'art. 5 in linea con gli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria mentre il successivo art. 6 prevede incentivi regionali, provenienti dal bilancio regionale con i parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 6 e con le risorse provenienti dallo Stato che favoriscano e stimolino i processi di costituzione delle Unioni montane; l'art. 7 norma le modalità di scioglimento e recesso dalle Unioni montane.

Si è prevista la costituzione della Conferenza delle Unioni montane, all'art. 8, quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e della programmazione nelle Unioni montane.

I successivi articoli 9,10,11,12, per la prima volta, normano i procedimenti di fusioni nei Comuni montani che ricadono, anche in questo caso, dentro la "perimetrazione" della DGR 215/2018.

Essi prevedono le modalità di attivazione da parte dei Consigli comunali che nella richiesta di fusione richiedono anche lo studio di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio regionale della Calabria che, a tal fine, costituisce, secondo quanto indicato all'art. 11, un Comitato apposito, senza alcun compenso per i componenti, per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica.

Dopo la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sarà la competente Commissione del Consiglio regionale, secondo le indicazioni e le modalità dell'art. 12, ad esprimere motivato giudizio di meritevolezza dopo il quale partirà la procedura per il necessario ed obbligatorio referendum consultivo che dovrà avere il consenso di tutte le popolazioni interessate.

L'art. 13 è stato inserito per velocizzare alcuni urgenti e necessari interventi in materia di Sanità (realizzazione aree per elisoccorso ed interventi di telemedicina) già previsti e non ancora realizzati nelle quattro Aree SNAI della programmazione 2014/2020.

L'art. 14 individua apposti contributi, utilizzando l'attuazione della legge regionale n. 15/2006 s.m.i. in caso di fusione dei Comuni e l'ambito di applicazione di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 6.08.2004.

L'art. 15, infine, esplicita che la normativa proposta non ha nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

### **Relazione tecnico - finanziaria**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria utilizzabili sono da fondi dello Stato (FOSMIT) nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili e dai fondi previsti dalla l.r. n. 15/2006.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

### **Tabella 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Non comporta spese in quanto definisce oggetto e finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta oneri in quanto definisce le Unioni dei Comuni, gli ambiti territoriali omogenei e i requisiti per la costituzione	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto elenca le norme sul funzionamento delle Unioni montane	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto definisce le modalità di recesso dall'Unione dei comuni montani	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto disciplina le funzioni delle Unioni montane	//	//	//
6	Non comporta ulteriori spese in quanto finanziato con fondi statali (FOSMIT)	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto disciplina lo scioglimento delle Unioni montane e le modalità di recesso	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto istituisce la Conferenza delle unioni montane	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto promuove la fusione dei Comuni montani	//	//	//
10	Non comporta spese in quanto regola le procedure di fusione dei Comuni	//	//	//
11	Non comporta spese in quanto costituisce il Comitato per le fusioni dei Comuni montani a titolo gratuito	//	//	//
12	Non comporta spese in quanto elenca i compiti della regione	//	//	//
13	Non comporta spese in quanto reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi in materia di Sanità previsti dagli A.P.Q. nelle Aree SNAI 2014/2020	//	//	//
14	Non comporta ulteriori spese in quanto finanziato con la l.r. n. 15/2006	//	//	//
15	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Totale</b>
	//	//	//	//

*“Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne.”*

### **Art. 1** **(Oggetto e finalità)**

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, con la presente legge la Regione Calabria disciplina l’istituzione delle unioni dei comuni montani e le fusioni dei comuni montani.
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
  - a) l'adeguamento della forma associativa tra comuni montani alla normativa statale vigente di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
  - b) la razionale distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative nei territori montani alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse.

### **Art. 2** **(Unioni montane - ambito territoriale omogeneo - costituzione)**

1. L'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata **Unione montana**.
2. Le Unioni montane sono costituite di diritto tra i Comuni, montani e parzialmente montani, ricompresi nelle aree S.N.A.I. e S.R.A.I. della Regione Calabria per come individuati nella D.G.R. n. 215 del 5 giugno 2018.
3. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa.
4. Resta ferma la facoltà dei Comuni montani di aderire alle Unioni di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
5. Ciascuna Unione montana, ai fini di quanto previsto dalla presente legge:
  - a. deve essere costituita da **non meno di tre Comuni** ed avere una popolazione **non inferiore a 5.000 abitanti**;
  - b. prevedere nello Statuto la composizione del Consiglio, le modalità di elezione del Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati, le competenze, le modalità di funzionamento degli organi dell’Unione montana, la denominazione, la sede e l’organizzazione degli Uffici dell’Unione montana, le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

### **Art. 3** **(Norme sul funzionamento dell'Unione montana)**

1. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del d.lgs. 267/2000.
2. Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.
3. Sono organi dell'Unione montana il Consiglio, il Presidente e la Giunta, nonché l'organo di revisione economico-finanziaria.
4. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la

rappresentanza delle minoranze senza alcuna interferenza delle maggioranze consiliari e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

5. La Giunta, nominata dal Presidente, è composta dallo stesso Presidente e da un numero di Assessori, non superiore a 3 per le Unioni con più di nove consiglieri e formate da tre Comuni, da 4 Assessori per le Unioni fino a 6 Comuni, da 7 Assessori per le Unioni formate da 7 Comuni fino a 10 Comuni ed oltre;
6. L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
7. Lo Statuto dell'Unione montana individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i comuni interessati, nonché la durata dell'Unione. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il comune uscente. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di recesso dalla unione dei comuni montani)**

1. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione montana devono avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) il consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
  - b) il Presidente dell'Unione montana entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione montana assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
  - c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione montana; con la conferma del recesso il Comune, automaticamente, perde ogni beneficio determinato dalla presenza nella Unione montana.

#### **Art. 5**

##### **(Funzioni delle Unioni montane)**

1. L'Unione montana esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.
2. L'Unione montana esercita inoltre:
  - a) le funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione conferite ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata;
  - b) le funzioni e i servizi propri dei Comuni che gli stessi deliberano di esercitare tramite l'Unione con particolare riferimento alla polizia locale, ai servizi di amministrazione, gestione e controllo nonché alla gestione dell'ambito distrettuale sociale, nonché il coordinamento e gestione dei processi di digitalizzazione dei servizi pubblici locali;
  - c) le funzioni conferite dalla Regione concernenti la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della Montagna e delle aree interne;
  - d) la promozione e la valorizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della Montagna attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagna Italiane (FOSMIT).

3. L'Unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni montani, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).
4. L'Unione montana costituisce, per le politiche regionali, il punto di riferimento dei servizi di prossimità al cittadino, a presidio del territorio montano, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
5. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nelle zone montane, la Regione può destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, specifiche risorse alle Unioni montane, stabilendo priorità e premialità all'interno di programmi di intervento derivanti da finanziamenti europei, nazionali e regionali per la realizzazione di attività collegate al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane.
6. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria dei beni, la Regione può destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge specifici fondi individuati tra le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

#### **Art. 6**

##### **(Incentivi regionali per le gestioni associate dei comuni montani)**

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione istituzionale delle aree interne e montane incentivando l'esercizio associato da parte delle Unioni montane in coerenza con le norme della presente legge, nonché con specifici finanziamenti previsti annualmente nella legge di bilancio regionale e con le risorse provenienti dallo Stato prevedendo premialità nei bandi regionali per i Comuni che svolgono le funzioni fondamentali in forma associata.
2. La Giunta regionale, al fine di favorirne l'attività, concede alle Unioni montane, costituite ai sensi della presente legge un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:
  - a) estensione del territorio montano;
  - b) numero delle funzioni comunali esercitate in forma associata dall'Unione montana;
  - c) numero di comuni dell'Unione montana;
  - d) popolazione facente parte dell'Unione montana;
  - e) indice di spopolamento.

#### **Art. 7**

##### **(Scioglimento delle Unioni montane - modalità recesso)**

1. Lo scioglimento dell'Unione montana si verifica di diritto in seguito alla deliberazione di non approvazione dello statuto da parte dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell'Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero in caso di mancata costituzione degli organi dell'Unione montana.
2. I Comuni che hanno aderito ad una Unione montana non possono recedere dalla stessa per almeno 10 anni dalla costituzione della stessa ovvero dalla data di adozione dello Statuto dell'Unione montana.

#### **Art. 8**

##### **(Conferenza delle Unioni montane)**

1. E' istituita la Conferenza delle Unioni montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e della programmazione nelle Unioni montane.
2. E' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato ed è composta dai Presidenti delle Unioni Montane, dal Presidente di UNCEM Calabria o da suo delegato, dal Dirigente

generale del Dipartimento Politiche della Montagna e dal Direttore generale dell'Azienda regionale Calabria Verde.

3. La funzione di Segretario della Conferenza è svolta dal Dirigente della competente struttura regionale; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.
4. La Conferenza opera senza alcun onere a carico della Regione e delle Unioni montane.

#### **Art. 9**

##### **(Fusione dei Comuni montani)**

1. La Regione Calabria promuove la fusione dei Comuni mediante forme di accompagnamento amministrativo e sostegno economico e finanziario al fine di razionalizzare e rendere efficiente il sistema delle Autonomie Locali nelle Aree Interne e della Montagna della Calabria.

#### **Art. 10**

##### **(Attivazione delle procedure di fusione da parte dei Comuni)**

1. I Comuni montani facenti parte delle Aree S.N.A.I. e S.R.A.I., per come già individuate dalla Regione Calabria con la D.G.R. n. 215 del 5.06.2018, possono attivare le procedure di fusione per come di seguito:
  - delibere consiliari dei Comuni interessati che manifestano la volontà della fusione, con la maggioranza dei 2/3 di ogni Consiglio comunale, nella quale sia contenuta la contestuale richiesta alla Regione Calabria di accompagnare l'attivazione della procedura mediante uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica che verifichi l'impatto sulle popolazioni interessate ed i benefici.

#### **Art.11**

##### **(Costituzione Comitato per le fusioni dei Comuni montani)**

1. Al fine della redazione dello studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di cui al successivo art.12 è costituito apposito Comitato per come di seguito:
  - a) 2 componenti del C.A.L. tra cui il Presidente o suo delegato ed n. 1 componente Elettivo ovvero Sindaco di Comune delle Aree Interne;
  - b) 1 componente UNCEM Delegazione Calabria – Presidente o suo delegato;
  - c) 1 componente Segretariato Generale;
  - d) 1 componente Area Processo Legislativo ed Assistenza Giuridica;
  - e) 1 componente esperto – art. Unico, comma3, l.r. 8.06.1996 n. 13.
2. La partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

#### **Art. 12**

##### **(Compiti della Regione)**

1. La Regione Calabria ovvero il Consiglio regionale nei successivi 120 giorni dalla ricezione delle delibere consiliari di cui al precedente art. 10 conferisce apposito incarico per la redazione dello studio di fattibilità di cui ai precedenti art.10 ed art. 11. ed i cui esiti dovranno pervenire entro sei mesi dal conferimento medesimo per essere inoltrati, nei successivi 60 giorni, ai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La competente Commissione del Consiglio regionale dovrà pronunciare un motivato giudizio di meritevolezza in ordine agli esiti dello studio di fattibilità di cui al precedente art. 10 che ne giustifichi le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e di funzionalità istituzionale entro 60 giorni dalla ricezione dello studio di fattibilità; il giudizio di meritevolezza dovrà essere trasmesso al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui al Capo II Titolo II della legge regionale 5 aprile 1983 n.13 s.m.i.
3. Il Consiglio regionale procede all'indizione del referendum consultivo obbligatorio secondo quanto previsto dal Capo II e III del Titolo II della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 s.m.i.;
4. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 s.m.i. viene così riformulato:"  
*2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima **in tutti i Comuni interessati**, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto*".

### **Art. 13**

#### **(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi in materia di Sanità previsti dagli A.P.Q. nelle Aree SNAI 2014/2020)**

1. Al fine della realizzazione degli interventi già previsti negli A.P.Q. delle Aree S.N.A.I. del Reventino-Savuto, Grecanica, Sila e Presila crotonese e cosentina, Versante Ionico- Serre, riguardanti la realizzazione delle aree per l'elisoccorso e il rafforzamento della telemedicina, il Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, per come individuato dalla D.G.R. n. 662 del 10.12.2022,convoca, nei successivi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Tavolo dei Sottoscrittori" di ogni Area sopra richiamata per procedere ad apposito cronoprogramma per la realizzazione degli interventi indicati nel presente articolo.

### **Art. 14**

#### **(Norme transitorie e finali)**

1. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 novembre 2006 n. 15 s.m.i..
2. A decorrere dall'anno 2024, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi sono quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Interno del 6 agosto 2024.

### **Art. 15**

#### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Domenico Bevacqua

F.to Ernesto Francesco Alecci

F.to Amalia Cecilia Bruni

F.to Francesco Antonio Iacucci

F.to Raffaele Mammoliti  
F.to Giovanni Muraca

**Costituzione della Repubblica italiana – Artt. 44 e 117**

(...)

**Art. 44**

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [44].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Note:

[44] Vedi art. 42, commi secondo e terzo.

(...)

**Art. 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie [180];
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato [181].

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato [182].

Note:

[180]Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

[181]Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

[182] Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

**Legge n. 158 del 6 ottobre 2017.****Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.**

## Art. 1. Finalità e definizioni

In vigore dal 17 novembre 2017

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni

che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.<sup>[2]</sup>

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.<sup>[3]</sup>

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note:

<sup>[2]</sup>In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 agosto 2020.

<sup>[3]</sup>In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 luglio 2021.

Art. 2. Attività e servizi

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

### Art. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.[4]

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.[5]

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.
8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:

[4]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 862, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[5]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 maggio 2022.

Art. 4. Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

Art. 5. Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

#### Art. 6. Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

#### Art. 7. Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

#### Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti

dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

#### Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti

In vigore dal 25 dicembre 2019

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione[7].

3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.[6]

Note:

[6]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 908, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[7] Lettera così modificata dall'art. 42, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

#### Art. 10. Diffusione della stampa quotidiana

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

#### Art. 11. Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile

In vigore dal 26 giugno 2022

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

[ 2. *Ai fini e per gli effetti della presente legge:*

*a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;*

*b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla base di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile. [8]*

]

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

Note:

[8]Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L. 17 maggio 2022, n. 61; a norma del medesimo art. 8, comma 1, Legge n. 61/2022, tutti i richiami ai prodotti di cui al presente comma si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della citata Legge n. 61/2022.

Art. 12. Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

*Camera dei deputati* (atto n. 65):

Presentato dall'on.le ERMETE REALACCI in data 15 marzo 2013.

Assegnato alle commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente il 20 maggio 2013 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), VI (finanze), VII (cultura), IX (trasporti), X (att. produttive), XI (lavoro), XII (aff. sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 26 settembre 2013; 18 marzo 2014; 28 aprile 2014; 18 giugno 2014; 15 luglio 2014; 10 marzo 2015; 14 aprile 2015; 30 giugno 2015; 18 novembre 2015; 16 febbraio 2016; 4 maggio 2016; 8 giugno 2016; 27 luglio 2016.

Esaminato in aula il 23, 26, 27 settembre 2016 ed approvato il 28 settembre 2016 in un testo unico con A.C. 2284 (on. PATRIZIA TERZONI).

*Senato della Repubblica* (atto n. 2541):

Assegnato alla 13a commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 12 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1a (aff. costituzionali), 5a (bilancio), 6a (finanze), 7a (pubbl. istruzione), 8a (lavori pubblici), 9a (agricoltura), 10a (industria), 11a (lavoro), 12a (sanità), 14a (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 18 ottobre 2016; 2, 9, 22, 23 novembre 2016; 6 dicembre 2016; 11, 25 gennaio 2017; 28 giugno 2017.

Esaminato in aula il 27 settembre 2017 ed approvato definitivamente il 28 settembre 2017.

**Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Artt. 32 e 234****Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...)

Articolo 32 Unione di comuni[89] [91]

In vigore dal 24 giugno 2017

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
  2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
  3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.[92] [96]
  4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.[93] [96]
  5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.[95]
- 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.[90]

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.[94] [96]

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Note:

[89]Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[90]Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[91]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

[92]Comma così modificato dall'art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

[93]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

[94]Comma inserito dall'art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

[95]Comma così modificato dall'art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[96]Vedi, anche, l'art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(...)

Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario[945] [947] [948] [949]

In vigore dal 8 dicembre 2012

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.[944]

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.[943]

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.[946]

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Note:

[943]Comma così modificato dall'art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[944]Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6, comma 2, D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.

[945]L'art. 3, comma 1, lett. m), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 7 dicembre 2012, n. 213).

[946]Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; vedi, anche, l'art. 3, comma 4-bis del suddetto D.L. 174/2012.

[947]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

[948] Il presente articolo corrisponde all'art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.

[949]Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l'art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(...)

**Legge regionale n. 15 del 24 novembre 2006****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.****Capo I - Principi generali****Art. 1 Oggetto.**

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

**Art. 2 Finalità.**

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

**Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni****Art. 3 Tipi di collaborazione.**

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

a. Unione di Comuni;

b. Fusione dei Comuni;

c. Comprensori comunali;

d. Associazione fra Comuni;

e. Comunità montane;

f. Convenzioni;

g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;

h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

#### Art. 4 Unione di Comuni.

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;
- f) commercio e attività produttive;
- g) servizi tributi;
- h) finanza e contabilità;
- i) servizi ambientali;
- l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

#### Art. 5 Fusione di Comuni.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.
3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum consultivo svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali [\[2\]](#).
4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.

Note:

[\[2\]](#)Comma così modificato dall'[art. 4](#), comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Comprensori comunali.

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.
4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

Art. 7 Associazioni fra Comuni.

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.

2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.

3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:

a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;

b) l'oggetto e la durata dell' associazione;

c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.

5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.

6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.

Art. 8 Comunità montane.

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#), di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 \[3\]](#).

3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'[art. 6](#) della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

Note:

[3]Comma così modificato dall'[art. 1](#), L.R. 10 luglio 2007, n. 16.

Art. 9 Convenzioni.

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 10 Consorzi.

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.

Art. 11 Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a

diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 12 Funzioni conferite ai Comuni.

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

Art. 13 Gestione associata.

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

Art. 14 Poteri sostitutivi.

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale chiede al Consiglio delle Autonomie di esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Decorso quindici giorni dalla richiesta, ovvero in caso di positivo riscontro del Consiglio delle Autonomie, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero

al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati [4].

4. L'[articolo 6](#) della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

Note:

[4]Comma così modificato dall'[art. 12](#), comma 1, L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 26](#), comma 1, della medesima legge).

Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio

Art. 15 Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

Art. 16 Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo,

sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

Art. 17 Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.

2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.

3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.

4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.

Art. 18 Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:

a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;

b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;

c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.

2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispone lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.

3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.
5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.
6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.
8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.
9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

#### Art. 19 Relazione al Consiglio.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

#### Art. 20 Criteri per la concessione degli incentivi.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:
  - a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:
    - Polizia municipale
    - Gestione del personale

- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi
- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.

5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.

7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.

8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.

9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente

deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.

11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.

Art. 21 Sostegno alle attività formative.

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

Art. 22 Norma finanziaria.

1. Ai sensi dell'[art. 18](#), comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

Art. 23 Norme transitorie.

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#).

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

Art. 24 Norme finali.

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'[art. 1](#), comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#), o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**Legge regionale n. 13 dell'8 giugno 1996****Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.**

## Articolo unico

1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricula specifici relativi a qualificata esperienza e professionalità [3] [4].
2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il Presidente della Giunta potrà avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a uno, mentre il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non superiore a cinque esperti esterni [5].
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili[6].
5. Gli esperti svolgono attività professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che:
  - a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
  - b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali;
  - c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a partecipazione regionale.
7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale che indicherà, separatamente, i limiti annuali di spesa per gli incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale.

## Note:

[3] Ai sensi del presente comma, con Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762 e relativo punto 8, è istituito il Comitato per i rapporti interistituzionali della Regione.

[4]Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 9, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[5]Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del medesimo articolo.

[6]Comma così sostituito dall'art. 22, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili per non più di tre volte continuativi.».

**Legge regionale n. 13 del 5 aprile 1983****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.**

## TITOLO I

## Iniziativa popolare

## Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Titolari dell'iniziativa popolare.

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- 2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre consigli comunali;
- 4) ad ogni consiglio provinciale.

Art. 2 Leggi escluse dall'iniziativa popolare.

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione;
- 3) relative ai procedimenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle leggi regionali di attuazione, entro i 15 anni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale istitutiva [2].

Note:

[2]Punto aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

## TITOLO I

## Iniziativa popolare

## Capo II - Iniziativa degli elettori

Art. 3 Modalità.

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4 Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5 Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

Art. 6 Raccolta delle firme.

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352, per quanto applicabili.

Art. 7 Deposito della proposta.

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

#### Art. 8 Decadenza della proposta.

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

#### Art. 9 Spese di autenticazione.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

#### Art. 10 Ammissibilità della proposta.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 11 Esame di discussione.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

#### Art. 12 Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

## TITOLO I

### Iniziativa popolare

#### Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali

Art. 13 Modalità dell'iniziativa.

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completa il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

- a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;
- b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

## TITOLO I

### Iniziativa popolare

#### Capo IV - Disposizioni generali

Art. 14 Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15 Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

## TITOLO II

### Referendum popolare

#### Capo I - Referendum abrogativo

Art. 16 Titolari dell'iniziativa.

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17 Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie e di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18 Modalità per promuovere il referendum.

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19 Contenuto della proposta di referendum e stia preliminare ammissibilità.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20 Norme procedurali.

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 21 Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22 Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23 Ammissibilità del referendum.

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

Art. 24 Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

Art. 25 Indizione e data del referendum.

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26 Pubblicità del decreto di indizione del referendum.

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27 Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

Art. 28 Inefficacia del referendum già indetto.

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29 Modalità e giorno della votazione.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30 Schede per il referendum abrogativo.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31 Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.

I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32 Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33 Operazioni dell'ufficio provinciale.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34 Operazioni dell'ufficio regionale.

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35 Contestazioni e reclami.

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36 Pubblicazione dell'esito del referendum.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37 Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Art. 38 Operazioni e propaganda elettorale.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

## TITOLO II

### Referendum popolare

#### Capo II - Referendum consultivi

Art. 39 Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40 Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali .[3]

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati[4].

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione dei comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

Note:

[3]Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

[4]Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 41 Decreto di indizione del referendum consultivo.

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione [5].

Note:

[5]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 42 Norme applicabili al referendum consultivo.

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

Art. 43 Schede per il referendum consultivo.

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 44 Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione .[6]

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto[7].

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

[6]Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

[7]Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

Art. 45 Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

## TITOLO II

### Referendum popolare

#### Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46 Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47 Disposizioni finanziarie.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Tabella A [8]

Note:

[8] La tabella A, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum abrogativo.

Tabella B [9]

Note:

[9] La tabella B, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum consultivo.

**Emilia-Romagna - Legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 – Artt. 8 e 9****Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**

(...)

Articolo 8 Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

In vigore dal 22 dicembre 2012

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 7.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Articolo 9 Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

In vigore dal 22 dicembre 2012

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto

dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata[13].

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.

3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell'articolo 8.

4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

Note:

[13]Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 21 novembre 2013, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(...)

**Abruzzo - Legge regionale n. 143 del 17 dicembre 1997 – Art. 15 ter****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

(...)

## Art. 15-ter Unioni Montane .[47]

1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali [48].

2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.

4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione; L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) [49].

6. L'Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati[50].

7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.

8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

## Note:

[47]Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

[48]Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 aprile 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

[49]Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 aprile 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge) e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[50]Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 della stessa legge).

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 2024

Determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, istituite dai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. (24A04492)

(GU n.205 del 2-9-2024)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione;

Visto l'art. 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, in base al quale «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'art. 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennita' e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune puo' sostenere applicando le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti dall'art. 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento»;

Visto l'art. 82, comma 8, del citato decreto legislativo n. 267/2000, in base al quale la misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con specifico riguardo all'art. 1, commi da 583 a 587;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto di richiamare i criteri e i parametri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali e, in particolare, i parametri stabiliti per l'indennita' attribuita al presidente della circoscrizione cui poter fare riferimento per la determinazione dell'indennita' e dei gettoni da corrispondere agli organi delle piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2024;

Decreta:

#### Art. 1

1. I comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinano le indennita' di funzione e i gettoni di presenza dei componenti degli organi di tali articolazioni di decentramento entro i limiti e nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dal presente decreto.

#### Art. 2

1. All'organo monocratico di vertice che, in base alle norme statutarie e regolamentari, rappresenta l'articolazione di decentramento comunale e' attribuita un'indennita' di funzione mensile in misura non superiore al 60% di quella spettante agli assessori del rispettivo comune.

2. Ai componenti degli organi esecutivi delle articolazioni di decentramento comunale, statutariamente istituiti, e' attribuita un'indennita' di funzione mensile in misura non superiore al 65% di quella attribuita all'organo monocratico di vertice che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale. La predetta percentuale e' elevabile sino al 75% per il componente cui eventualmente sono statutariamente attribuite funzioni sostitutive dell'organo di cui al comma 1.

#### Art. 3

1. Ai componenti dell'organo consiliare dell'articolazione di decentramento comunale e' attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei rispettivi consigli e commissioni, formalmente convocate, un gettone di presenza non superiore al 50% di quello spettante ai consiglieri del rispettivo comune. In ogni caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere non puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima mensile attribuita all'organo monocratico di vertice che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale.

2. Al presidente dell'organo consiliare, ove diverso da quello di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, puo' essere riconosciuta, in alternativa al gettone di presenza di cui al comma precedente, un'indennita' di funzione mensile in misura non superiore al 30% di quella attribuita all'organo che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale.

#### Art. 4

1. I comuni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del presente decreto.

## Art. 5

1. Gli importi delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza determinati dai comuni sulla base di quanto previsto dal presente decreto, non possono, in ogni caso, comportare una spesa complessiva superiore a quella che l'ente puo' sostenere applicando, agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti dall'art. 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Ai fini dell'individuazione della spesa di cui al precedente comma, l'organo di revisione economico-finanziario attesta la regolarita' della quantificazione effettuata e la sostenibilita' finanziaria della stessa a carico del bilancio dell'ente.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro dell'interno  
Piantedosi

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del  
Ministero della difesa, n. 3568



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 662 della seduta del 10 dicembre 2022.**

**Oggetto:** Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - Approvazione del *Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento nazionale* per il periodo di programmazione 2021-2027 e degli indirizzi relativi alle attività regionali per l'attuazione della SNAI 2014-2020 e 2021-2027.

**Presidente e/o Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo**

**Dirigente di Settore: Dott.ssa Alessandra Celi**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>2</b>	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vice Presidente</b>	X	
<b>3</b>	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>4</b>	<b>MAURO DOLCE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>5</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>6</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>7</b>	<b>EMMA STAINÉ</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>8</b>	<b>ROSARIO VARI</b>	<b>Componente</b>	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

<p>Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio          conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento          con nota n° _____ del _____          Dott. Filippo De Cello</p>
---

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- l'Accordo di Partenariato (AdP) Italia per l'impiego dei fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea (CE) in data 29 ottobre 2014, in cui al punto 3.1.6 è prevista la Strategia per le Aree Interne, al fine di sollecitare i territori periferici e in declino demografico verso obiettivi di rilancio socio-economico, stabilendo i criteri e le modalità di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) del Paese;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con [Decisione di Esecuzione della Commissione C\(2022\) 4787 del 15 luglio 2022](#), in cui, nella descrizione dell'Obiettivo strategico di *Policy 5 - Un'Europa più vicina ai cittadini*, si prevede di intervenire nei territori delle Aree interne, continuando a sostenere i presidi di comunità, ritenuti fondamentali per la tenuta complessiva del sistema Paese, per la produzione di servizi ecosistemici, per la manutenzione attiva del territorio, per la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla SNAI, sostenendola nel passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di politica nazionale;
- la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato-strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi", che approva gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per le Aree Interne del Paese;
- la Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016 "Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)", la quale, in particolare, conferma la governance e le modalità di utilizzo delle risorse e stabilisce il riparto delle risorse destinandole alle 23 seconde aree interne;
- la Delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto "Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziato con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016" che affida alle Regioni la competenza per la gestione e il controllo delle operazioni affidate ai soggetti attuatori;
- la Delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 "Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziato con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e Testo dell'atto modifica delle modalità di trasferimento delle risorse" che ha approvato la ripartizione delle risorse stanziato con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2022, nonché la modifica delle modalità di trasferimento delle risorse;
- la Delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019 "Accordo di Partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro" che ha modificato i termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) relativi alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese;
- i "*Criteri per la selezione delle Aree Interne da sostenere nel ciclo 2021-2027*" di gennaio 2022, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche di Coesione – Nucleo di Valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP);
- la *Mappa Aree Interne 2020*, di cui alla nota tecnica del NUVAP del 14 febbraio 2022, in merito alla quale è stata data informativa nella seduta del CIPESS del 15 febbraio 2022, per le attività svolte di aggiornamento della classificazione delle Aree interne, che hanno richiesto un graduale e progressivo affinamento e che ha portato alla conclusione del lavoro di perfezionamento e di consolidamento statistico, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027. Le attività tecniche di aggiornamento della Mappa sono state realizzate dall'ISTAT, con il supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);
- il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR-FSE 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 *final* del 20.10.2015, per come da ultimo integrato e modificato e di seguito approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 *final* del 24.11.2020;

- il Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, nella versione sottoposta all'approvazione della Commissione Europea, in cui, in linea con le previsioni dell' AdP 2021-2027, è esplicitamente indicata, nella descrizione dell'Azione 5.2.1, l'intenzione di continuare a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, ritenendo opportuno ed essenziale perseverare nel supporto delle Aree Interne già finanziate nella Programmazione regionale 2014-2020 e facenti parte della SNAI, attraverso l'attuazione degli interventi inclusi nelle Strategie sulle Aree Interne già approvate nella programmazione regionale 2014-2020;
- il Piano di Azione e Coesione (PAC) complementare alla Programmazione europea 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 10/2015, approvato con deliberazione 14 novembre 2016, n. 448 e s.m.i..
- il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 14, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2022, n. 119;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 20.11.2015 con decisione C (2015) 8314 *final* e, da ultimo, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione con Decisione C(2021) 8549 *final* del 22.11.2021 - CCI: 014IT06RDRP018, che approva la modifica del Programma, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la Deliberazione 27 novembre 2015, n. 490 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, fra l'altro, previa interlocuzione fra la Regione Calabria e il Comitato tecnico nazionale Aree Interne – CTAI, che comprende il DPCOE e i Ministeri competenti, le seguenti quattro aree da candidare nel periodo 2014-2020 alla sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): Reventino-Savuto (prima Area), "Area Grecanica", "Sila-Presila crotonese e cosentina", "Versante Ionico-Serre";
- la Deliberazione 14 novembre 2016, n. 447, con cui la Giunta Regionale ha assegnato il coordinamento del Comitato tecnico per l'attuazione – di cui al paragrafo 4.1 del relativo documento allegato e parte integrante della DGR n. 490/2015 - al Dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP);
- la Deliberazione 12 gennaio 2018, n. 2, con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 e le relative modalità di attuazione in riferimento alle prime due Aree di sperimentazione "Reventino-Savuto" e "Grecanica";
- la Deliberazione 5 giugno 2018, n. 215 di approvazione delle "Linee di indirizzo per la Strategia Aree interne", con cui la Giunta Regionale ha, fra l'altro, stabilito che l'attuazione Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) avviene secondo i contenuti metodologici e i criteri descritti nel documento allegato;
- la Deliberazione di Giunta regionale (DGR) 9 agosto 2019, n. 381, dal titolo *Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione schema APQ "Area interna Reventino-Savuto"*;
- l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Area interna Reventino-Savuto", sottoscritto all'Amministrazione regionale, dall'Area e da tutte le Amministrazioni centrali in data 10 febbraio 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 271, dal titolo *Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione schema APQ "Area interna - Grecanica"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 270, dal titolo *Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione schema APQ "Area interna – Sila - Presila crotonese e cosentina"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 269, dal titolo *Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione schema APQ "Area interna –Versante Ionico Serre"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2021, n.323, dal titolo *Rettifica per mero errore materiale del documento allegato alla propria deliberazione n. 268 del 29/06/2021 avente ad oggetto "Programmazione 2014-2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) delle risorse finanziarie a copertura dell'intervento nazionale (leggi stabilità)"*;
- l'Accordo di Programma Quadro "Area interna - Grecanica", sottoscritto all'Amministrazione regionale, dall'Area e da tutte le Amministrazioni centrali in data 12 gennaio 2022;

- l'Accordo di Programma Quadro "Area interna - Sila-Presila crotonese e cosentina", sottoscritto all'Amministrazione regionale, dall'Area e da tutte le Amministrazioni centrali in data 16 marzo 2022;
- l'Accordo di Programma Quadro "Area interna - Versante Ionico Serre", sottoscritto all'Amministrazione regionale, dall'Area e da tutte le Amministrazioni centrali in data 24 febbraio 2022;
- la DGR 23 dicembre 2021, n. 573, relativa all' *Approvazione proposta candidatura Area "Alto Ionio cosentino" alla Strategia nazionale Aree Interne 2021-2027*;
- il *Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento nazionale*, per il periodo di programmazione 2021-2027 inviato in data 3 agosto 2022 dal Dipartimento *Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione* al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comitato Nazionale Aree interne (CTAI) per la relativa istruttoria;
- la comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione avente ad oggetto la "Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Regione Calabria. Trasmissione esiti istruttoria tecnica sulla proposta di candidatura di nuove aree interne per il ciclo di programmazione 2021-2027" protocollo DPCOE-0007377-P-25/10/2022, e protocollo in arrivo della Regione n. 477550 del 28 ottobre 2022, Direzione generale Dipartimento Agricoltura. La comunicazione attesta che l'istruttoria di competenza del DPCOE si è conclusa con esito positivo, secondo quanto indicato nel *Rapporto di istruttoria tecnica* coordinato dal NUVAP, allegato alla stessa;
- il Regolamento n. 3/2022 di Organizzazione delle strutture della Giunta regionale, approvato con DGR n. 159 del 20 aprile 2022, con il quale si prevede, tra le altre cose, che il Settore *Nucleo Regionale Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici* sia incardinato presso il Dipartimento Transizione Digitale e Attività Strategiche, e che il *Settore Promozione e Cooperazione-Strategie Aree Interne* sia ricompreso all'interno del Dipartimento Agricoltura. Risorse Agroalimentari e Forestazione;
- il Regolamento n. 7/2022 di Organizzazione delle strutture della Giunta regionale, approvato nella seduta della Giunta regionale del 30 maggio 2022, con il quale si prevede, tra le altre cose, l'istituzione dell'U.O.A. Coordinamento dei Programmi - Progetti Strategici incardinata presso il Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il DDG 04 maggio 2022, n. 4811 con il quale, in adempimento della DGR n. 159/2022, è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Celi l'incarico di dirigente reggente del settore n. 7 "Promozione e Cooperazione – Strategie Aree Interne" del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione;
- il DDG 17 giugno 2022, n. 6520, nel quale il dott. Venneri è stato designato come dirigente dell'U.O.A. Coordinamento dei Programmi - Progetti Strategici.

**RITENUTO** che

- la SNAI continuerà a intervenire, nel prossimo ciclo di programmazione 2021-2027, sui temi lavoro-crescita economica e servizi essenziali persone e comunità (istruzione, salute, mobilità e azioni per favorire l'insediamento produttivo e la creazione di lavoro, anche con interventi del turismo sostenibile) ed a promuovere l'associazionismo comunale permanente nelle aree coinvolte, in qualità di politica nazionale strutturale. In particolare nell' AdP si prevede la necessità di estendere l'opportunità di individuare altre Aree (oltre a quelle individuate nel 2014-2020) in cui attuare la Strategia, a beneficio delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, e si riafferma il sostegno di tali politiche nelle aree interne per la valorizzazione di produzioni locali, opportunità di accoglienza, rigenerazione dei luoghi, partecipazione e inclusione sociale;
- la Strategia, per le proprie prerogative fondanti e per la previsione di livello nazionale, poggia la propria efficacia su pilastri di intervento settoriali (sanità, istruzione, trasporti e sviluppo economico e altri settori collegati) altamente specifici e attinenti a competenze, anche all'interno dell'Amministrazione regionale, variegate, facenti capo a diverso assetto organizzativo e che necessitano di una sintesi centralizzata che ne garantisca la migliore attuazione ed efficacia;

- i Programmi POR FESR-FSE, PSR FEAR e PSC della Regione Calabria, che sono stati chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi della SNAI 2014-2020 e, parimenti, concorreranno agli obiettivi per il periodo 2021-2027, a seconda delle proprie diverse previsioni, a titolo differente nei territori marginali classificati come Aree Interne dalla aggiornata Mappatura 2020;
- durante il ciclo di programmazione 2014-2020 è stata riscontrata la difficoltà di attuazione degli interventi, facenti capo a competenze diverse, non riconducibili ad un coordinamento unitario, e che, pertanto, risulta necessario debbano essere riportati ad una sintesi organizzativa di rilievo che ne monitori e controlli l'attuazione;
- sia necessario dare immediata attuazione e organizzare per il periodo 2021-2027 le attività previste nel "*Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento regionale*", approvato con esito positivo dal DPCOE, che permette l'ottenimento, da formalizzare nella Delibera CIPESS, di risorse finanziarie di cofinanziamento nazionale sul territorio regionale pari a complessivi 24 mil. di euro di cofinanziamento nazionale sulle sei aree marginali (le 4 Aree già programmate sul periodo di programmazione 2014-2020 più le nuove due Aree selezionate), elevabili in futuro a 28 mil di euro;
- la Delibera CIPE 52/2018, in particolare, attribuisce alla Regione la responsabilità dei controlli sulla spesa, anche per le risorse finanziarie di fonte nazionale, e che pertanto bisogna dare attuazione alle varie procedure di verifica e controllo di spesa degli interventi, sia per la parte finanziata dai Programmi regionali, sia per la parte nazionale attenendosi ai relativi Sistemi di Gestione e Controllo (Sf.Ge.Co.) della spesa;
- è in fase di approvazione la Delibera 41/2022 già discussa in CIPESS che disciplina la nuova *governance* sulle Aree interne, e che, in particolare, richiederà a tutte le Regioni di predisporre e rendere operativi coordinamenti e presidi per l'attuazione della SNAI, in modo da rispondere prontamente alle esigenze di implementazione della *policy* per il periodo di programmazione 2021-2027, e di accelerazione per il 2014-2020, ai diversi livelli di responsabilità e di operatività;
- il Gruppo di lavoro *Aree interne* del NRVVIP è stato coinvolto nell'articolato e complesso processo di accompagnamento e confronto con i soggetti istituzionali e tecnici referenti delle quattro Aree del periodo 2014-2020, garantendo al Comitato tecnico regionale il necessario supporto valutativo, in particolare sulle Strategie portate ad approvazione nazionale, così come previsto dalla DGR 215/2018, ed ha supportato l'Amministrazione regionale per il periodo 2021-2027, in particolare, per la redazione del *Dossier* di cui all'Allegato A alla presente deliberazione. In conseguenza si ritiene utile che lo stesso Gruppo di lavoro del NRVVIP continui a fornire il proprio supporto all'Amministrazione regionale, così come avviene a livello nazionale da parte del NUVAP;
- la *governance* individuata nel periodo 2014-2020 vada aggiornata e ridisegnata, in ragione delle esperienze maturate, che pure hanno portato alla programmazione e alla definizione delle Strategie locali in quattro Aree di sperimentazione nazionale e alla stipula dei relativi APQ (comprensivi dei fondi nazionali ottenuti in favore dei territori), anche in considerazione dei rilevanti impegni che si prospettano per il periodo 2021-2027;
- sia necessario, a tal fine, concentrare il coordinamento delle attività con un presidio strutturato e di riferimento principale, seppur nel rispetto delle diverse competenze amministrative specifiche, supportate anche da adeguata assistenza tecnica dedicata;
- di dovere prendere atto dell'istruttoria con esito positivo e del Rapporto di istruttoria tecnica, giusto protocollo DPCOE-0007377-P-25/10/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, sulla proposta di candidatura avanzata dalla Regione Calabria, per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- dover approvare il "*Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento regionale*" approvato con il citato esito positivo dal DPCOE, riportato in *Allegato A*) facente parte integrante della presente delibera e di darne immediata attuazione ai fini dell'organizzazione delle attività in esso previste per il periodo 2021-2027;
- dover individuare e rendere operativi il coordinamento e il presidio per l'attuazione della SNAI, in modo da rispondere prontamente alle esigenze di implementazione della *policy* per il periodo di programmazione 2021-2027, e di accelerazione nell'attuazione per le risorse programmate

relative al periodo 2014-2020, coinvolgendo i diversi livelli di responsabilità e di operatività in ambito regionale;

- prevedere nell'assetto organizzativo sopra enunciato, l'attuazione delle procedure di monitoraggio delle attività, di verifica e controllo di spesa degli interventi al fine di garantire efficacia ed efficienza della fase attuativa;
- dover aggiornare le Linee di indirizzo – Strategia per le Aree Interne 2014/2020 approvate con DGR 05 giugno 2018, n. 215, delegando al Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione la redazione delle *“Linee di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della SNAI dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027”*;
- di dover modificare le DGR n. 381/2019, 271/2021, 270/2021 e 269/2021 unicamente nella parte di deliberato riguardante la nomina del Responsabile Unico dell'Accordo (RUA), designando, sin da ora, quale RUA dei suddetti accordi, il Dirigente Generale *pro tempore*, o suo delegato, del Dipartimento *Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione*;
- sia necessario prevedere che il Dipartimento Programmazione e il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, interagiscano mettendo a disposizione conoscenze, risorse finanziarie e risorse umane, anche di assistenza tecnica, e quant'altro necessario, se di propria competenza, a tale scopo destinate;
- di dover individuare quale Responsabile Unico dell'Accordo (RUA), per i diversi APQ, il Dirigente Generale *pro tempore*, o suo delegato, che saranno definiti in relazione relativi alle nuove Aree del periodo 2021-2027, comunicandolo all'Agenzia di Coesione e alle altre Amministrazioni centrali, regionali e locali.

## VISTO

l'allegato A - *“Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento regionale”*;

## PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale e/o dell'assessore competente a voti unanimi,

## DELIBERA

1. **di prendere atto** dell'istruttoria con esito positivo e del Rapporto di istruttoria tecnica, giusto protocollo DPCOE-0007377-P-25/10/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, sulla proposta di candidatura avanzata dalla Regione Calabria per il ciclo di programmazione 2021-2027;
2. **di approvare** il *“Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento regionale”*, già approvato con esito positivo dal DPCOE, riportato nell'*Allegato A* e facente parte integrante della presente delibera, con la disposizione di

- darne immediata attuazione ai fini dell'organizzazione delle attività in esso previste per il periodo 2021-2027;
3. **di individuare** nel Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione il coordinamento e il presidio per l'attuazione della SNAI, giusto Regolamento regionale n. 3/2022 di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale;
  4. **di individuare** nel Gruppo di lavoro *Aree interne* del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) che ha proceduto alla redazione del *Dossier*, di cui all'Allegato A, l'opportuno e adeguato supporto valutativo, dedicato a tutti i livelli di operatività regionale, in vista del considerevole impegno di risorse finanziarie e umane richiesto per il perseguimento degli obiettivi della SNAI;
  5. **di dare mandato**, per l'aggiornamento delle Linee di indirizzo – Strategia per le Aree Interne 2014/2020 approvate con DGR n. 215 del 05 giugno 2018 e per la redazione delle "*Linee di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della SNAI dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027*", al Dipartimento *Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione*;
  6. **di modificare** le DGR n. 381/2019, 271/2021, 270/2021 e 269/2021 unicamente nella parte di deliberato riguardante la nomina del Responsabile Unico dell'Accordo (RUA), designando sin da ora, quale RUA dei suddetti accordi, nonché degli Accordi che saranno definiti relativi alle nuove Aree del periodo 2021-2027, il Dirigente Generale *pro tempore*, o suo delegato, del Dipartimento *Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione*, dandone comunicazione all'Agenzia di Coesione e alle altre Amministrazioni centrali, regionali e locali; ;
  7. **di disporre** che il Dipartimento *Programmazione unitaria* e il Dipartimento *Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione*, interagiscano proficuamente per la gestione della SNAI mettendo a disposizione conoscenze, metodologie, risorse finanziarie e risorse umane, anche di assistenza tecnica, e quant'altro necessario, se di propria competenza, a tale scopo destinate;
  8. **di dare mandato** al Direttore Generale del Dipartimento *Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione* a procedere e ottemperare a tutti gli atti necessari all'attuazione della SNAI nel suo complesso, nonché a compiere gli atti conseguenti finalizzati, comprese le variazioni da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori degli stessi Accordi;
  9. **di dare mandato al** Direttore Generale del Dipartimento *Agricoltura* di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, a tutti i Dipartimenti regionali, considerata la trasversalità della Strategia nazionale Aree interne, politica nazionale strutturale e, conseguenzialmente, regionale, ed alle Autorità di Gestione del POR FESR- FSE, del PSR FEASR, del FSC, del PAC, nonché al Dipartimento Politiche di Coesione – PCM;
  10. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
MONTILLA**

**IL PRESIDENTE  
OCCHIUTO**



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 215 della seduta del 05/06/2018.**

**Oggetto: Linee di indirizzo per la “Strategia per le Aree Interne”**

**Presidente o Assessore Proponente: F.to il Presidente On. Mario Gerardo Oliverio**

**Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

**Dirigente Generale: F.to Dott.ssa Paola Rizzo**

**Dirigente Settore: F.to Ing. Giovanni Soda**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Mariateresa CORIGLIANO	Componente		X
4	Maria Francesca FRAGOMENI	Componente		X
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. **6** pagine compreso il frontespizio e di n. **1** allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
**F.to dott. Filippo De Cello**

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 che indica le priorità di investimento a favore della crescita e dell'occupazione e identifica gli ambiti di applicazione dei fondi FESR, e le concentrazioni tematiche di intervento;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 che, nell'ambito delle Politiche di Coesione 2014–2020, stabilisce le norme comuni applicabili ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), compreso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia per l'impiego dei fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, che ha previsto al punto 3.1.6 la Strategia per le Aree Interne al fine di sollecitare i territori periferici e in declino demografico verso obiettivi di rilancio socio-economico, stabilendo i criteri e le modalità di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese;
- la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 che ha approvato gli indirizzi operativi da seguire per l'attuazione e gestione delle attività di cui alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI);
- le Linee Guida per costruire una "Strategia di area-progetto" a cura del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), di livello nazionale, versione novembre 2014;
- il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR-FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 *final* del 20.10.2015;
- il "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", sottoscritto in data 30 aprile 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria e approvato con DGR n. 160 del 13 maggio 2016;
- il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria approvato con DGR n. 448 del 14 novembre 2016 e s.m.i..

### VISTI, altresì

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i., recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*";
- il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354 del relativo alla "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000*";
- la Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 recante "*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*";
- la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante "*Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale*";
- la Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 "*Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale*";
- la Legge regionale 3 settembre 2012, n. 40 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*";
- la D.G.R. 5 febbraio 2015, n.19 avente ad oggetto "*Approvazione della nuova Macrostruttura della Giunta Regionale*";
- la D.G.R. 12 giugno 2015, n. 184 "*Attuazione della deliberazione n. 19 del 5 febbraio 2015 così come successivamente integrata con deliberazione n. 111 del 17 aprile 2015, n. 158 del 21 maggio 2015*";
- la D.G.R. 16 dicembre 2015, n. 541 con la quale è stata approvata la nuova Struttura organizzativa della G.R. e la metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e definito l'organigramma amministrativo della Regione Calabria.

- la D.G.R. 8 febbraio 2018, n. 44 di "Individuazione del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Programmazione Nazione e Comunitaria" nelle persona della dott.ssa Paola Rizzo, che svolge anche il ruolo di ADG del POR FESR;
- la D.G.R. 9 marzo 2018, n. 68 di "Individuazione del Dirigente Generale reggente della *Struttura di Coordinamento della Programmazione nazionale*" nelle persona della dott. Tommaso Calabrò;
- la D.G.R. 21 ottobre 2015, n. 412 di conferimento dell'incarico all'ing. Giovanni Soda di Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonoma "Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 ottobre 2015, n. 121 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di dirigente dell'U.O.A. *Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici* della Giunta della Regione Calabria all'ing. Giovanni Soda
- la D.G.R. 20 giugno 2017, n. 273 di " Identificazione Aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica".

#### **DATO ATTO che**

- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI) punta a rafforzare la struttura demografica dei sistemi locali delle Aree Interne, migliorare la manutenzione del territorio e assicurare un livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, attraverso l'incremento della domanda di lavoro e il miglior utilizzo del capitale territoriale;
- in particolare, secondo l'approccio proprio di ciascun Fondo e sulla base dell'analisi dei fabbisogni specifici individuati nell'ambito di ciascun Programma, l'Accordo di Partenariato ha previsto di finanziare le Aree Progetto con il concorso dei diversi Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR) e dell'intervento nazionale (finanziato con Legge di Stabilità 2014) volto ad assicurare alle comunità coinvolte un miglioramento dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità, integrati, eventualmente, con altri fondi della programmazione nazionale;
- le risorse stanziare dalla legge di stabilità n. 147/2013 (legge per il 2014) sono state successivamente integrate dalla legge di stabilità 190/2014 (legge per il 2015);
- con Delibera n. 490 del 27 novembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il documento "Strategia Regionale per le Aree Interne – Politica di Coesione 2014/2020 (SRAI)" che disciplina la Strategia delle Aree interne prevedendola nelle dieci aree (già individuate nel POR): "Pollino occidentale"; "Pollino orientale"; "Sila Orientale"; "Valle dell'Oлива"; "Presila Catanzarese"; "Reventino- Savuto"; "Serre Calabresi"; "Versante Ionico-Serre"; "Aspromonte"; "Area Grecanica";
- nello stesso documento, sono state individuate, attraverso l'interlocuzione fra la Regione Calabria e il Comitato tecnico della Strategia (che comprende il DPS e i Ministeri competenti), le seguenti quattro aree da candidare alla sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): "Sila-Presila crotonese e cosentina", "Reventino - Savuto", "Versante Ionico-Serre", "Area Grecanica" (Aree SNAI);
- nella DGR 490/2015 si è, altresì, individuata l'area Reventino - Savuto quale prima Area Progetto sulla quale avviare la sperimentazione per la SNAI, e l'area "Grecanica" quale eventuale seconda Area Progetto da candidare alla sperimentazione;
- che, pertanto, si era previsto che nell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse nazionali per la SNAI, potranno essere ammesse alla sperimentazione nazionale le altre due aree a tal fine selezionate nel stesso documento approvato nella DGR 490/2015 ("Sila-Presila crotonese e cosentina" e "Versante Ionico-Serre");
- in particolare, con legge di stabilità n. 205/2017 (legge per il 2018) sono state integrate risorse per 91,2 milioni di euro, che permetteranno il finanziamento di queste ulteriori due aree SNAI (Sila-Presila crotonese e cosentina -Versante Ionico-Serre);
- al paragrafo 4.1 del documento allegato e parte integrante della DGR n. 490/2015, è individuato il Comitato tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne, con il compito, tra l'altro, di proporre indirizzi strategici da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio Regionale in merito all'attuazione della Strategia Regionale per le Aree Interne e alla partecipazione a quella Nazionale;
- con delibera n. 447 del 14 novembre 2016, la Giunta Regionale ha assegnato il coordinamento del Comitato tecnico per l'attuazione – di cui al paragrafo 4.1 del relativo documento allegato e

parte integrante della DGR n. 490/2015 - al Dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

- la metodologia proposta dal DPS nel documento Materiali Uval n. 31 Anno 2014 "Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance", ai fini della selezione dei comuni da inserire nella sperimentazione, adotta, una classificazione basata su un indicatore di accessibilità ai servizi essenziali, calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al *polo* (comune o aggregato di comuni in grado di fornire simultaneamente: tutta l'offerta scolastica secondaria, ospedali sedi di DEA di primo livello e stazioni ferroviarie Platinum, Gold o Silver) più prossimo; sulla base di tale criterio i comuni vengono classificati nelle seguenti 4 categorie: *aree di cintura*:  $t < 20'$ ; *aree intermedie*:  $20' < t < 40'$ ; *aree periferiche*  $40' < t < 75'$ ; *aree ultra periferiche*  $t > 75'$ .
- che secondo la metodologia proposta dal DPS si definiscono come *aree interne* tutti i comuni dell'intero Paese classificati come periferici, ultraperiferici e intermedi (documenti *Materiali Uval n. 31 Anno 2014*, pag. 26, e *Nota metodologica Aree interne del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica*, pag. 7) ;
- con delibera 12 gennaio 2018, n. 2, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 e le relative modalità di attuazione in riferimento alle prime due Aree di sperimentazione Reventino-Savuto e Grecanica.

## RITENUTO

- di dover prendere atto che con legge di stabilità n. 205/2017 (legge per il 2018) sono state integrate risorse che permetteranno il finanziamento di altre due Aree (Sila-Presila crotonese e cosentina; Versante Ionico-Serre) per la sperimentazione della SNAI e prevedere che ad esse si applichino gli stessi criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 approvati con la DGR n. 2 del 12 gennaio 2018 per le prime due Aree di sperimentazione (Reventino-Savuto e Grecanica);
- che l'attuazione della SNAI avverrà, attraverso l'attuazione degli ITI, per ognuna delle quattro aree;
- procedere, parallelamente all'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), all'attuazione della Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI), selezionando i comuni potenzialmente beneficiari;
- di dover definire indirizzi per l'attuazione della SRAI, secondo i contenuti metodologici e i criteri descritti nel documento "Linee di indirizzo" (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare, in base alla metodologia e ai criteri descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, come beneficiari delle risorse destinate all'attuazione della SRAI, 269 Comuni del territorio regionale, specificatamente elencati nell'Allegato A) alla presente deliberazione, che integra e modifica la deliberazione n. 490/2015, in particolare l'elenco dei comuni indicati nell'allegato1) alla stessa deliberazione;
- di approvare il documento "Linee di indirizzo" allegate (Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la dotazione finanziaria prevista nel documento allegato per l'attuazione della strategia regionale per le aree interne sarà integrata con ulteriori risorse a seguito del conseguimento della riserva di efficacia dell'attuazione del POR, nonché con le economie di gestione censite dai Dipartimenti regionali a valere sulle varie procedure di selezione in corso;
- di demandare ai Dipartimenti regionali titolari delle varie Azioni del POR di comunicare all'Autorità di Gestione l'ammontare delle risorse derivanti da economie e che possono essere, prioritariamente, destinate a sostenere la strategia regionale per le aree interne;
- di demandare ai Dipartimenti regionali titolari di risorse FSC e PAC di comunicare, alla Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale, l'ammontare delle risorse derivanti da economie e che possono essere, prioritariamente, destinate a sostenere la strategia regionale per le aree interne;

- di voler prevedere l'inserimento di risorse premiali negli avvisi che saranno emanati a valere su risorse PAC 2014-2020 per i Comuni di cui all'Allegato A, potenziali beneficiari della Strategia regionale per le Aree Interne;
- di volere dare mandato al Comitato Tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne, di cui alle citate DGR 490/2015 e 447/2018, in merito alla formulazione della proposta di approvazione degli avvisi regionali per l'attuazione della Strategia, avvalendosi del supporto valutativo del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ed in coerenza con le Linee Guida sopra citate.

## **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione nazionale e Comunitaria, ADG POR FESR-FSE 2014-2020, e il Dirigente dell'UOA Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione nazionale e Comunitaria, ADG POR FESR-FSE 2014-2020, e il Dirigente dell'UOA Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competente/i, a voti unanimi,

## **DELIBERA**

- di prendere atto che con legge di stabilità n. 205/2017 (legge per il 2018) sono state integrate risorse che permetteranno il finanziamento di altre due Aree (Sila-Presila crotonese e cosentina; Versante Ionico-Serre) per la sperimentazione della SNAI e prevedere che ad esse vi si applichino gli stessi criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 approvati con la DGR n. 2 del 12 gennaio 2018 per le prime due Aree di sperimentazione (Reventino-Savuto e Grecanica);
- di stabilire che l'attuazione della SNAI avverrà attraverso l'attuazione degli ITI, per ognuna delle quattro aree;
- di procedere, parallelamente all'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), all'attuazione della Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI), selezionando i comuni potenzialmente beneficiari;
- di approvare le "Linee di indirizzo" (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che integra e modifica la deliberazione n. 490/2015, in particolare l'elenco dei comuni indicati nell'allegato 1) alla stessa deliberazione;
- di approvare il documento "Linee di indirizzo" allegate (Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la dotazione finanziaria prevista nel documento allegato per l'attuazione della strategia regionale per le aree interne sarà integrata con ulteriori risorse a seguito del conseguimento della riserva di efficacia dell'attuazione del POR, nonché con le economie di gestione censite dai Dipartimenti regionali a valere sulle varie procedure di selezione in corso;

- di demandare ai Dipartimenti regionali titolari delle varie Azioni del POR di comunicare all'Autorità di Gestione l'ammontare delle risorse derivanti da economie e che possono essere, prioritariamente, destinate a sostenere la strategia regionale per le aree interne;
- di demandare ai Dipartimenti regionali titolari di risorse FSC e PAC di comunicare, alla Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale, l'ammontare delle risorse derivanti da economie e che possono essere, prioritariamente, destinate a sostenere la strategia regionale per le aree interne;
- di prevedere l'inserimento di risorse premiali negli avvisi che saranno emanati a valere su risorse PAC 2014-2020 per i Comuni di cui all'Allegato A, potenziali beneficiari della Strategia regionale per le Aree Interne;
- di dare mandato al Comitato Tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne, di cui alle citate DGR 490/2015 e 447/2018, per la formulazione della proposta di approvazione degli avvisi regionali per l'attuazione della Strategia, avvalendosi del supporto valutativo del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, ed in coerenza con le Linee Guida sopra citate;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti i Dipartimenti regionali, al Responsabile Unico del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, al Responsabile del Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020, all'Autorità di Gestione del FSC Calabria 2014-2020, all'Autorità di Gestione del PSR;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to IL PRESIDENTE**

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18.07.2018 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



## *Al Ministro dell'Interno*

**VISTO** l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'erogazione di contributi statali straordinari decennali ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione;

**VISTO** l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che commisura l'entità del contributo per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili;

**VISTO** il successivo comma 2 del richiamato art. 20 del decreto legge n.95 del 2012, che prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTI** gli articoli 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che, rispettivamente, hanno elevato l'importo del predetto contributo al 40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 ed al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, sempre nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario;

**VISTO** l'articolo 1, comma 885, della legge n.205 del 2017, che ha previsto che gli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n.232 del 2016 eventualmente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2018 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2018, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 2019 con il quale sono state



# *Al Ministro dell'Interno*

definite, a decorrere dall'anno 2019, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni;

**VISTO** il decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21, modificato in conversione con la legge 20 maggio 2022 n. 51, il quale all'art. 31 quater, comma 1, prevede che al comma 1-bis dell'art. 20 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, è aggiunto il seguente comma 1-ter: “ *A decorrere dall'anno 2024, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti*”;

**VISTO** il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 che, all'art. 3 comma 6 ter, aggiunge al comma 3 dell'art. 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 bis che prevede che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori 5 anni;

**CONSIDERATO** che agli enti locali delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del richiamato art. 20, comma 1-ter del decreto-legge n. 95 del 2012, le modalità di riparto del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti siano ripartite a favore degli stessi enti in base alla popolazione ed al numero dei comuni originari;

**RAVVISATA** altresì la necessità, di fissare un termine per la decorrenza del contributo;



# *Al Ministro dell'Interno*

**SENTITA** la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2024;

## **DECRETA:**

### Art. 1

#### *(Finalità del provvedimento)*

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2024, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

### Art. 2

#### *(Modalità e criteri di attribuzione del contributo)*

1. Ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, per un periodo massimo di quindici anni, è concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.
2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni di risorse finanziarie il contributo verrà rideterminato secondo le modalità ed i criteri sopra citati.



# *Al Ministro dell'Interno*

## Art. 3

*(Termini per l'inoltro della documentazione e di decorrenza dei contributi)*

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo le regioni devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)
2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i limiti di cui al comma 1, il contributo quindicennale è attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2024

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Piantedosi



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 490 della seduta del 27 novembre 2015.**

**Oggetto: Politica di Coesione 2014/2020. Approvazione Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) e individuazione area progetto per la Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI).**

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		
3	Carmela Barbalace	Componente		
4	Roberto Musmanno	Componente		
2	Antonietta Rizzo	Componente		
5	Federica Roccisano	Componente		
6	Francesco Rossi	Componente		
7	Francesco Russo	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

**Il dirigente di Settore**

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO

- che con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha previsto lo stanziamento di complessivi 90 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per la realizzazione degli interventi in 23 aree progetto finalizzati all'attuazione della "Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" nonché ha individuato, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2 comma 203 lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- che l'Accordo di Partenariato Italia, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, ha previsto - al punto 3.1.6 nell'ambito della politica di coesione 2014-2020 - la strategia per le Aree Interne, al fine di sollecitare quei territori periferici e in declino demografico, spesso connotati da vocazione prettamente rurale, verso obiettivi di rilancio socio-economico, anche agendo, simultaneamente, sul rafforzamento e la razionalizzazione della gestione dei servizi collettivi essenziali e di cura del territorio;
- che l'Accordo di Partenariato, inoltre, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della "Strategia nazionale per le aree interne del Paese", prevedendo tra l'altro:
  - che le aree su cui concentrare gli interventi sono individuate sulla base di indicatori demografici, economici, sociali e ambientali, raccolti anche attraverso analisi di campo, nonché in considerazione di dati di base (tipologie di aree e demografia) e dati elaborati ad hoc riguardanti i servizi dell'istruzione, della salute e della mobilità e le dotazioni agro-alimentari, turistiche, culturali e naturali.
  - al fine di guidare il processo di individuazione, l'Accordo prevede la costituzione di un Comitato Tecnico Aree Interne, coordinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale – DPS, e composto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, Regione/Provincia autonoma interessata e dall'Agenzia per la coesione territoriale;
  - l'istruttoria pubblica si conclude con il Rapporto istruttorio del Comitato Tecnico Aree Interne e la decisione finale della Regione, d'intesa con lo Stato;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ai fini del rafforzamento della "Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" ha incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015/2017 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ha precisato che l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017;

- che la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9 ha approvato gli indirizzi operativi da seguire per l'attuazione e gestione delle attività di cui alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;
- che, parallelamente alla suddetta Strategia Nazionale (SNAI), la Regione Calabria attuerà una propria Strategia per le Aree interne, in aderenza ai principi e agli obiettivi di quella nazionale, focalizzata su quattro ambiti di intervento:
  - Tutela del territorio, servizi essenziali e comunità locali
  - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo del turismo sostenibile
  - Mobilità sostenibile
  - Manifattura, Artigianato, Produzioni agricole e agro-alimentari.

### **CONSIDERATO**

- che ai fini dell'individuazione delle Aree candidabili all'attuazione della Strategia nazionale delle Aree interne, il Comitato Tecnico Aree Interne ha realizzato una prima mappatura dell'intero territorio nazionale, e quindi anche del territorio regionale, suddiviso per classi di distanza dai centri (perifericità) dove sono ubicati i servizi essenziali di cittadinanza (scuola, sanità e mobilità);
- che la Regione, in collaborazione con tale Comitato Tecnico Aree Interne e sulla base delle suddette rilevazioni, ha definito un primo documento di indirizzo che delinea la propria strategia regionale per le Aree interne, parallela alla Strategia nazionale, e individua le Aree di attuazione della Strategia regionale;
- che, tra queste Aree, sono state individuate le quattro Aree candidabili alla strategia nazionale (SNAI) ovvero, nello specifico: Area "Grecanica"; Area "Ionico Serre"; Area "Sila e Pre Sila"; Area "Reventino Savuto";

### **CONSIDERATO ALTRESI'**

- che il Programma Operativo Regionale POR Calabria FESR 2014/2020 adottato dalla Commissione europea in data 21/10/2015 con CCI n. 2014IT16M20P006 riporta la previsione di una Strategia Regionale per Aree interne che, in aderenza ai principi e agli obiettivi di quella nazionale, sarà attuata sui territori con particolari svantaggi attraverso lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI);
- che attraverso la Strategia Regionale per le Aree Interne si intende migliorare la dotazione e la qualità dei servizi collettivi, accrescere l'inclusione sociale, ridurre l'abbandono del territorio e invertire, così, le dinamiche di spopolamento;
- che la Strategia regionale per le Aree interne si focalizza sui seguenti ambiti di intervento: servizi per la persona e le comunità locali (mobilità sostenibile, salute, scuola, connettività, ecc.); tutela del territorio e sostenibilità ambientale; tutela delle risorse naturali, culturali e promozione del turismo sostenibile; manifattura, artigianato e produzioni agricole e agroalimentari;

### **TENUTO CONTO**

- che la Strategia Regionale per le Aree interne opererà prioritariamente negli ambiti territoriali caratterizzati da comuni classificati come "periferici" e "ultra-periferici";
- che, in particolare, si prevede di intervenire su dieci aree: Pollino occidentale, Pollino orientale, Sila orientale, Valle dell'Oliva, Presila catanzarese, Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, Area Grecanica, individuate attraverso una metodologia statistico-economica per come rappresentato nel Documento "Strategia Regionale per le Aree Interne - Politica di Coesione 2014/2020" che aggiorna il citato primo documento di indirizzo strategico alla luce della versione finale POR Calabria adottata dalla Commissione europea;

- che la Regione ha previsto un impegno integrato a valere sui fondi comunitari (FESR, FSE) pari a 192 milioni di euro che saranno ripartiti sui seguenti macro-interventi:
  - interventi di tipo pilota di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base;
  - progetti di sviluppo locale focalizzati sui temi di: tutela del territorio e comunità locali; valorizzazione delle risorse territoriali e del turismo sostenibile; sistemi agro-alimentari e sviluppo locale; risparmio energetico ed energia rinnovabile; saper fare e artigianato;
  - interventi diffusi volti a riparare e a prevenire i danni idrogeologici e i rischi di incendi nonché a preservare la biodiversità;
- che accanto a queste risorse finanziarie si aggiungeranno quelle rinvenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea in data 20/11/2015;
- che ai fini della *governance* della Strategia è necessario istituire un "Comitato tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree interne" secondo quanto previsto dal documento allegato alla presente deliberazione, coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e composto dai Dirigenti Generali di tutti i Dipartimenti interessati nonché dal Dirigente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti pubblici, e supportato da un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale.

**VISTO** il Rapporto istruttorio del Comitato Tecnico Aree Interne acquisito con prot. n. 0308845 del 20/10/2015, che, sulla base delle analisi sul campo effettuate nelle giornate del 6 e 7 luglio 2015 ai fini della selezione dell'area - denominata area-progetto - che parteciperà alla Strategia Nazionale Aree Interne, illustra:

- la diagnosi della situazione sociale, demografica, economica e dei servizi essenziali delle aree individuate attraverso un'analitica ricognizione compiuta sui seguenti dati: trend demografici, utilizzo del suolo, patrimonio naturale e culturale, sistema produttivo e opportunità di sviluppo, stato dei tre servizi essenziali e del *digital divide*, portafoglio progettuale e capacità di svilupparlo, esperienze di cooperazione intercomunale (specie in progetti comunitari), esistenza di *leadership* locale e vivacità del partenariato e dell'associazionismo;
- le risultanze dei *focus* territoriali tenuti presso ognuna delle quattro aree che hanno fatto emergere in maniera diversa per ciascuna di esse: le attitudini all'imprenditoria, la consapevolezza delle criticità e delle potenzialità e l'avvertita necessità in termini di sviluppo locale dei servizi essenziali.

**RILEVATO** che dal Rapporto istruttorio trasmesso dal Comitato Tecnico Aree Interne emerge :

- la mancanza per alcune aree di una strategia condivisa e ben delineata di sviluppo caratterizzata anche da un mancanza di associazionismo e di una forte *leadership* istituzionale;
- che l'area "Reventino Savuto" <<si è nettamente distinta rispetto alle altre sia per le persone che per le condizioni di partenza>> dimostrando: una forte volontà di associazionismo tra i Comuni coinvolti, una visione condivisa di sviluppo locale caratterizzata anche dalla presenza di diverse attività imprenditoriali del comparto pubblico, privato e sociale, diverse esperienze di cooperazione inter-comunale, buona propensione a cercare soluzioni innovative per quanto riguarda l'offerta formativa e dei servizi sanitari, nonché predisposizione alla creazione di possibili filiere tra manifatturiero e nuovi modelli di ruralità evoluta legata al turismo;
- che nell'area "Grecaonica" sono in corso varie iniziative di gestione associata ed *in itinere* diversi progetti innovativi di sviluppo locale nei settori delle produzioni locali tipiche, dell'artigianato e del turismo;
- che pertanto l'Area "Reventino Savuto" presenta le pre-condizioni socio-economiche ed istituzionali per essere individuata come area-progetto su cui avviare la strategia della SNAI,

partecipando alla “Federazione nazionale dei progetti aree interne” e a cui saranno destinate le risorse ordinarie previste dalla legge di stabilità 2014;

- che l’Area “Grecanica” presenta le pre-condizioni socio-economiche ed istituzionali per essere individuata quale eventuale seconda area-progetto da candidare alla sperimentazione della SNAI, nel caso di in cui il Comitato Tecnico Aree Interne individui ulteriori risorse ordinarie di cui alla Legge di stabilità 2014;
- che per l’Area "Reventino Savuto" si dovrà stipulare, secondo quanto stabilito dalla citata delibera CIPE n. 9/2015, apposito APQ che vedrà coinvolti, oltre l’ambito locale e regionale anche quello nazionale;

## VISTI

- la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014/2020. Accordo di partenariato – strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- la nota n. 5316 del 24 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche di coesione territoriale, e l’allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente la governance per l’impiego delle risorse stanziata dall’art. 1 comma 13 della legge di stabilità per il 2014 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, prevista nell’Accordo di Partenariato;
- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

## PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, sulla base della dichiarazione di conformità e coerenza programmatica dell'atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria

### **DELIBERA**

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il documento "Strategia Regionale per le Aree Interne - Politica di Coesione 2014/2020" (SRAI), allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale che disciplina la Strategia delle Aree interne che si dispiegherà su dieci Aree: Pollino occidentale, Pollino orientale, Sila orientale, Valle dell'Oliva, Presila catanzarese, Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, Area grecanica;
- di individuare l'area "Reventino Savuto" quale area-progetto sulla quale avviare la sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), a cui saranno destinate le risorse ordinarie previste dalla Legge di stabilità 2014;
- di individuare l'Area "Grecanica" quale eventuale seconda area-progetto da candidare alla sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), nel caso di in cui il Comitato Tecnico Aree Interne individui ulteriori risorse ordinarie di cui alla Legge di stabilità 2014;
- di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria di porre in essere gli atti consequenziali necessari per l'attuazione della "Strategia Regionale per le Aree Interne - Politica di Coesione 2014/2020" ;
- di trasmettere il presente atto al Dirigente Generale della Programmazione nazionale e comunitaria;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al  
Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



*Regione Calabria*

## **LA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE**

### **Politica di Coesione 2014-2020**

**Ottobre 2015**

## Sommario

PREMESSA .....	3
PREMESSA .....	3
1. LA DIMENSIONE TERRITORIALE NELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020 .....	5
2. LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: OBIETTIVI, AZIONI E STRUMENTI .....	6
2.1 <i>L'attuazione della Strategia: selezione delle aree e strumenti</i> .....	7
2.2 <i>La geografia regionale delle Aree interne</i> .....	9
2.3 <i>Candidatura delle Aree interne della Calabria alla Strategia nazionale</i> .....	14
2.4 <i>Delimitazione dell'area-progetto e selezione degli interventi</i> .....	15
3. LA STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE .....	16
3.1 <i>L'attuazione della Strategia regionale: selezione delle aree, percorso e strumenti</i> .....	18
4. LA STRUTTURA STRATEGICA E OPERATIVA.....	19
4.1 <i>Comitato tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne</i> .....	19
5. LE RISORSE FINANZIARIE E L'INTEGRAZIONE TRA FONDI .....	20
ALLEGATO 1 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE DELLA CALABRIA.....	22
1. <i>Il metodo proposto dal DPS per l'individuazione delle Aree interne</i> .....	22
2. <i>Identificazione delle Aree interne in Calabria attraverso l'utilizzo della     metodologia DPS e i trend di spopolamento</i> .....	23
3. <i>Elenco dei comuni ricadenti nei territori di intervento della Strategia Nazionale e     Regionale per le Aree interne</i> .....	27
ALLEGATO 2. LA SELEZIONE DELL'AREA PILOTA REGIONALE DA CANDIDARE SULLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE .....	30

## **Premessa**

Nel corso degli ultimi anni, l'atteggiamento nei confronti delle aree marginali è mutato. Dal sostegno di tipo keynesiano si è passati alla convinzione che questi territori possono svolgere una funzione nel nuovo modello di sviluppo economico, incentrato sulla sostenibilità. I territori marginali sono considerati sempre più come una riserva di funzioni produttive nuove e interessanti, che rientrano nel paradigma produttivo della green economy.

Queste aree, che sono composte in prevalenza da territori rurali e montani, consentono: la produzione, il risparmio e l'organizzazione di risorse ambientali (acqua, aria, suolo); la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, idroelettrico, solare, fotovoltaico); la cattura dell'anidride carbonica imposta dagli obiettivi di Europa 2020; la messa a disposizione di aree climaticamente adeguate per il tempo libero delle popolazioni urbane.

Alla luce di queste considerazioni, si è deciso di aderire alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, che partendo dal riconoscimento del contributo che queste aree possono dare alla ripresa economica e sociale del Paese, mira a creare nuove opportunità di lavoro, migliorare la dotazione e la qualità dei servizi collettivi, accrescere l'inclusione sociale e ridurre i costi dell'abbandono del territorio.

Questo è ancor più vero per la Calabria, il cui sviluppo economico e sociale non può prescindere dall'attivazione del potenziale di sviluppo contenuto in queste aree.

Larga parte del territorio regionale (80% del totale) è, infatti, costituito da Aree interne, così classificate sulla base della distanza dei centri di offerta di servizi essenziali (sanità, istruzione e mobilità). Queste aree, che ospitano la metà della popolazione regionale, sono centrali per l'offerta di beni e servizi ecosistemici (acqua, aria, territori, foreste, diversità biologica, paesaggio, sistemi ecologici complessi, ecc.), per la filiera agroalimentare e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Aree interne sono fondamentali per la tutela dell'identità culturale e l'integrità fisica del territorio. Custodiscono, inoltre, un importante patrimonio storico, architettonico, culturale e identitario e sono, per propria natura, storia e struttura, produttrici di coesione sociale e senso di comunità.

Una parte consistente di queste aree ha subito, nel corso dei decenni, un graduale processo di marginalizzazione caratterizzato da: perdita della popolazione, riduzione dell'offerta di servizi collettivi, calo dell'occupazione e dell'utilizzo del territorio, dissesto idrogeologico, degrado e abbandono del patrimonio insediativo.

Nonostante molti tratti in comune, la geografia economica, istituzionale e sociale delle Aree interne non è però omogenea. A pochi territori che, grazie alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, esito di una capacità istituzionale superiore e di un maggiore dinamismo imprenditoriale e delle società locali, sono riusciti a mitigare il processo di marginalizzazione, si contrappongono numerose aree a elevata criticità, caratterizzate da un crescente isolamento, da un forte trend di spopolamento, a cui si accompagnano indici di vecchiaia e dipendenza di gran lunga superiore alla media regionale.

E' dunque evidente che l'intervento pubblico da mettere in campo deve tenere conto delle differenze in termini di potenzialità di sviluppo, aiutando: i territori più "deboli" attraverso azioni volte al miglioramento dei servizi collettivi e misure compensative; e quelli dotati di "vantaggi comparati" tramite interventi aggiuntivi a sostegno dello sviluppo economico.

Questa politica sarà avviata utilizzando come leva finanziaria la programmazione dei fondi comunitari per il 2014-2020, combinati con la previsione di risorse ordinarie dedicate. È un lavoro in corso che dovrà esser svolto attraverso un proficuo confronto con i Comuni e gli attori rilevanti dei territori

interessati, nonché con i Ministeri che hanno responsabilità sull'offerta e organizzazione dei servizi essenziali.

Per questa ragione, nei prossimi mesi sarà assicurata la più ampia partecipazione per disegnare interventi finalizzati a garantire diritti di cittadinanza, opportunità di lavoro e ridurre i costi legati al dissesto idro-geologico e al degrado del capitale culturale e paesaggistico in queste aree.

## **1. La dimensione territoriale nella Politica di Coesione 2014-2020**

La coesione territoriale – intesa come una gamma di valori per uno sviluppo territoriale armonioso, bilanciato, efficiente e sostenibile – è diventato un principio cardine all'interno di diverse strategie e politiche comunitarie. Una centralità sancita dal Trattato di Lisbona, adottato nel 2009, in cui si afferma come tutte le politiche e azioni dell'Unione debbano contribuire oltre alla coesione economica e sociale, anche a quella territoriale (art. 3). L'Unione – è scritto nel Trattato sul Funzionamento dell'UE – mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, rivolgendo particolare attenzione alla risoluzione delle criticità delle zone rurali, delle zone interessate da transizione industriale e delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (art. 174)<sup>1</sup>. La principale funzione della coesione territoriale è di lavorare per lo sviluppo armonioso di tutti i territori e fare in modo che i cittadini di questi luoghi siano in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche intrinseche dei loro territori. Tale approccio mira a trasformare la diversità in risorsa.

L'Agenda Territoriale dell'Unione Europea (TA2020), definita dai Ministri degli Stati membri responsabili della pianificazione e dello sviluppo territoriale, fornisce gli Orientamenti strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale in Europa. Adottata per la prima volta nel 2007, l'Agenda è stata rivista nel 2011 alla luce delle nuove sfide che l'Unione è chiamata ad affrontare e delle nuove priorità e obiettivi di *policy* previsti dalla strategia Europa 2020.

Essa pone l'accento sul fatto che la maggior parte delle politiche può essere più efficiente e in grado di realizzare sinergie con altre politiche se la dimensione territoriale e gli impatti territoriali sono presi in considerazione e invita gli Stati Membri a integrare i principi della coesione territoriale anche nelle politiche di settore nazionali.

La TA2020: promuove uno sviluppo territoriale equilibrato e policentrico attraverso l'uso di approcci integrati di sviluppo locale all'interno delle città, così come in aree rurali e altri territori; evidenzia la necessità di perseguire una crescita economica sostenibile, assicurando nel contempo ai cittadini, a prescindere da dove vivono, migliori condizioni e qualità della vita con pari opportunità; sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione territoriale e il ruolo di forti economie locali nel garantire la competitività globale dell'UE; ed enfatizza, infine, l'importanza di migliorare la connettività territoriale per gli individui, le comunità e le imprese, e la gestione e il collegamento tra i valori ecologici, paesaggistici e culturali delle regioni.

I principi e le idee sopraesposte, insieme al crescente riconoscimento della necessità di promuovere la cooperazione, il dialogo e la collaborazione tra i diversi livelli di governo e tra questi e le organizzazioni e le persone direttamente coinvolte nel processo di sviluppo territoriale, sono racchiusi nei nuovi regolamenti della Politica di Coesione 2014-2020 e nel documento di lavoro dei Servizi della Commissione sul Quadro Strategico Comune (QSC).

Il QSC spinge verso una dimensione territoriale della Politica di Coesione che tenga conto della diversità dei luoghi e della loro dimensione funzionale e auspica un migliore coordinamento e una maggiore integrazione dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. A tal riguardo, la Commissione Europea ha anche proposto, all'interno dei nuovi regolamenti, due strumenti – Sviluppo

---

<sup>1</sup> La maggiore centralità della coesione territoriale nelle politiche comunitarie è il risultato di un processo politico che si è sviluppato in parallelo e in collegamento con quello riguardante lo sviluppo urbano. L'adozione dell'*European Spatial Development Perspective* (ESDP), nel 1999, e dell'Agenda Territoriale dell'Unione Europea (TAEU) e della Carta di Lipsia, nel 2007, hanno rappresentato dei traguardi significativi in questo processo.

Locale Partecipativo e Interventi Territoriali Integrati – per l’attuazione di azione integrate a livello locale.

La necessità di implementare un approccio territoriale integrato – è scritto nel QCS – deriva dalla natura delle sfide con cui le regioni dell’UE e gli Stati membri devono confrontarsi e a cui la Politica di Coesione deve rispondere<sup>2</sup>. Nell’ambito della strategia Europa 2020, i Fondi del QCS offrono la possibilità di fornire soluzioni integrate per le specifiche opportunità intelligenti, sostenibili e inclusive presenti nel contesto locale e regionale. Ciò deve essere raggiunto combinando i differenti Fondi dell’UE in pacchetti integrati costruiti sulle esigenze specifiche dei territori.

## **2. La Strategia Nazionale per le Aree Interne: obiettivi, azioni e strumenti**

La dimensione territoriale è centrale nei documenti programmatici nazionali per il periodo di programmazione comunitaria 2014-2020. Il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” indica le “Aree interne” come un’importante opzione strategica, insieme a “Città” e “Mezzogiorno”, per l’uso dei Fondi Comunitari.

A tal riguardo, il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS) ha intrapreso nel 2012 un percorso finalizzato alla definizione di una Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI), con l’obiettivo finale di invertire le tendenze demografiche in atto in alcuni territori nazionali, considerati fragili dal punto di vista dell’accessibilità ad alcuni servizi essenziali, considerati alla base del diritto di cittadinanza (ovvero sanità, istruzione e mobilità), ma che spesso presentano potenzialità di sviluppo sottoutilizzate.

La Strategia persegue tre obiettivi generali, tra loro interdipendenti:

- tutelare e mettere in sicurezza il territorio (prevenendo fenomeni quali alluvioni e erosioni del suolo);
- promuovere la diversità naturale e culturale presente in queste aree;
- valorizzare le risorse potenziali sotto utilizzate e innescare processi di crescita.

Il documento *Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance* (allegato all’Accordo di Partenariato 2014-2020) sostiene con forza come il successo di una *policy* per queste aree possa essere assicurato solo con l’azione congiunta della Politica di Coesione e delle politiche nazionali settoriali, il cui intervento è una *pre-condizione* per l’impegno che può essere sostenuto dalla politica comunitaria.

Innanzitutto, queste ultime devono ricollocare gli Enti locali al centro delle strategie di sviluppo e dell’offerta dei servizi in queste aree. Dovranno, inoltre, contribuire a migliorarne l’accessibilità (interna e esterna) e intervenire sulle fondamentali tematiche della scuola e dell’assistenza sanitaria. In particolare, in materia di scuola, le politiche nazionali ordinarie dovranno tener conto delle esigenze delle Aree interne nella *governance* e nell’organizzazione dei plessi scolastici e affrontare la questione della mobilità dei docenti e della dispersione scolastica dei giovani che vivono in queste aree, nonché riconoscere il ruolo della scuola quale luogo di integrazione sociale e culturale. In materia di assistenza sanitaria, sarà fondamentale individuare livelli essenziali di servizio equivalenti tra residenti delle città e residenti delle Aree interne e riequilibrare i servizi offerti dagli ospedali e dai presidi territoriali, nonché promuovere il ricorso a soluzioni innovative, come ad esempio il ricorso a

---

<sup>2</sup> Le principali sfide identificate nei documenti strategici della Commissione sono: i processi di globalizzazione, i cambiamenti demografici, il degrado dell’ambiente, le migrazioni, i cambiamenti climatici e l’utilizzazione dell’energia, nonché la necessità di far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi.

servizi sanitari mobili, l'assistenza domiciliare integrata e la telemedicina, il rafforzamento del ruolo delle farmacie, che possono diventare luoghi capaci di offrire servizi diversi e la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale.

Gli obiettivi per il perseguimento dello sviluppo delle Aree interne sono quindi perseguiti con due distinte classi di azioni riguardanti:

- adeguamento della qualità/quantità dell'offerta di servizi essenziali;
- progetti di sviluppo locale.

Gli ambiti di intervento all'interno dei quali devono ricadere i progetti di sviluppo locale sono:

- tutela attiva del territorio/sostenibilità ambientale;
- valorizzazione del capitale naturale/culturale e del turismo;
- valorizzazione dei sistemi agro-alimentari;
- attivazione di filiere delle energie rinnovabili;
- saper fare e artigiano.

In sintesi, la Strategia nazionale mira alla creazione di quelle precondizioni di base necessarie che devono essere prioritariamente assicurate sul territorio affinché esso sia capace di accogliere e massimizzare gli effetti dei progetti di sviluppo locale. A tal riguardo, la Strategia prevede una forte collaborazione tra il livello nazionale, regionale, comunale e sovra-comunale per la costruzione delle condizioni necessarie per lo sviluppo tenendola distinta dalla susseguente, benché interdependente, promozione dei progetti di sviluppo locale, stante anche il coinvolgimento di attori e livelli di *governance* diversi.

### *2.1 L'attuazione della Strategia: selezione delle aree e strumenti*

Per perseguire gli obiettivi della Strategia - per come riportato nel documento tecnico della SNAI - l'intervento pubblico conterrà tre forti innovazioni. Riguarderà all'inizio un numero limitato di aree. Avrà carattere nazionale e vedrà dunque convergere l'azione di tutti i livelli di governo, dei diversi fondi europei disponibili e dell'intervento ordinario di Comuni, Regioni e Stato centrale. Prevedrà tempi certi, uno stretto e aperto monitoraggio degli esiti e il confronto delle esperienze realizzate.

L'individuazione delle aree è eseguita dalle Amministrazioni Regionali, col supporto del Comitato Tecnico Nazionale Aree interne, attraverso sia indicatori misurabili, sia conoscenze non formalizzate delle potenzialità inesprese, delle vocazioni storiche e del capitale sociale del territorio<sup>3</sup>.

Si tratterà pertanto di un'attività da svolgere su due livelli:

- un primo livello prettamente di analisi e di utilizzo di indicatori;
- un secondo livello che implica un lavoro (organizzato) di ascolto del territorio e di coinvolgimento degli *stakeholder* e rappresentanti della società civile, che permetta di apprezzare l'esistenza di progettualità, e di soggetti in grado di sostenerla, per il rilancio di uno sviluppo locale.

La selezione delle principali aree di intervento dovrà essere realizzata in tempi molto brevi in parallelo alla predisposizione degli atti di avvio del nuovo ciclo di programmazione, in modo da inserire le

---

<sup>3</sup> Per il dettaglio dei criteri da utilizzare per la selezione delle Aree interne nell'ambito della Strategia nazionale si rimanda al documento tecnico collegato all'Accordo di Partenariato: "Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance".

scelte delle aree nei Programmi Operativi rendendo chiari i criteri di scelta e le eventuali modalità per un'estensione degli interventi in altre aree.

Sarà importante selezionare in una prima fase quel territorio con maggiori *chance* di successo degli interventi (si intende avviare la sperimentazione nel 2015 partendo con un'area pilota per regione). Il programma potrà poi eventualmente prevedere una tempistica per la selezione di altri territori (sempre per un numero totale limitato).

Lo strumento per l'attuazione dei Progetti d'Area è l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – sottoscritto dalle Regioni, gli Enti Locali, l'Amministrazione Centrale di Coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti per materia. Il ricorso all'APQ è necessario per permettere di lavorare con i referenti e i presidi che a livello locale, regionale e centrale gestiscono i temi oggetto dell'intervento – e simultaneamente garantire il legame con i temi che costituiscono i pre-requisiti di riferimento (Scuola; Sanità; Mobilità).

I diversi APQ individuati devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Strategia nazionale (miglioramento dei servizi e della qualità della vita; tutela del territorio; sviluppo economico e valorizzazione delle risorse locali) e saranno i luoghi dove rendere operativi e concreti gli impegni sul lato dei pre-requisiti.

Per le aree-progetto selezionate, gli interventi di sviluppo locale saranno finanziati prioritariamente attraverso i programmi operativi regionali. Il finanziamento riguarderà necessariamente tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE, FEASR). Gli interventi concernenti l'adeguamento della qualità/quantità dell'offerta di servizi essenziali, nelle aree selezionate, saranno invece finanziati primariamente con risorse ordinarie addizionali (cfr. legge di stabilità 2015, commi 674-675).

*674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.*

*675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.*

Una delle condizioni per avviare tale progettazione è quella che i Comuni siano costituiti o si costituiscano in Unione dei comuni, o altra forma associativa per l'offerta di servizi.

Nel dettaglio, nell'Accordo di Partenariato è specificato che per ogni area-progetto, i Comuni devono avviare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati".

La gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi è assunta dunque quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo e segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali.

Il pre-requisito istituzione della gestione associata non è soddisfatto dall'esistenza di aggregazioni temporanee costruite "su e per progetti\programmi di sviluppo", tipica di gran parte degli interventi di sviluppo locale promossi in passato nel nostro Paese, a partire dalla stagione della "programmazione negoziata" (patti territoriali, contratti d'area) e comprensive delle formule "utilizzate" dalla politica di coesione comunitaria (PIT, PISU, PISL, GAL, ecc.).

E' invece necessario realizzare aggregazione permanenti costruite su un disegno di gestione ordinaria di funzioni fondamentali e servizi locali. Solo in questo secondo caso è possibile verificare l'esistenza del pre-requisito necessario per promuovere e attuare progetti\programmi di intervento a finalità di sviluppo territoriale, così come definiti nella strategia nazionale per le Aree interne.

Le aree-progetto, che entrano a far parte della Strategia nazionale, potranno avvalersi dei servizi di una "Federazione nazionale dei progetti Aree interne".

La Federazione Aree interne serve a promuovere e facilitare i risultati della Strategia attraverso la condivisione e la prova comune di esperienze che facciano proprie e rendano note le istanze di metodo e di merito della strategia. La Federazione servirà anche a garantire lo scambio di esperienze tra progetti che concorrono a un medesimo obiettivo in favore dello sviluppo delle Aree interne. La Federazione potrà contare su una infrastruttura di riferimento in cui i progetti potranno collocarsi e rendersi visibili e di competenze specifiche con cui i protagonisti dei progetti potranno interagire. Sarà nell'ambito della Federazione che i diversi progetti potranno confrontarsi – anche attraverso una valutazione di come gli stessi concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale.

## 2.2 La geografia regionale delle Aree interne

La metodologia utilizzata dal DPS definisce le Aree interne rispetto alla loro distanza dai Centri d'offerta di servizi di base (Comuni o Aggregazioni di Comuni) individuati secondo un criterio di capacità di offerta dei servizi essenziali.

Nello specifico, i Poli di attrazione devono essere caratterizzati dalla presenza:

- di scuole secondarie superiori (tutti i tipi);
- di almeno un ospedale sede di DEA (Dipartimento d'Emergenza e Accettazione);
- di una stazione ferroviaria di tipo almeno *Silver*.

I restanti Comuni identificati come Aree interne, sono classificati in base alle distanze dai Poli misurate in tempi di percorrenza in tre fasce: Aree intermedie (tempi di percorrenza compresi tra 20 e 40 minuti); Aree periferiche (tra 40 e 75 minuti) e Aree ultra periferiche (oltre 75 minuti). Viene definita poi un'altra categoria a cavallo tra i Poli e le Aree interne, detta Cintura caratterizzata da un indicatore di accessibilità inferiore ai 20 minuti<sup>4</sup>.

Secondo questa classificazione, la Calabria presenta una netta prevalenza all'interno del proprio territorio dei comuni classificati come Aree interne, 323 pari quasi all'80% del totale (la media nazionale è del 52%), cui fa capo poco più della metà della popolazione calabrese, con una forte incidenza dei comuni periferici e ultraperiferici (40%; 22,5% a livello nazionale).

La tabella 3.1 e la figura 3.1 mostrano la distribuzione della numerosità dei comuni nelle sei tipologie adottate dal DPS: costituiscono "Aree interne" i comuni intermedi, periferici e ultraperiferici; mentre i rimanenti comuni – classificati come poli, poli intercomunali e cintura – compongono la macro-tipologia "Centri".

---


<sup>4</sup> Per maggiori informazioni riguardo la metodologia utilizzata dal DPS si rimanda al seguente documento *Le Aree interne: di quali territori parliamo? Nota esplicativa sul metodo di classificazione delle aree*.

**Tabella 3.1 – Principali caratteristiche dei comuni calabresi classificati secondo la metodologia proposta dal DPS.**

Classificazione comuni	Numero comuni	%	Altitudine media	Popolazione 2011	%	Superficie (Kmq)	%
Polo	8	2,0	174	531.114	27,11	849	5,58
Polo intercomunale	4	0,98	286	85.454	4,36	518	3,40
Cintura	74	18,09	390	309.182	15,78	1.933	12,70
Intermedio	161	39,36	380	613.269	31,30	5.463	35,89
Periferico	140	34,23	472	379.327	19,36	5.157	33,88
Ultraperiferico	22	5,38	561	40.704	2,08	1.301	8,55
<b>Totale</b>	<b>409</b>	<b>100</b>	<b>418</b>	<b>1.959.050</b>	<b>100</b>	<b>15.222</b>	<b>100</b>

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT.

**Figura 3.1 – La geografia dei comuni calabresi secondo la classificazione del DPS.**



Per il complesso delle Aree interne, si è verificata in Calabria fra 1981 e 2011 una perdita di popolazione del 45% circa, non bilanciata dalla crescita dei poli intercomunali e dei comuni di cintura.

Nel complesso la popolazione calabrese si riduce infatti del 5%. La popolazione è diminuita in maggior misura nelle aree ultraperiferiche (-27,2%) e in quelle periferiche (-15%). Un incremento della popolazione si registra, di contro, solo nei comuni di cintura (+9% circa) e dei poli intercomunali (+6%), mentre perdono residenti anche i poli della regione (-5,8%) (cfr. tab. 3.2).

**Tabella 3.2 – Andamento demografico dei comuni calabresi classificati secondo la metodologia proposta dal DPS.**

Classificazione comuni	Variazione % 1981-1991	Variazione % 1991-2001	Variazione % 2001-2011	Variazione % 1981-2011
Polo	-1,72	-2,04	-2,24	-5,88
Polo intercomunale	5,11	0,21	0,26	5,61

Cintura	7,48	0,93	0,32	8,82
Intermedio	1,37	-1,83	-2,37	-2,84
Periferico	-2,84	-7,50	-5,50	-15,08
Ultraperiferico	-8,11	-12,07	-9,92	-27,21
<b>Totale</b>	<b>0,34</b>	<b>-2,84</b>	<b>-2,61</b>	<b>-5,05</b>

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT.

Le Aree interne, come evidenziano i dati, non sono soltanto soggette a un consistente e consolidato trend di spopolamento, ma vivono una condizione particolare di popolazione sparsa sul territorio, con il prevalere in queste aree di comuni di meno di 5 mila abitanti (il 74% del totale), molti dei quali localizzati in aree particolarmente disagiate e di difficile accesso (aree montane del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte, le Serre Vibonesi e Catanzaresi, il Basso e l'Alto Crotonese).

La debolezza di queste aree è testimoniata ulteriormente da due indici demografici: l'indice di vecchiaia e l'indice di dipendenza.

L'indice di vecchiaia, dato dal rapporto percentuale tra ultra-65enni e popolazione con meno di 15 anni, mostra una maggiore concentrazione della popolazione anziana al 2011 nei comuni periferici (160%) e ultraperiferici (172%) con percentuali superiori alla media regionale pari al 134% (nel 2001 era al 102,3%)<sup>5</sup>.

Anche nel caso dell'indice di dipendenza, che misura il peso delle fasce demografiche "fragili" della popolazione (ovvero che si trovano nelle età non lavorative) su quelle più "forti" (nelle età lavorative), si registra una maggiore criticità nei comuni periferici e ultraperiferici (cfr. tab. 3.3), dove l'indice si attesta intorno al 52% a fronte del 50% della media regionale (la media nazionale è del 53,1%).

---

<sup>5</sup> Il valore medio registrato a livello regionale posiziona la Calabria quinta nella graduatoria delle regioni "meno anziane" d'Italia, preceduta solo dalla Campania (101,9%), dal Trentino Alto Adige (119,7%), dalla Sicilia (126,2%) e dalla Puglia (130,1%).

**Tabella 3.3 – Analisi demografica per tipologia di comuni (2011).**

Variabili	Polo	Polo intercomunale	Cintura	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Calabria	Italia
Densità abitativa	640,7	174,2	186,7	100,8	73,6	54,5	130,0	196,8
Tasso Natalità	8,6	9,3	9,1	8,8	7,9	7,5	8,6	9,1
Popolazione > 65 anni (%)	18,7	16,5	17,6	18,9	21,2	21,8	19,1	20,8
Popolazione 15-64 anni (%)	67,1	67,6	67,4	66,7	65,5	65,6	66,7	65,2
Popolazione < 14 anni (%)	14,1	15,9	15,0	14,4	13,3	12,6	14,2	14
Popolazione < 6 anni (%)	6,3	7,2	6,8	6,4	5,9	5,4	6,3	6,5
Popolazione 0-3 anni (%)	3,5	4,0	3,8	3,6	3,3	3,0	3,6	3,7
Popolazione straniera (%)	3,9	4,0	3,2	3,8	2,6	2,6	3,5	6,8
N. anziani per bambino	3,0	2,3	2,6	3,0	3,6	4,1	3,0	3,8
Indice di vecchiaia	132,6	103,9	117,7	131,6	159,5	172,4	134,3	148,7
Indice di dipendenza	49,0	47,9	48,4	49,9	52,7	52,5	49,9	53,1

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT.


Anche i dati riguardanti i redditi imponibili per le persone fisiche mostrano una spiccata disparità tra Aree interne e i Poli. Al 2010, il reddito medio nei Poli si attesta sui € 23.153, un valore di poco inferiore a quello nazionale € 23.241, mentre nelle Aree interne va dai € 16.292 dei comuni ultraperiferici ai € 17.717 dei comuni intermedi. Il confronto con il 2005 mostra, tuttavia, un sostanziale e generale incremento dei valori dei redditi imponibili medi in tutte e sei le tipologie di comuni, a cui si accompagna anche una crescita della percentuale dei contribuenti sulla popolazione totale (cfr. tab. 3.4 e fig. 3.2).

**Tabella 3.4 – Distribuzione per tipologia di comune del reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF (2010).**

Classificazione comuni	Dichiaranti	Popolazione	Dich./pop. (%)	Importo Complessivo IRPEF (Euro)	(%)	Media/dich. (Euro)	Media/pop. (Euro)
<b>2010</b>							
<b>Polo</b>	224.516	546.419	41,09	5.198.277.556	35,9	23.153	9.513
<b>Polo intercomunale</b>	29.107	87.966	33,09	517.424.490	3,6	17.777	5.882
<b>Cintura</b>	117.464	317.418	37,01	2.327.199.328	16,1	19.812	7.332
<b>Intermedio</b>	216.104	630.668	34,27	3.828.684.613	26,4	17.717	6.071
<b>Periferico</b>	137.995	387.107	35,65	2.372.238.317	16,4	17.191	6.128
<b>Ultraperiferico</b>	15.507	41.817	37,08	252.633.973	1,7	16.292	6.041
<b>Calabria</b>	<b>740.693,0</b>	<b>2.011.395</b>	<b>36,82</b>	<b>14.496.458.277,0</b>	<b>100</b>	<b>19.571,5</b>	<b>7.207</b>
<b>Italia</b>	<b>30.748.297</b>	<b>60.626.442</b>	<b>50,7</b>	<b>714.615.396.506,0</b>	<b>-</b>	<b>23.241,0</b>	<b>11.787</b>
<b>2005</b>							
<b>Polo</b>	216.522	544.084	39,80	4.257.189.087	37,0	19.662	7.825
<b>Polo intercomunale</b>	29.633	85.709	34,57	422.303.225	3,7	14.251	4.927
<b>Cintura</b>	109.477	311.491	35,15	1.821.095.045	15,8	16.634	5.846
<b>Intermedio</b>	202.397	625.319	32,37	2.956.289.205	25,7	14.606	4.728
<b>Periferico</b>	131.950	393.965	33,49	1.857.166.538	16,1	14.075	4.714
<b>Ultraperiferico</b>	15.490	43.847	35,33	199.942.113	1,7	12.908	4.560
<b>Calabria</b>	<b>705.469</b>	<b>2.004.415</b>	<b>35,20%</b>	<b>€ 11.513.985.213</b>	<b>100</b>	<b>€ 16.321</b>	<b>€ 5.744</b>

Fonte: ns. elaborazioni su dati MEF.

Figura 3.2 – Reddito medio per tipologia comuni (2010, deviazioni standard)



Fonte: ns. elaborazioni su dati MEF.

### 2.3 Candidatura delle Aree interne della Calabria alla Strategia nazionale

La Regione Calabria intende aderire alla Strategia Nazionale per le Aree interne attraverso l'identificazione delle aree su cui concentrare gli interventi attraverso le due fasi del processo proposto dalla SNAI:

1. Analisi desk su dati di base (tipologie di aree e demografia) e dati, elaborati *ad hoc*, riguardanti i servizi dell'istruzione, della salute e della mobilità, le dotazioni agro-alimentari, turistiche, culturali e naturali (l'analisi è effettuata in collaborazione tra la Regione e il Comitato Tecnico della SNAI);
2. Incontri partenariali sul territorio di delegazione tecnica di Stato e Regioni con i Comuni e il partenariato socio-economico rilevante.

Sulla base della matrice per la selezione delle Aree Interne nell'ambito della SNAI (cfr. Appendice del documento tecnico collegato all'Accordo di Partenariato), sono state selezionate un primo gruppo di Aree da cui scegliere quella pilota per l'avvio della sperimentazione in Calabria. Il lavoro istruttorio è stato avviato nel 2014 attraverso attività di studio e approfondimento dei criteri e degli indicatori e completato a marzo 2015 (cfr. Allegato 1 e 2).

Così come previsto nelle modalità di attuazione delle Strategie, l'amministrazione regionale intende individuare l'area pilota per la sperimentazione nel più breve tempo possibile, attraverso l'interlocuzione e il confronto, in più fasi, con il Comitato Tecnico della Strategia Nazionale, che comprende il DPS e i Ministeri competenti a sviluppare i cosiddetti pre-requisiti (scuola, sanità, mobilità e connettività), in modo da stipulare l'Accordo di Programma Quadro entro la fine del 2015.

I documenti programmatici suggeriscono di selezionare quel territorio con maggiori possibilità di successo degli interventi. Al riguardo, la presenza su più ambiti di intervento (vocazione plurisettoriale) di potenzialità latenti in un determinato territorio può costituire un elemento di vantaggio comparato per quell'area per due ordini di ragioni: da un lato, perché è raro che un solo fattore possa innescare un processo di sviluppo rovesciando in tal modo lo scenario "tendenziale"; dall'altro, per l'opportunità di diversificare il rischio ciclico ove i settori non fossero fra loro correlati.

#### *2.4 Delimitazione dell'area-progetto e selezione degli interventi*

Sulla base dei documenti metodologici elaborati ai fini della definizione della Strategia nazionale, l'area-progetto deve essere composta da più comuni contigui di numerosità non predefinita, ma in grado di consentire il raggiungimento di un'appropriata "massa critica", affinché i progetti possano dispiegare effetti di scala significativa.

Le aree-progetto saranno individuate a partire da quelle candidate, ma senza alcun vincolo rigido di delimitazione. E', infatti, possibile prendere in considerazione anche altri comuni contigui, come, ad esempio, quelli classificati come "intermedi", purché collegati funzionalmente in termini di erogazione dei servizi essenziali, di difesa del suolo, di gestione delle risorse naturali, di movimenti giornalieri di popolazione o dei sistemi produttivi locali. Ciò implica una certa flessibilità in presenza di riconoscibili legami funzionali tra aree territoriali.

L'area-progetto identificata non necessariamente deve ricadere nella stessa partizione amministrativa: è anzi probabile che, in un certo numero di casi, l'area selezionata possa avere natura interprovinciale.

Per favorire legami funzionali con la programmazione dello sviluppo rurale la scelta delle aree terrà conto delle aree rurali individuate per l'applicazione del *Community-Led Local Development* (CLLD).

Si potrà partire anche dall'individuazione di un primo comune ritenuto "trainante", per potenzialità, dimensione, dinamicità socio-economica. Determinante sarà la presenza di attori pubblici e privati già attivi sul territorio che esprimano una *governance* locale basata sull'aggregazione di enti pubblici, soggetti privati e rappresentanze del terzo settore che evidenzino quantomeno la volontà di esprimere un'azione collettiva (associazioni di comuni, esperienze di co-progettazione locale, vivacità delle formazioni del terzo settore e della società civile, ecc.).

Il primo comune potrebbe assumere il ruolo di “soggetto promotore” perché saprebbe catalizzare e guidare un processo sviluppo di un’area più vasta. Verrebbero poi individuati i comuni confinanti con il primo che offrono comparabili opportunità di valorizzazione dei fattori latenti, procedendo a individuare selettivamente via via i seguenti, fino a comporre un’area di dimensione adeguata. Questo comune diventa anche il punto di riferimento per la ricerca delle soluzioni di associazionismo/collaborazione inter-comunale e/o di altri soggetti locali, che costituiscono uno dei pre-requisiti dei progetti Aree interne. La soglia di popolazione dell’area non viene definita a-priori ma dipenderà dalle caratteristiche dei territori e dalle strategie di sviluppo e miglioramento dei servizi collettivi. Indicativamente si può pensare ad aggregazioni comunali dell’ordine di 20-30 mila residenti.

La selezione dell’area-progetto non esaurisce il problema di scelta: in tali aree occorrerà selezionare i singoli progetti/interventi che daranno attuazione alla Strategia (e che potranno essere strutturati/selezionati attraverso procedure e strumenti di tipo differente).

Il grado di maturazione ed elaborazione progettuale del territorio rispetto ai fattori latenti di sviluppo potrà rivelarsi assai eterogeneo. Questa eterogeneità dovrebbe scongiurare fortemente il ricorso a bandi che, per loro natura, non favoriscono necessariamente l’idea migliore o più promettente. Di contro, più adatte appaiono procedure di selezione basate sulla valutazione di merito, anche comparativa, delle iniziative candidate. Potranno essere utilizzati, in alcuni casi, procedure di negoziazione competitiva e/o manifestazione di interesse per l’individuazione dei progetti.

Nella selezione dei progetti/interventi si dovranno, inoltre, considerare i collegamenti funzionali e progettuali delle aree di intervento con altre aree, non necessariamente interne all’area stessa, valutando con attenzione, caso per caso, se e come un progetto localizzato “fuori area” concorre al raggiungimento degli obiettivi. Fa parte della selezione dei progetti, inoltre, la conoscenza delle esperienze di sviluppo locale già realizzate o in corso nelle stesse aree.

### **3. La Strategia regionale per le Aree interne**

La Regione Calabria, parallelamente alla partecipazione alla SNAI, attuerà una propria Strategia per le Aree interne, in aderenza ai principi e agli obiettivi di quella nazionale, focalizzata su quattro ambiti di intervento:

- Tutela del territorio, servizi essenziali e comunità locali
- Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo del turismo sostenibile
- Mobilità sostenibile
- Manifattura, Artigianato, Produzioni agricole e agro-alimentari.

#### *Tutela del territorio, servizi essenziali e comunità locali*

L’obiettivo è di restituire alle comunità locali la tutela del territorio e di trasformare la tutela stessa in processi produttivi capaci di creare sviluppo, attraverso la realizzazione di azioni volte a riparare e a prevenire i danni idrogeologici, i danni causati dagli incendi, a preservare la biodiversità, ad aumentare le competenze dei cittadini sui settori indicati. Si intende favorire, in particolare, la realizzazione di servizi eco-sistemici legati all’energia, alle foreste, al cibo, nonché la co-produzione di servizi in grado di riconnettere nella filiera produttiva le aree che da consumatrici ne diventano produttrici. Si intende contribuire, inoltre, all’innalzamento dell’offerta dei servizi di base (istruzione, sanità e assistenza agli anziani, ai bambini e alla popolazione svantaggiata) e alla definizione di nuove forme di partenariato pubblico-privato per assicurare la complementarietà tra produzione

contestuale di beni pubblici (salute, ambiente, conoscenza) e privati (creazione di valore, scelte di consumo).

Gli obiettivi tematici prioritariamente correlati all'ambito sono: OT 5 - Clima e rischi ambientali; OT 6 - Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali; OT 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà; OT 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

Nello specifico, per quanto riguarda il FEASR, le priorità collegate all'ambito sono: Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali.

#### *Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo del turismo sostenibile*

L'obiettivo è di contribuire alla realizzazione di nuova e qualificata occupazione, al recupero del patrimonio artistico e abitativo, alla creazione di forme alternative e integrative di reddito per la popolazione locale, alla conoscenza presso un pubblico più ampio di territori che erano del tutto fuori dai grandi circuiti turistici. Nello stesso tempo, si intende promuovere un processo di attrazione della popolazione, favorendo l'integrazione con le popolazioni immigrate e la costituzione, da parte dei giovani locali, di iniziative imprenditoriali per la produzione e il commercio.

Gli obiettivi tematici prioritariamente correlati all'ambito sono: OT 3 - Competitività dei sistemi produttivi; OT 6 - Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali; OT 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà.

Nello dettaglio, per quanto concerne il FEASR, la priorità collegate all'ambito è la Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali.

#### *Mobilità sostenibile*

L'obiettivo è di favorire la mobilità sostenibile al fine di migliorare l'accesso ai servizi essenziali e la riduzione dell'isolamento. Si intende intervenire, prioritariamente, per rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne con i principali assi viari e ferroviari della Rete TEN-T e garantire servizi di mobilità collettiva per le persone svantaggiate.

Gli obiettivi tematici prioritariamente correlati all'ambito sono: OT 7 - Promuovere sistemi di trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.

Per quanto riguarda il FEASR, la priorità collegate all'ambito è la Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura.

#### *Manifattura, Artigianato, Produzioni agricole e agro-alimentari*

L'obiettivo è di valorizzare i "saperi locali" e l'elevata presenza di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità per contribuire alla creazione di nuove forme di occupazione e al mantenimento di un patrimonio di biodiversità locale che è la fonte principale di tali produzioni. Nello specifico, si prevede l'avvio di interventi di rivitalizzazione dell'artigianato tipico e di qualità e di stimolare la produzione artigianale e la micro impresa. Per quanto riguarda i sistemi agro-alimentari verranno favorite le

filieri corte, nuovi canali e strumenti di commercializzazione, vendita online, servizi per l'aumento ed il riconoscimento della qualità dei prodotti. Saranno agevolate, inoltre, forme partenariali, che richiedono una stretta cooperazione tra produzione primaria, trasformazione e commercializzazione.

Gli obiettivi tematici prioritariamente correlati all'ambito sono: OT 3 - Competitività dei sistemi produttivi; OT 8 - Promuovere l'occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; OT 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà.

Nello specifico, per quanto riguarda il FEASR, le priorità collegate all'ambito sono: Priorità 2 – Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricolo, il benessere degli animali e la gestione del rischio nel settore agricolo; Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali.

La Strategia regionale sarà articolata in progetti per le singole Aree interne e progetti di sistema su servizi essenziali.

La Regione Calabria, inoltre, riconoscendo la funzione e il valore dei servizi eco-sistemici prodotti in queste aree (qualità dell'area, biodiversità, ecc.), che sono cruciali per il benessere degli individui e la sostenibilità dei territori, si impegnerà a definire una legislazione *ad hoc* per le Aree interne che garantisca la coesione territoriale, la riduzione della perifericità e l'inversione dei fenomeni di spopolamento e di uso inefficiente del territorio. Potranno essere previste, ad esempio, misure come sgravi fiscali, incentivi per favorire l'insediamento di nuova popolazione e il recupero del patrimonio abitativo, dei terreni e delle case rurali non utilizzati; patti di collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva per il recupero, la manutenzione e la gestione di beni comuni.

### *3.1 L'attuazione della Strategia regionale: selezione delle aree, percorso e strumenti*

Come per la partecipazione alla Strategia nazionale anche per l'attuazione della Strategia regionale per le Aree Interne, la Regione Calabria intende concentrare gli interventi in quei territori caratterizzati dalla prevalenza di comuni classificati come "periferici" ed "ultra-periferici", secondo la classificazione proposta dal DPS, e che mostrano un trend consolidato di spopolamento o uguale e/o superiore al 10% nel corso degli ultimi 30 anni (cfr. allegato 1).

Gli ambiti territoriali individuati sono: Pollino occidentale, Pollino orientale, Sila orientale, Valle dell'Oliva, Presila catanzarese, Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, Area grecanica. La mappa degli ambiti territoriali costituisce un riferimento forte ma che potrà essere rivisto a seguito degli approfondimenti e delle analisi sul campo.

A partire da questa mappa saranno individuate le aree-progetto che potranno prevedere interventi, in casi specifici, anche in altri comuni territorialmente contigui (periferici, ultraperiferici e intermedi), per ragioni di ordine progettuale di tipo funzionale.

Per quanto riguarda l'attuazione, si attiverà una fase di confronto con i territori delle Aree interne, per definire — nell'ambito di una procedura di co-progettazione — specifici Piani di Azione Territoriale e Settoriale.

La definizione dei Piani di Azione seguirà un approccio negoziale che si sviluppa in cinque fasi:

1. *Preparazione* - predisposizione di linee guida sulle modalità e procedure di attuazione; attivazione di incontri territoriali e di promozione; creazione di una piattaforma web dedicata alla Strategia per favorire la consultazione di dati/informazioni e la partecipazione dei cittadini delle Aree interne.
2. *Strategia* - l'elaborazione della strategia d'area sarà supportata in ogni area da un team dedicato messo a disposizione dalla Regione Calabria (cfr. par. 4.2). Il documento strategico riguarderà i seguenti aspetti: identificazione dell'area-progetto e analisi di contesto; selezione delle priorità strategiche; definizione dello scenario desiderato, dei risultati attesi, delle azioni e degli indicatori;
3. *Co-Progettazione* - gli interventi saranno definiti secondo una procedura di co-progettazione tra la Regione Calabria ed i partenariati istituzionali locali (sovracomunali). I progetti dovranno essere individuati sulla base: (a) della capacità progettuale dei territori, orientata ed assistita dall'amministrazione regionale; (b) dal rispetto di condizionalità e requisiti, relativi sia alla qualità progettuale che all'assetto istituzionale ed organizzativo locale, che saranno fissati dalla Regione Calabria. La Regione, in accordo con i territori, potrà attivare progetti di sistema sui servizi essenziali che interesseranno più aree. Questa fase si concluderà con la predisposizione di Piani di Azione Territoriale e Settoriale.
4. *Attuazione* - Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse messe in campo ed evitare ritardi nell'attuazione, saranno definite apposite misure di accompagnamento e assistenza ai territori interessati dalla Strategia e potranno essere previste forme di gestione accentrata degli interventi (es. centrali di committenza, utilizzo di organismi intermedi, ecc.). Il complesso degli interventi troverà riconoscimento formale in appositi Accordi di Programma fra Enti locali e Regione. IN particolare, si prevede di costituire un *Investimento Territoriale Integrato - ITI Aree Interne*, di valenza regionale, in cui far confluire le risorse finanziarie della Strategia. All'interno di questo ITI generale saranno predisposti gli ITI d'area.
5. *Monitoraggio e Valutazione* - I Piani di Azione Territoriale e Settoriale saranno oggetto di una forte azione di monitoraggio e valutazione al fine di garantire l'analisi del rispetto dei tempi previsti e il raggiungimento dei risultati attesi. A questo fine, è indispensabile definire con chiarezza i risultati attesi in un orizzonte temporale dato che non deve necessariamente coincidere con le scadenze dei fondi strutturali, purché siano fissati obiettivi intermedi perseguibili, monitorati, verificabili. E' altresì importante che i progetti di sviluppo siano affiancati da momenti valutativi (anche di auto-valutazione). La piattaforma web renderà disponibili le informazioni sull'avanzamento dei progetti e sui cambiamenti intervenuti a livello di servizi essenziali.

#### **4. La struttura strategica e operativa**

##### **4.1 Comitato tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne**

Le attività da svolgere a livello regionale richiedono un forte coordinamento e un impegno continuo nel tempo. Pertanto, l'Amministrazione regionale provvederà ad istituire un "Comitato tecnico per l'attuazione della Strategia per le Aree interne" che avrà, in generale, i seguenti compiti:

- proporre indirizzi strategici da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio Regionale in merito all'attuazione della Strategia Regionale per le Aree Interne e alla partecipazione a quella Nazionale;

- definire le modalità organizzative e procedurali per assicurare l'attuazione degli interventi per le Aree interne;
- assicurare l'integrazione delle fonti finanziarie (FESR, FSE, FEASR, FSC e Bilancio ordinario);
- definire le modalità di confronto e di collaborazione con il partenariato istituzionale ed economico sociale;
- stabilire orientamenti per il miglioramento continuo (organizzativo, *capacity building*, formazione, comunicazione) delle *performance* delle strutture che saranno impegnate nell'attuazione degli interventi;
- definire gli aspetti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Il Comitato tecnico è coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ed è composto da:

- Autorità di Gestione del PO Calabria 2014/2020;
- Autorità di Gestione del PO FEASR Calabria 2014/2020;
- Dirigente Generale Dipartimento Presidenza
- Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali
- Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura
- Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
- Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
- Dirigente Generale Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Cultura e Istruzione
- Dirigente Generale Dipartimento Ambiente e Territorio
- Direttore del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione e degli Investimenti Pubblici - NRVVIP.

Il Comitato sarà supportato da un apposito gruppo di lavoro con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione.

### **5. Le risorse finanziarie e l'integrazione tra fondi**

Considerata la valenza economica e sociale dell'intervento pubblico per le Aree interne, la Regione prevede un impegno integrato a valere sui tre fondi comunitari (FESR, FSE e FEASR) per un importo non inferiore a 200 milioni di euro. Eventuali ulteriori risorse potranno essere individuate nell'ambito degli stanziamenti afferenti al FSC e al PAC (per la parte riguardante la mobilità sostenibile).

Tali risorse saranno ripartite tra le seguenti macro tipologie di interventi:

- interventi di tipo pilota di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base;
- progetti di sviluppo locale focalizzati sui temi di: tutela del territorio e comunità locali; valorizzazione delle risorse territoriali e del turismo sostenibile; sistemi agro-alimentari e sviluppo locale; risparmio energetico ed energia rinnovabile; saper fare e artigianato;
- interventi diffusi volti a riparare e a prevenire i danni idrogeologici e i rischi di incendi, nonché a preservare la biodiversità.

Le risorse finanziarie del PO destinate alla Strategia per le Aree Interne proverranno dagli Assi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12.



## **Allegato 1 – Identificazione delle Aree interne della Calabria**

### **1. Il metodo proposto dal DPS per l'individuazione delle Aree interne**

Nell'ambito della programmazione della Politica di Coesione per il periodo 2014-2020 è stata elaborata dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - DPS una Strategia Nazionale per le Aree Interne.

L'individuazione dei territori oggetto di questa Strategia parte da una lettura policentrica del territorio Italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.

Il carattere di "centro di offerta di servizi" – così come descritto nella nota metodologica per la definizione delle Aree interne elaborata dal DPS – è riservato solo ed esclusivamente a quei comuni, o aggregati di comuni confinanti, in grado di offrire simultaneamente:

- tutta l'offerta scolastica secondaria;
- ospedali sedi di DEA di I livello;
- e stazioni ferroviarie Platinum, Gold o Silver.

L'ipotesi portante è quella che identifica in prima istanza la natura di Area Interna nella "lontananza" dai servizi essenziali.

La metodologia proposta si sostanzia in due fasi principali:

1. individuazione dei poli, secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali;
2. classificazione dei restanti comuni in 4 fasce: aree peri-urbane; aree intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche, in base alle distanze dai poli misurate in tempi di percorrenza.


La mappatura finale risulta quindi principalmente influenzata da due fattori: i criteri con cui selezionare i centri di offerta di servizi e la scelta delle soglie di distanza per misurare il grado di perifericità delle diverse aree. A tale proposito, la classificazione dei comuni è stata ottenuta sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo.

Nel dettaglio, i Comuni identificati come Aree interne, sono classificati in base alle distanze dai Poli misurate in tempi di percorrenza in tre fasce: Aree intermedie (tempi di percorrenza compresi tra 20 e 40 minuti); Aree periferiche (tra 40 e 75 minuti) e Aree ultra periferiche (oltre 75 minuti). Viene definita poi un'altra categoria a cavallo tra i Poli e le Aree interne, detta Cintura caratterizzata da un indicatore di accessibilità inferiore ai 20 minuti (cfr figura 1.1)<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Per maggiori informazioni riguardo la metodologia utilizzata dal DPS si rimanda al seguente documento *Le Aree interne: di quali territori parliamo? Nota esplicitiva sul metodo di classificazione delle aree*.

**Figura 1.1 – Classificazione delle diverse Aree secondo livelli di perifericità (metodologia DPS)**



I diversi livelli di distanza/perifericità richiedono sforzi specifici di *policy*, quella ordinaria per ripensare l’organizzazione dei servizi (ad esempio, scuole e sanità) anche sui territori più lontani, spesso montagnosi, ma anche quella aggiuntiva, che per le sue caratteristiche (condizionalità; *governance* multi-livello; partecipazione e legame al risultato) può agire da fattore che induce al cambiamento.

## 2. Identificazione delle Aree interne in Calabria attraverso l’utilizzo della metodologia DPS e i trend di spopolamento


L’applicazione della metodologia elaborata dal DPS al territorio calabrese restituisce una geografia della Calabria in cui prevalgono i comuni classificati come Aree interne, 323 pari quasi all’80% del totale (la media nazionale è del 52%), cui fa capo poco più della metà della popolazione calabrese, con una forte incidenza dei comuni periferici e ultraperiferici (40%; 22,5% a livello nazionale. La tabella 2.1 e la figura 2.1 mostrano la distribuzione della numerosità dei comuni nelle sei tipologie adottate dal DPS: costituiscono “Aree interne” i comuni intermedi, periferici e ultraperiferici; mentre i rimanenti comuni – classificati come poli, poli intercomunali e cintura – compongono la macro-tipologia “Centri”.

**Tabella 2.1 – Principali caratteristiche dei comuni calabresi classificati secondo la metodologia proposta dal DPS.**

Classificazione comuni	Numero comuni	%	Altitudine media	Popolazione 2011	%	Superficie (Kmq)	%
Polo	8	2,0	174	531.114	27,11	849	5,58
Polo intercomunale	4	0,98	286	85.454	4,36	518	3,40
Cintura	74	18,09	390	309.182	15,78	1.933	12,70
Intermedio	161	39,36	380	613.269	31,30	5.463	35,89
Periferico	140	34,23	472	379.327	19,36	5.157	33,88
Ultraperiferico	22	5,38	561	40.704	2,08	1.301	8,55
<b>Totale</b>	<b>409</b>	<b>100</b>	<b>418</b>	<b>1.959.050</b>	<b>100</b>	<b>15.222</b>	<b>100</b>

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT.

**Figura 2.1 – La geografia dei comuni calabresi secondo la classificazione del DPS.**



Ai fini della partecipazione della Calabria alla Strategia Nazionale per le Aree Interne e all’attuazione della Strategia Regionale per le Aree Interne, si è deciso di concentrare gli interventi negli ambiti territoriali caratterizzati da comuni classificati come “periferici” e “ultra-periferici” che mostrano un trend consolidato di spopolamento uguale e/o superiore al 10% nel corso degli ultimi 30 anni (cfr. fig. 2.2.).

A partire da questa mappa saranno individuate le aree-progetto che potranno prevedere interventi, in casi specifici, anche in altri comuni territorialmente contigui (periferici, ultraperiferici e intermedi), per ragioni di ordine progettuale di tipo funzionale.





**3. Elenco dei comuni ricadenti nei territori di intervento della Strategia Nazionale e Regionale per le Aree interne**

Comune	Prov	Classificazione DPS	Popolazione residente al Censimento		Var. 81-11 (V.a.)	Var. 81-11 (%)	Superficie totale (Km <sup>2</sup> )	Densità abitativa (abitanti per Km <sup>2</sup> )
			1981	2011				
Aiello Calabro	CS	E - Periferico	2.852	1.907	-945	-33,1	38,51	49,52
Aieta	CS	F - Ultraperiferico	1.220	839	-381	-31,2	48,30	17,37
Albidona	CS	E - Periferico	2.171	1.463	-708	-32,6	64,67	22,62
Alessandria del Carretto	CS	F - Ultraperiferico	1.156	530	-626	-54,2	41,12	12,89
Bianchi	CS	E - Periferico	1.693	1.367	-326	-19,3	33,32	41,03
Bocchigliero	CS	F - Ultraperiferico	3.361	1.479	-1.882	-56,0	98,82	14,97
Bonifati	CS	F - Ultraperiferico	3.757	2.912	-845	-22,5	33,85	86,03
Buonvicino	CS	F - Ultraperiferico	3.095	2.354	-741	-23,9	30,60	76,94
Calopezzati	CS	E - Periferico	1.500	1.293	-207	-13,8	22,57	57,28
Caloveto	CS	E - Periferico	1.866	1.283	-583	-31,2	24,96	51,39
Campana	CS	F - Ultraperiferico	3.496	1.962	-1.534	-43,9	104,65	18,75
Canna	CS	F - Ultraperiferico	1.258	785	-473	-37,6	20,37	38,54
Cariati	CS	E - Periferico	10.089	8.644	-1.445	-14,3	28,82	299,90
Carpanzano	CS	E - Periferico	645	300	-345	-53,5	14,27	21,02
Castroregio	CS	E - Periferico	793	345	-448	-56,5	42,06	8,20
Cerchiara di Calabria	CS	E - Periferico	3.458	2.467	-991	-28,7	81,97	30,10
Cropalati	CS	E - Periferico	1.527	1.097	-430	-28,2	33,70	32,55
Fagnano Castello	CS	E - Periferico	5.206	3.949	-1.257	-24,1	29,67	133,08
Grisolia	CS	F - Ultraperiferico	2.642	2.310	-332	-12,6	51,75	44,64
Lago	CS	E - Periferico	3.893	2.689	-1.204	-30,9	49,96	53,83
Laino Borgo	CS	E - Periferico	2.599	2.027	-572	-22,0	57,08	35,51
Longobucco	CS	F - Ultraperiferico	6.497	3.479	-3.018	-46,5	212,26	16,39
Maierà	CS	F - Ultraperiferico	1.550	1.231	-319	-20,6	17,78	69,23
Malvito	CS	E - Periferico	2.315	1.867	-448	-19,4	38,24	48,83
Mandatoriccio	CS	E - Periferico	3.241	2.900	-341	-10,5	37,32	77,71
Montegiordano	CS	E - Periferico	2.723	1.988	-735	-27,0	35,88	55,41
Nocera	CS	F - Ultraperiferico	783	422	-361	-46,1	34,05	12,39
Oriolo	CS	E - Periferico	3.616	2.386	-1.230	-34,0	85,60	27,87
Orsomarso	CS	F - Ultraperiferico	1.993	1.338	-655	-32,9	90,41	14,80
Paludi	CS	E - Periferico	2.048	1.134	-914	-44,6	41,74	27,17
Panettieri	CS	E - Periferico	461	345	-116	-25,2	14,67	23,52
Papasidero	CS	F - Ultraperiferico	1.311	808	-503	-38,4	55,22	14,63
Pietrapaola	CS	E - Periferico	1.344	1.173	-171	-12,7	52,82	22,21
Plataci	CS	E - Periferico	1.240	830	-410	-33,1	49,41	16,80
Sanginetto	CS	F - Ultraperiferico	1.513	1.337	-176	-11,6	27,51	48,60
San Giovanni in Fiore	CS	E - Periferico	20.179	17.912	-2.267	-11,2	282,53	63,40
San Lorenzo Bellizzi	CS	F - Ultraperiferico	1.322	746	-576	-43,6	40,63	18,36
San Pietro in Amantea	CS	E - Periferico	745	534	-211	-28,3	9,84	54,24
Santa Domenica Talao	CS	F - Ultraperiferico	1.419	1.272	-147	-10,4	36,12	35,22
Sant'Agata di Esaro	CS	E - Periferico	2.556	1.990	-566	-22,1	47,63	41,78
Scala Coeli	CS	F - Ultraperiferico	2.108	1.141	-967	-45,9	67,50	16,90
Scigliano	CS	E - Periferico	2.014	1.308	-706	-35,1	17,46	74,90
Serra d'Aiello	CS	E - Periferico	918	549	-369	-40,2	4,51	121,68
Terravecchia	CS	E - Periferico	1.755	1.019	-736	-41,9	20,12	50,64
Vaccarizzo Albanese	CS	E - Periferico	1.492	1.184	-308	-20,6	8,53	138,74
Verbicaro	CS	F - Ultraperiferico	4.711	3.212	-1.499	-31,8	32,64	98,40
Amaroni	CZ	E - Periferico	2.542	1.885	-657	-25,8	9,88	190,73
Andali	CZ	E - Periferico	1.261	795	-466	-37,0	17,87	44,49

Comune	Prov	Classificazione DPS	Popolazione residente al Censimento		Var. 81-11 (V.a.)	Var. 81-11 (%)	Superficie totale (Km <sup>2</sup> )	Densità abitativa (abitanti per Km <sup>2</sup> )
			1981	2011				
Argusto	CZ	E - Periferico	627	529	-98	-15,6	6,88	76,90
Badolato	CZ	E - Periferico	4.006	3.183	-823	-20,5	37,07	85,87
Belcastro	CZ	E - Periferico	1.908	1.400	-508	-26,6	53,56	26,14
Cardinale	CZ	E - Periferico	3.379	2.334	-1.045	-30,9	30,12	77,49
Carlopoli	CZ	E - Periferico	1.958	1.622	-336	-17,2	16,41	98,83
Cenadi	CZ	E - Periferico	916	598	-318	-34,7	11,92	50,19
Centrache	CZ	E - Periferico	871	415	-456	-52,4	7,96	52,15
Chiaravalle Centrale	CZ	E - Periferico	7.216	5.883	-1.333	-18,5	23,83	246,92
Cicala	CZ	E - Periferico	1.125	1.008	-117	-10,4	9,28	108,57
Conflenti	CZ	E - Periferico	2.151	1.437	-714	-33,2	29,34	48,98
Decollatura	CZ	E - Periferico	4.082	3.252	-830	-20,3	50,83	63,98
Gagliato	CZ	E - Periferico	946	524	-422	-44,6	7,04	74,46
Gasperina	CZ	E - Periferico	3.026	2.160	-866	-28,6	6,78	318,50
Guardavalle	CZ	E - Periferico	5.712	4.752	-960	-16,8	60,27	78,85
Isca sullo Ionio	CZ	E - Periferico	2.038	1.614	-424	-20,8	23,56	68,52
Marcedusa	CZ	E - Periferico	820	425	-395	-48,2	15,68	27,10
Olivadi	CZ	E - Periferico	903	587	-316	-35,0	7,17	81,88
Palermiti	CZ	E - Periferico	1.610	1.275	-335	-20,8	18,38	69,35
Petrizzi	CZ	E - Periferico	1.670	1.167	-503	-30,1	21,90	53,29
Petronà	CZ	E - Periferico	3.221	2.685	-536	-16,6	45,79	58,64
San Sostene	CZ	E - Periferico	1.493	1.311	-182	-12,2	32,49	40,36
Santa Caterina dello Ionio	CZ	E - Periferico	2.788	2.142	-646	-23,2	40,69	52,64
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	CZ	E - Periferico	3.085	2.072	-1.013	-32,8	21,43	96,67
San Vito sullo Ionio	CZ	E - Periferico	2.575	1.830	-745	-28,9	17,17	106,57
Serrastretta	CZ	E - Periferico	3.921	3.249	-672	-17,1	41,65	78,01
Torre di Ruggiero	CZ	E - Periferico	2.075	1.131	-944	-45,5	25,37	44,58
Zagarise	CZ	E - Periferico	1.953	1.733	-220	-11,3	49,33	35,13
Bagaladi	RC	E - Periferico	1.523	1.082	-441	-29,0	30,02	36,04
Bivongi	RC	E - Periferico	2.001	1.398	-603	-30,1	25,35	55,16
Bova	RC	F - Ultraperiferico	1.175	461	-714	-60,8	46,94	9,82
Bruzzano Zeffirio	RC	E - Periferico	1.950	1.211	-739	-37,9	20,74	58,38
Camini	RC	E - Periferico	959	715	-244	-25,4	17,41	41,07
Cardeto	RC	E - Periferico	3.220	1.822	-1.398	-43,4	37,27	48,89
Cosoleto	RC	E - Periferico	1.382	916	-466	-33,7	34,37	26,65
Ferruzzano	RC	E - Periferico	954	745	-209	-21,9	19,11	38,99
Giffone	RC	E - Periferico	2.646	1.946	-700	-26,5	14,72	132,21
Mammola	RC	E - Periferico	4.561	2.971	-1.590	-34,9	81,07	36,65
Melicuccà	RC	E - Periferico	1.436	1.001	-435	-30,3	17,40	57,52
Molochio	RC	E - Periferico	3.201	2.643	-558	-17,4	37,45	70,58
Montebello Ionico	RC	E - Periferico	7.567	6.242	-1.325	-17,5	56,45	110,57
Oppido Mamertina	RC	E - Periferico	6.465	5.406	-1.059	-16,4	58,88	91,82
Palizzi	RC	E - Periferico	3.047	2.297	-750	-24,6	52,62	43,65
Pazzano	RC	E - Periferico	1.157	640	-517	-44,7	15,57	41,11
Roccaforte del Greco	RC	F - Ultraperiferico	1.186	550	-636	-53,6	43,86	12,54
Roghudi	RC	F - Ultraperiferico	1.868	1.172	-696	-37,3	46,92	24,98
San Giorgio Morgeto	RC	E - Periferico	4.046	3.158	-888	-21,9	35,40	89,21
San Lorenzo	RC	E - Periferico	4.299	2.685	-1.614	-37,5	64,52	41,61
Santa Cristina d'Aspromonte	RC	E - Periferico	1.297	1.017	-280	-21,6	23,41	43,44
Sant'Alessio in Aspromonte	RC	E - Periferico	639	323	-316	-49,5	3,99	80,90
Santo Stefano in	RC	E - Periferico	1.878	1.247	-631	-33,6	17,80	70,07

Comune	Prov	Classificazione DPS	Popolazione residente al Censimento		Var. 81-11 (V.a.)	Var. 81-11 (%)	Superficie totale (Km <sup>2</sup> )	Densità abitativa (abitanti per Km <sup>2</sup> )
			1981	2011				
Aspromonte								
Scido	RC	E - Periferico	1.291	976	-315	-24,4	17,53	55,68
Serrata	RC	E - Periferico	1.087	914	-173	-15,9	22,06	41,43
Staiti	RC	E - Periferico	742	279	-463	-62,4	16,31	17,11
Stilo	RC	E - Periferico	3.023	2.687	-336	-11,1	78,11	34,40
Terranova Sappo Minulio	RC	E - Periferico	668	549	-119	-17,8	9,12	60,19
Varopodio	RC	E - Periferico	3.126	2.223	-903	-28,9	29,12	76,33
Caccuri	KR	E - Periferico	2.098	1.695	-403	-19,2	61,38	27,62
Carfizzi	KR	E - Periferico	1.353	745	-608	-44,9	20,73	35,95
Castelsilano	KR	E - Periferico	1.448	1.034	-414	-28,6	40,06	25,81
Cerenza	KR	E - Periferico	1.378	1.215	-163	-11,8	21,97	55,31
Cirò	KR	E - Periferico	5.318	3.125	-2.193	-41,2	71,05	43,99
Melissa	KR	E - Periferico	4.286	3.529	-757	-17,7	51,63	68,35
Mesoraca	KR	E - Periferico	9.160	6.718	-2.442	-26,7	94,79	70,87
Pallagorio	KR	E - Periferico	1.859	1.337	-522	-28,1	44,48	30,06
Petilia Policastro	KR	E - Periferico	10.893	9.267	-1.626	-14,9	98,35	94,22
San Nicola dell'Alto	KR	E - Periferico	1.721	898	-823	-47,8	7,85	114,37
Santa Severina	KR	E - Periferico	2.621	2.262	-359	-13,7	52,31	43,24
Savelli	KR	F - Ultraperiferico	2.318	1.321	-997	-43,0	48,92	27,00
Umbriatico	KR	F - Ultraperiferico	1.524	929	-595	-39,0	73,36	12,66
Verzino	KR	F - Ultraperiferico	2.920	1.979	-941	-32,2	45,63	43,37
Acquaro	VV	E - Periferico	3.293	2.448	-845	-25,7	25,25	96,95
Arena	VV	E - Periferico	2.338	1.532	-806	-34,5	34,32	44,64
Brognaturo	VV	E - Periferico	803	670	-133	-16,6	25,69	26,08
Fabrizia	VV	E - Periferico	3.344	2.373	-971	-29,0	40,00	59,32
Filadelfia	VV	E - Periferico	8.495	5.638	-2.857	-33,6	31,50	178,96
Mongiana	VV	E - Periferico	988	796	-192	-19,4	18,41	43,24
Nardodipace	VV	F - Ultraperiferico	2.065	1.384	-681	-33,0	33,30	41,56
Serra San Bruno	VV	E - Periferico	8.374	6.850	-1.524	-18,2	40,57	168,83
Simbario	VV	E - Periferico	1.433	956	-477	-33,3	20,83	45,89
Vallelonga	VV	E - Periferico	839	682	-157	-18,7	17,64	38,66

## **Allegato 2. La selezione dell'area pilota regionale da candidare sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne**

### **1. Il percorso della Regione Calabria**

La selezione dell'area pilota per la sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) in Calabria avviene attraverso l'interlocuzione e il confronto, in più fasi, tra la Regione Calabria e il Comitato Tecnico della Strategia, che comprende il DPS e i Ministeri competenti a sviluppare i cosiddetti pre-requisiti (scuola, sanità, mobilità).

Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria ha avviato, nel mese di dicembre 2013, le attività finalizzate all'individuazione dell'area, coinvolgendo gli altri Dipartimenti regionali, *in primis* quelli con competenza sui servizi collettivi oggetto dei pre-requisiti.

Il 18 dicembre 2013, si è tenuto un incontro con la Coordinatrice della Strategia nazionale, nel corso del quale sono stati illustrati i passaggi da compiere per la selezione delle Aree interne oggetto della sperimentazione. Nel dettaglio, è stato evidenziato che la sperimentazione sarà avviata inizialmente su una sola area pilota, da selezionare attraverso una prima fase di analisi *desk* (variabili di contesto, organizzazione dei servizi collettivi, ecc.), a cui dovrà fare seguito un'accurata indagine sul campo, finalizzata ad individuare: capitale sociale esistente, capacità degli attori locali di aggregare le preferenze attorno a progetti di sviluppo e capacità progettuale.

E' stato, inoltre, ribadito che:

- l'attuazione della strategia di sviluppo e delle azioni previste per l'area prescelta avverrà attraverso la stipula di un APQ, in cui Ministeri e Regione si impegnano a garantire interventi per il miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi di base (sanità, istruzione, mobilità e connettività) e i Comuni assumono impegni per la gestione associata di alcuni servizi;
- l'intervento in favore delle aree interne dovrà essere multi-fondo;
- la strategia di sviluppo per l'area pilota sarà oggetto di monitoraggio e valutazioni in itinere e, in caso di andamento positivo del progetto, si potrà pensare di estendere la sperimentazione ad altre due o tre aree della regione.

Il 18 febbraio 2014, nel corso dell'incontro con il Comitato Tecnico della SNAI, tenutosi a Roma presso la sede del DPS, l'Amministrazione regionale ha illustrato una prima mappa contenente un gruppo di Aree interne, composte da comuni geograficamente contigui, da cui poter selezionare l'area pilota da candidare alla sperimentazione.

Nel dettaglio, per l'individuazione delle aree si è deciso di dare priorità a quei territori che presentano una prevalenza di comuni classificati come "periferici" e "ultra-periferici", caratterizzati da un trend consolidato di spopolamento.

Per la selezione delle aree si è tenuto, poi, conto: delle potenzialità dei territori in riferimento ai cinque ambiti di intervento individuati dalla SNAI, all'interno dei quali devono ricadere i progetti di sviluppo locale<sup>7</sup>; dei programmi e progetti di sviluppo locale in corso; e delle forme di associazioni tra comuni.

Nel corso dell'incontro, è stato richiesto alla Regione di ridurre il numero delle aree per l'avvio dell'analisi, da parte del Comitato Tecnico, sui servizi essenziali e l'organizzazione della visita di studio.

---

<sup>7</sup> Tutela attiva del territorio, valorizzazione del capitale naturale/culturale e del turismo, valorizzazione dei sistemi agro-alimentari, attivazione di filiere delle energie rinnovabili, saper fare e artigiano.

Nei mesi successivi, sono stati condotti approfondimenti tematici e analisi di dettaglio che hanno portato l'Amministrazione regionale ad individuare i seguenti quattro ambiti territoriali da cui selezionare l'area pilota da candidare sulla Strategia.

La delimitazione delle aree proposta non ha carattere definitivo. Essa potrà variare (restringersi o ampliarsi), a seguito degli approfondimenti, che saranno condotti attraverso l'analisi desk e di campo, e l'interlocuzione con gli attori locali. In particolare, è possibile prendere in considerazione anche altri comuni, come, ad esempio, quelli classificati come "intermedi", purché collegati funzionalmente in termini di erogazione dei servizi essenziali, di difesa del suolo, di gestione delle risorse naturali, di movimenti giornalieri di popolazione o dei sistemi produttivi locali.

Di seguito, sono descritte brevemente le principali caratteristiche delle aree selezionate.

- **Area della Sila-Presila crotonese e cosentina.** L'area comprende una parte del Parco Nazionale della Sila ed è caratterizzata dalla presenza di un vasto patrimonio boschivo. Le risorse paesaggistiche e ambientali, insieme alle attività legate all'agricoltura, all'allevamento e all'artigianato artistico rappresentano i principali *asset* sui cui poter costruire un progetto di sviluppo per l'area. L'area comprende borghi di particolare valenza e interesse storico, paesaggistico e culturale, tra cui quello di Santa Severina, che fa parte del club dei "borghi più belli d'Italia". Il territorio ospita, in diverse aree, la "comunità albanese" di Calabria. Anche in questo caso, come in quello dei greci di Calabria, sono in atto diverse iniziative a tutela e valorizzazione della lingua e cultura albanese.
- **Area del Reventino-Savuto.** Situata a metà tra le due Province di Catanzaro e Cosenza, comprende 14 comuni. Tra le quattro aree individuate, il Reventino-Savuto è il territorio più "forte" dal punto di vista produttivo, con specializzazioni nel settore manifatturiero e nell'editoria. Diversi comuni dell'area hanno partecipato al bando del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ricevendo finanziamenti per i piani di accoglienza ai rifugiati.
- **Area del versante Ionico-Serre.** Situata a cavallo tra le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia, l'area comprende 14 comuni. Nel territorio selezionato sono presenti importanti attrattori culturali e religiosi, tra cui: le Ferriere borboniche, la Certosa di Serra San Bruno e la Cattolica di Stilo. L'area comprende diversi borghi di particolare valenza e interesse storico, paesaggistico e culturale, nonché i comuni che per primi hanno sperimentato forme innovative di accoglienza dei migranti in Calabria (Riace, Badolato, ecc.). Anche in questo territorio, nel periodo di programmazione 2007-2013, sono stati sperimentati diversi progetti di sviluppo locale attraverso la progettazione territoriale integrata.
- **Area Grecanica.** L'area, situata nella Provincia di Reggio Calabria, è caratterizzata da un'alta vulnerabilità idrogeologica. Il territorio ha sperimentato diverse forme di associazionismo tra i comuni nel tempo, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali (identità grecanica). L'area comprende diversi borghi di particolare valenza e interesse storico, paesaggistico e culturale, tra cui quello di Bova, che aderisce al club dei "borghi più belli d'Italia" e ha ricevuto, di recente, la "bandiera arancione", marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano rivolto alle piccole località dell'entroterra che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Tra le esperienze di sviluppo locale più recenti rientrano le iniziative promosse dal GAL Area Grecanica e i progetti finanziati, nel ciclo di programmazione 2007-2013, attraverso il Programma Integrato di Sviluppo Regionale "Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria".

Nel corso del mese di luglio del 2015, con la partecipazione del Comitato Tecnico della SNAI, sono state effettuate le visite sul campo finalizzate a verificare, sulle Aree individuate: presenza di

leadership politica e istituzionale, capacità degli attori locali di aggregare le preferenze attorno a progetti di sviluppo e capacità progettuale e di gestione.

I prossimi passaggi da compiere entro la fine del 2015 nel processo di selezione dell'Area pilota da candidare sulla Strategia sono elencati di seguito:

- Selezione dell'Area pilota sulla base dei risultati delle fasi di analisi a tavolino e sul campo;
- Definizione dell'APQ riguardante l'Area-progetto individuata.

## 2. Le caratteristiche delle Aree selezionate da candidare alla sperimentazione

### Area della Sila-Presila crotonese e cosentina



Popolazione (2011): 28.909  
 Numero comuni: 19  
 Superficie area: 1.507,8 Km<sup>2</sup>  
 Variazione popolazione (81-11): -36%  
 Caratteristiche:

- Tutela del territorio e comunità locali: patrimonio boschivo
- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: aree protette (Parco della Sila), comunità albanese, Castello di Santa Severina, borghi.
- Sistemi agro-Alimentari e sviluppo locale: allevamento ed olivo.
- Saper fare e artigianato: artigianato artistico (tessuti e ricami)

L'ambito territoriale ricomprende 19 comuni geograficamente contigui, classificati come periferici e ultraperiferici, che ricadono in due differenti territori provinciali (Cosenza e Crotona). Si tratta dell'area, tra quelle selezionate, che mostra la tendenza più preoccupante di caduta della popolazione, con una variazione degli abitanti, tra il 1981 e il 2011, pari al -36% e la più bassa densità abitativa.


**Tabella 1 – Area della Sila-Presila crotonese e cosentina: superficie, altitudine e popolazione residente (2011).**

Comune	Classificazione DPS	Altitudine	Superficie (Km <sup>2</sup> )		Popolazione residente		Densità ab./km <sup>2</sup>
			v.a.	%	v.a.	%	
Bocchigliero	F - Ultraperiferico	870	98,8	0,6	1.479	0,1	15,0
Caloveto	E - Periferico	385	25,0	0,2	1.283	0,1	51,4
Campana	F - Ultraperiferico	612	104,6	0,7	1.962	0,1	18,7
Cropalati	E - Periferico	384	33,7	0,2	1.097	0,1	32,6
Longobucco	F - Ultraperiferico	784	212,3	1,4	3.479	0,2	16,4
Mandatoriccio	E - Periferico	561	37,3	0,2	2.900	0,1	77,7
Paludi	E - Periferico	430	41,7	0,3	1.134	0,1	27,2
Scala Coeli	F - Ultraperiferico	370	67,5	0,4	1.141	0,1	16,9
Terravecchia	E - Periferico	472	20,1	0,1	1.019	0,1	50,6
Caccuri	E - Periferico	646	61,4	0,4	1.695	0,1	27,6
Carfizzi	E - Periferico	512	20,7	0,1	745	0,0	35,9
Castelsilano	E - Periferico	900	40,1	0,3	1.034	0,1	25,8
Cerenzia	E - Periferico	664	22,0	0,1	1.215	0,1	55,3

Comune	Classificazione DPS	Altitudine	Superficie (Kmq)		Popolazione residente		Densità ab./kmq
			v.a.	%	v.a.	%	
Pallagorio	E - Periferico	554	44,5	0,3	1.337	0,1	30,1
San Nicola dell'Alto	E - Periferico	579	7,9	0,1	898	0,0	114,4
Santa Severina	E - Periferico	326	52,3	0,3	2.262	0,1	43,2
Savelli	F - Ultraperiferico	1.014	48,9	0,3	1.321	0,1	27,0
Umbriatico	F - Ultraperiferico	422	73,4	0,5	929	0,0	12,7
Verzino	F - Ultraperiferico	549	45,6	0,3	1.979	0,1	43,4
<b>Totale area</b>			<b>1.057,8</b>	<b>6,9</b>	<b>28.909</b>	<b>1,5</b>	<b>27,3</b>

Fonte: elaborazioni su dati Istat

**Area Reventino-Savuto**



Popolazione (2011): 22.336  
 Numero comuni: 14  
 Superficie area: 353,9 Km<sup>2</sup>  
 Variazione popolazione (81-11): -18,1%

**Caratteristiche:**

- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: patrimonio boschivo (filiera energia rinnovabile)
- Sistemi agro-Alimentari e sviluppo locale: frutticoltura (castagna), allevamento
- Saper fare e artigianato: specializzazione industria manifatturiera, servizi di informazione e comunicazione (editoria), legno
- Accoglienza: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
- associazionismo Enti locali: Associazione Intercomunale per l'accoglienza

L'ambito territoriale ricomprende 14 comuni, di cui 10 classificati come periferici. Al fine di garantire la contiguità territoriale sono stati inclusi 4 comuni intermedi (Colosimi, Motta Santa Lucia, Pedivigliano e Parenti) e un comune periferico (Soveria Mannelli), con un trend di spopolamento inferiore alla soglia utilizzata per l'identificazione delle Aree interne in Calabria (-4,5%, nel corso degli ultimi 30 anni).


**Tabella 1 – Area Reventino-Savuto: superficie, altitudine e popolazione residente (2011).**

Comune	Classificazione DPS	Altitudine	Superficie (Km <sup>2</sup> )		Popolazione residente		Densità ab./km <sup>2</sup>
			v.a.	%	v.a.	%	
Bianchi	E - Periferico	825	33,3	0,2	1.367	0,1	41,0
Carpanzano	E - Periferico	600	14,3	0,1	300	0,0	21,0
Colosimi	D - Intermedio	870	25,6	0,2	1.313	0,1	51,3
Panettieri	E - Periferico	937	14,7	0,1	345	0,0	23,5
Parenti	D - Intermedio	798	37,6	0,2	2.249	0,1	59,8
Pedivigliano	D - Intermedio	580	16,7	0,1	878	0,0	52,7
Scigliano	E - Periferico	659	17,5	0,1	1.308	0,1	74,9
Carlopoli	E - Periferico	924	16,4	0,1	1.622	0,1	98,8
Cicala	E - Periferico	829	9,3	0,1	1.008	0,1	108,6
Conflenti	E - Periferico	540	29,3	0,2	1.437	0,1	49,0
Decollatura	E - Periferico	765	50,8	0,3	3.252	0,2	64,0
Motta Santa Lucia	D - Intermedio	590	26,3	0,2	871	0,0	33,1
Serrastretta	E - Periferico	840	41,6	0,3	3.249	0,2	78,0
Soveria Mannelli	E - Periferico	774	20,5	0,1	3.137	0,2	153,1

<b>Totale area</b>	<b>353,9</b>	<b>2,3</b>	<b>22.336</b>	<b>1,1</b>	<b>63,1</b>
--------------------	--------------	------------	---------------	------------	-------------

Fonte: elaborazioni su dati Istat

**Area versante Ionico-Serre**



Popolazione (2011): 34.348  
 Numero comuni: 14  
 Superficie area: 450,4 Kmq  
 Variazione popolazione (81-11): -18,6%  
 Caratteristiche:

- Tutela del territorio e comunità locali: alta vulnerabilità idrogeologica
- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: ferriere borboniche e miniere, la Certosa di Serra San Bruno, la Cattolica di Stilo, borghi, aree protette
- Sistemi agro-Alimentari e sviluppo locale: olivo, vite, allevamento, agrumi
- Accoglienza: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Riace, Badolato.
- Saper fare e artigianato: artigianato artistico
- Associazionismo tra Enti locali: Unione Comuni del versante Ionico

L'area versante Ionico-Serre ricomprende 14 comuni contigui, classificati tutti come periferici, che ricadono in tre differenti territori provinciali (Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria).


**Tabella 1 – Area versante Ionico-Serre : superficie, altitudine e popolazione residente (2011).**

Comune	Classificazione DPS	Altitudine	Superficie (Kmq)		Popolazione residente (2011)		Densità ab./kmq
			v.a.	% reg.	v.a.	% reg.	
Badolato	E – Periferico	240	37,1	0,2	3.183	0,2	85,9
Guardavalle	E – Periferico	225	60,3	0,4	4.752	0,2	78,8
Isca sullo Ionio	E – Periferico	188	23,6	0,2	1.614	0,1	68,5
Santa Caterina dello Ionio	E – Periferico	459	40,7	0,3	2.142	0,1	52,6
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	E – Periferico	330	21,4	0,1	2.072	0,1	96,7
Bivongi	E – Periferico	270	25,3	0,2	1.398	0,1	55,2
Camini	E – Periferico	300	17,4	0,1	715	0,0	41,1
Monasterace	E – Periferico	138	15,7	0,1	3.369	0,2	214,1
Pazzano	E – Periferico	410	15,6	0,1	640	0,0	41,1
Riace	E – Periferico	300	16,2	0,1	1.793	0,1	110,4

Stilo	E – Periferico	400	78,1	0,5	2.687	0,1	34,4
Fabrizia	E – Periferico	947	40,0	0,3	2.373	0,1	59,3
Mongiana	E - Periferico	922	18,4	0,1	796	0,0	43,2
Serra San Bruno	E - Periferico	790	40,6	0,3	6.850	0,3	168,8
<b>Totale Area</b>		<b>450,4</b>	<b>3,0</b>	<b>34.384</b>	<b>1,8</b>	<b>76,3</b>	

Fonte: elaborazioni su dati Istat

**Area Grecanica**



Popolazione (2011): 18.546  
 Numero comuni: 11  
 Superficie area: 434,8 Km<sup>2</sup>  
 Variazione popolazione (81-11): -32,6%  
 Caratteristiche:

- Tutela del territorio e comunità locali: alta vulnerabilità idrogeologica
- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: identità grecanica (festival), borghi, aree protette e di grande valenza ambientale
- Sistemi agro-Alimentari e sviluppo locale: agrumi (bergamotto), vite e olivo
- Saper fare e artigianato: artigianato artistico

L'ambito territoriale ricomprende 11 comuni classificati come periferici e ultraperiferici, caratterizzati da un accentuato trend di spopolamento nel corso degli ultimi 30 anni (-28,4%). L'area potrebbe espandersi fino a includere gli altri comuni che fanno parte del territorio grecanico (Bova Marina, Melito Porto Salvo, Condofuri, Brancaleone). Questo aspetto sarà oggetto di uno specifico approfondimento nelle successive fasi di studio e interlocuzione con gli attori locali.

**Tabella 1 – Area Grecanica: superficie, altitudine e popolazione residente (2011)**

Comune	Classificazione DPS	Altitudine	Superficie (Km <sup>2</sup> )		Popolazione residente (2011)		Densità ab./km <sup>2</sup>
			v.a.	%	v.a.	%	
Bagaladi	E - Periferico	473	30,0	0,2	1.082	0,1	36,0
Bova	F - Ultraperiferico	820	46,9	0,3	461	0,0	9,8
Bruzzano Zeffirio	E - Periferico	82	20,7	0,1	1.211	0,1	58,4
Cardeto	E - Periferico	700	37,3	0,2	1.822	0,1	48,9
Ferruzzano	E - Periferico	470	19,1	0,1	745	0,0	39,0
Montebello Ionico	E - Periferico	425	56,5	0,4	6.242	0,3	110,6
Palizzi	E - Periferico	272	52,6	0,3	2.297	0,1	43,7
Roccaforte del Greco	F - Ultraperiferico	971	43,9	0,3	550	0,0	12,5
Roghudi	F - Ultraperiferico	55	46,9	0,3	1.172	0,1	25,0
San Lorenzo	E - Periferico	787	64,5	0,4	2.685	0,1	41,6
Staiti	E - Periferico	550	16,3	0,1	279	0,0	17,1
<b>Totale area</b>			<b>434,8</b>	<b>2,9</b>	<b>18.546</b>	<b>0,9</b>	<b>42,7</b>

Fonte: elaborazioni su dati Istat





## **Strategia Nazionale per le Aree Interne**

<http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html>

### **Estratto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020**

(trasmesso a settembre 2014 alla Commissione europea  
a chiusura del negoziato formale)



# ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020

## ITALIA

### Sezione 1°

(Estratto Strategia Nazionale Aree Interne)

*(Conforme all'articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013)*

*(settembre 2014)*

## AREE INTERNE

La definizione generale di Aree interne intese come “quella parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali” non si presta a un’identificazione univoca e calata dall’alto dei confini territoriali di riferimento: cos’è “significativo” e quali sono i “servizi essenziali” non può che appartenere alla valutazione collettiva dei cittadini che vivono in tali aree. Ciò precisato, la costruzione delle cartografie è necessaria sia per comprendere le dimensioni delle tendenze demografiche e ambientali di queste aree e le forti differenze all’interno del Paese, sia per indirizzare la identificazione delle situazioni di criticità.

L’individuazione delle Aree interne del Paese parte dunque da una lettura policentrica del territorio italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di Comuni o aggregazioni di Comuni (*centri di offerta di servizi*) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.

I presupposti teorici da cui la mappatura prende le mosse sono i seguenti: 1) l’Italia si contraddistingue per una rete di centri urbani estremamente fitta e differenziata; tali centri offrono una rosa estesa di servizi essenziali, capaci di generare importanti bacini d’utenza, anche a distanza, e di fungere da “attrattori” (nel senso gravitazionale); 2) il livello di perifericità dei territori (in un senso spaziale) rispetto alla rete di centri urbani influenza la qualità della vita dei cittadini e il loro livello di integrazione e di inclusione sociale; 3) le relazioni funzionali che si creano tra poli e territori più o meno periferici possono essere assai diverse.

Il “centro di offerta di servizi” viene individuato come quel Comune o aggregato di Comuni confinanti, in grado di offrire simultaneamente: tutta l’offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di I livello<sup>1</sup> e almeno una stazione ferroviaria di categoria *Silver*<sup>2</sup>. L’introduzione del servizio ferroviario, assieme a due servizi essenziali quali l’istruzione e la salute, si spiega con il valore che la mobilità ferroviaria ha rivestito in questo Paese, nell’ottica del pieno rispetto del diritto alla cittadinanza. Si reputa pertanto fondante la presenza di una stazione ferroviaria di qualità media nella rete dei centri di offerta di servizi.

All’individuazione dei centri<sup>3</sup> fa seguito la classificazione dei restanti comuni in quattro fasce: aree di cintura; aree intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche. Essa è stata ottenuta sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo<sup>4</sup>. Le fasce sono calcolate usando i terzili della distribuzione della distanza in minuti dal polo prossimo, pari a circa 20 e 40 minuti. È stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al 95-esimo percentile, per individuare i territori ultra periferici<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> L’ospedale sede DEA di I livello rappresenta un’aggregazione funzionale di unità operative che, oltre alle prestazioni fornite dal Pronto Soccorso, garantisce le funzioni di osservazione, breve degenza e di rianimazione e realizza interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, terapia intensiva di cardiologia. Inoltre assicura le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali.

<sup>2</sup> RFI classifica le stazioni in: PLATINUM, stazioni caratterizzate da una frequentazione ed un alto numero di treni medi/giorno; GOLD, impianti medio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta; SILVER, impianti medio-piccoli con una frequentazione media; BRONZE, impianti piccoli con una bassa frequentazione che svolgono servizi regionali.

<sup>3</sup> Sono stati apportati alcuni correttivi al metodo descritto che hanno riguardato i comuni capoluogo di provincia non selezionati sulla base della presenza dei tre servizi. In particolare, sono stati forzatamente inclusi tra i poli: Agrigento, Andria, Aosta, Barletta, Bolzano, Lecce, Matera, Nuoro, Oristano, Trani, Trento e Verbania. I comuni capoluogo della Sardegna, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, non sono state inclusi perché nel frattempo aboliti mediante referendum regionale a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della Sardegna della legge sul riordino delle Province sarde.


<sup>4</sup> Non si sono posti vincoli amministrativi nell’associazione tra i Centri e i restanti comuni. Questo è un elemento non secondario se si considera che esistono una serie di servizi di competenza di enti territoriali, tipicamente la Regione e/o la Provincia, che non sono erogati de plano a residenti di una regione diversa.

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli metodologici si rimanda a “Le aree interne: di quale territori parliamo? Nota esplicativa sul metodo di classificazione delle aree” scaricabile dal sito delle Aree Interne al seguente indirizzo:

[http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree\\_interne/Analisi\\_statistiche/Nota\\_Territorializzazione\\_AI\\_03\\_marzo\\_2013.pdf](http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Analisi_statistiche/Nota_Territorializzazione_AI_03_marzo_2013.pdf)

L'ipotesi portante della metodologia adottata è quindi quella che identifica in prima istanza la natura di Area interna nella "lontananza" dai servizi essenziali. In questa accezione, Area interna non è necessariamente sinonimo di "area debole" in assoluto. Solo attraverso l'esame delle caratteristiche e della dinamica della struttura demografica e socio-economica delle aree individuate si può avere una lettura completa dei diversi percorsi di sviluppo territoriale.

Le Aree interne così individuate, risultanti dal complesso delle aree intermedie, periferiche e ultra-periferiche, rappresentano il 53 per cento circa dei comuni italiani (4.261) cui fa capo il 23 per cento della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento, pari a oltre 13.500.000 abitanti, residenti in una porzione del territorio che supera il 60 per cento della superficie nazionale (Figura 65 e Tavola 26). Tutti i comuni delle Aree interne sono comuni rurali e tutta la popolazione, è popolazione rurale. In particolare, circa il 97 per cento della popolazione delle Aree interne risiede in comuni della zona C (Aree rurali intermedie) e della zona D (Aree rurali con problemi di sviluppo).

Figura 65 - Mappa delle Aree Interne<sup>6</sup>

Fonte DPS: <http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/arint/Analisistatistiche/index.html>

Tavola 26 - Principali caratteristiche dei comuni classificati secondo la metodologia proposta

Classificazione Comuni	Numero	%	Altitudine	Popolazione	%	Variatione % 1971-2011	Superficie	%
Polo	219	2,7	145	21.223.562	35,7	-6,8	29.519	9,8
Polo intercomunale	104	1,3	166	2.466.455	4,1	22,7	6.251	2,1
Cintura	3508	43,4	215	22.202.203	37,4	35,8	81.815	27,1
Intermedio	2377	29,4	395	8.953.282	15,1	11,6	89.448	29,6
Periferico	1526	18,9	607	3.671.372	6,2	-8,1	73.256	24,3
Ultra-periferico	358	4,4	627	916.870	1,5	-5,3	21.784	7,2
<b>TOTALE</b>	<b>8092</b>	<b>100,0</b>	<b>358</b>	<b>59.433.744</b>	<b>100,0</b>	<b>9,8</b>	<b>302.073</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni DPS su dati ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011

<sup>6</sup> La mappatura delle aree interne prodotta a livello nazionale sulla base degli indicatori scelti e disponibili in modo omogeneo per tutti i territori, è "uno strumento analitico di inquadramento geografico" e non assume la valenza di "zonizzazione". La mappatura: a) evolve potenzialmente nel tempo in ragione delle modifiche che avvengono nella disponibilità territoriale dei servizi considerati quali di base e della loro vicinanza misurata in termini di distanza temporale per la fruizione; b) nel rispetto dei principi metodologici di costruzione condivisi nella formulazione della strategia nazionale Aree interne, a questa mappa si associano eventualmente specifiche mappature definite a livello regionale rimodulate sulla base di variabili ulteriori, comunque in linea con i principi definitivi condivisi, che possono considerare altri indicatori di natura simile, ma più appropriati alle condizioni territoriali specifiche, ovvero presentare sub ordinamenti ulteriori delle aree in considerazione di (ad esempio indicatori di fragilità socio-economica).

Dal punto di vista demografico<sup>7</sup>, l'Italia ha sperimentato negli ultimi decenni rapidi e profondi cambiamenti che hanno prodotto una trasformazione non solo quantitativa ma anche di tipo "qualitativo" nella popolazione, modificandone la struttura per età<sup>8</sup>, e di conseguenza, il rapporto tra generazioni, con un impatto sul mercato del lavoro. Nelle Aree interne, in particolare nelle aree "periferiche" del Paese questi fenomeni sono ancora più intensi e le conseguenze più evidenti.

Negli ultimi quarant'anni la popolazione Italiana è aumentata di circa il 10 per cento; nei Centri la crescita è stata leggermente superiore al valore nazionale, mentre è stata decisamente più contenuta nelle Aree interne (cfr. Tavola 27). Questi andamenti sono la sintesi di tendenze molto diverse nelle varie tipologie di territorio: mentre i Poli intercomunali, i comuni di cintura ma anche i comuni intermedi hanno fatto registrare un aumento della popolazione anche doppio o triplo rispetto al valore medio nazionale, la popolazione è diminuita nei Poli, nei comuni periferici ed ultra-periferici. In particolare, le aree periferiche e ultra-periferiche hanno fatto registrare tassi negativi di crescita della popolazione già dai primi anni '70 (soprattutto in alcune regioni come la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte e il Molise).

**Tavola 27 - Andamenti demografici nelle Aree interne delle regioni**

Variazione di popolazione: differenza % 1971 - 2011							
	Polo	Polo Intercomunale	Cintura	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totale
Piemonte	-18	19,3	18,5	-2,5	-27,6	-41	-1,5
Valle d'Aosta	-7,6	-	46,3	7	18,1	-	16,2
Lombardia	-17,1	10,3	39,4	8,2	4,5	-1,4	13,6
Trentino Alto Adige	9,7	-	42,4	24,3	15,9	13,9	22,3
Veneto	-7,7	31,2	38,6	15,9	11,3	-33,3	17,8
Friuli Venezia Giulia	-13,7	-	19,4	-5	-35,5	-	0,4
Liguria	-24,9	-5,8	4,3	-1	-41,4	-34,3	-15,3
Emilia Romagna	-0,2	24,5	35,5	14,9	-8,5	-52	12,4
Toscana	-4,3	15,6	24	-1	-15,6	6,6	5,7
Umbria	13,3	9,5	32,1	7,9	5,2	-	14
Marche	5,9	15,2	37	-2,3	-7,5	-	14,8
Lazio	-1	36,2	67,7	59,1	11,2	-27,4	17,3
Abruzzo	6,9	42,5	42,5	-2,5	-23,9	-42,8	12,1
Molise	44,8	-	17,1	-18,3	-34,7	-46,9	-1,9
Campania	-10,6	38,3	45	3,7	-16,6	10,5	14
Puglia	3,1	15,3	26,7	17	-1,5	-9,5	13,1
Basilicata	25,2	-	57,6	1,9	-10,1	-22,1	-4,2
Calabria	2,5	8,6	17,2	-1,7	-18,2	-10,6	-1,5
Sicilia	-2,7	5,6	63	7,4	-8,1	-21,1	6,9
Sardegna	-10,9	-	81,5	11,3	-4,5	13,9	11,3
Nord Ovest	-18,7	9,1	31,4	2,9	-4,6	-4,8	5,5
Nord Est	-4	26,1	35,2	15	2,1	2,6	14
Centro	-0,5	20,8	37,4	29,3	-1,8	5,1	12,8
Sud	-1,6	33,2	35,9	5,1	-14,9	-10,5	9,9
Isole	-4,3	5,6	67,7	8,1	-7,1	-1,7	7,9
<b>Italia</b>	<b>-6,8</b>	<b>22,7</b>	<b>35,8</b>	<b>11,6</b>	<b>-8,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>9,8</b>

Fonte: elaborazioni DPS su dati ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011

Negli stessi anni, si è registrato un costante aumento sul totale della popolazione della quota della popolazione anziana (65 anni e più) sul totale della popolazione, che è quasi raddoppiata tra il 1971 e il 2011. Il fenomeno dell'invecchiamento ha interessato sia i Poli sia le Aree interne, ma è soprattutto nelle

<sup>7</sup> I dati demografici di seguito illustrati sono desunti dai censimenti della popolazione che vanno dal 1971 al 2011.

<sup>8</sup> L'Italia ha sperimentato un forte declino delle nascite, l'intensificarsi dell'immigrazione, che a livello nazionale ancora contrasta una tendenza al declino della popolazione, ed un graduale aumento della sopravvivenza che ha determinato, più che in altri paesi europei, un forte aumento della popolazione anziana e molto anziana.

aree periferiche e ultra-periferiche, in particolare del Centro-Nord, che si registrano le percentuali più elevate (in alcuni casi, come in Liguria e Emilia Romagna, anche superiori al 30 per cento).

Gli effetti di queste dinamiche sono stati solo in parte “mitigati” dall’intensificarsi della presenza straniera in tutto il Paese. Negli ultimi 10 anni, infatti, gli stranieri residenti in Italia sono passati dal poco più del 2 per cento a circa il 7 per cento della popolazione e, pur partendo da valori differenti, la presenza si è quasi triplicata tanto nei Centri quanto nelle Aree interne (dove questa presenza risulta a oggi solo leggermente inferiore a quella dei Centri). Nonostante ciò, nelle aree periferiche e ultraperiferiche tra il 2001 e il 2011 si continua a registrare una caduta della popolazione rispettivamente dell’1,7 per cento e dell’1,5 per cento, a fronte di un aumento del 2,1 per cento registrato nel complesso delle Aree interne nello stesso periodo.

Le trasformazioni demografiche, sia quantitative sia qualitative, illustrate hanno determinato un allentamento del presidio della popolazione sul territorio, e un cambiamento nell’uso del suolo e della sua destinazione, in particolare nelle Aree interne, con conseguente aumento di fenomeni quali la perdita di una tutela attiva del territorio e l’aumento del rischio idrogeologico.

Negli ultimi trent’anni, si è registrata una forte tendenza alla diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU)<sup>9</sup> legata all’abbandono dei terreni agricoli, che ha interessato sia le aree interne, soprattutto le ampie fasce delle zone montane in aree periferiche e ultra-periferiche, sia le fasce di cintura. Si nota tuttavia una tenuta nelle aree ad agricoltura intensiva delle zone agricole dei Centri (Pianura Padana) e in contesti in cui sono presenti sistemi agricoli di qualità tanto nei Centri quanto nelle Aree interne (ad es. frutticoltura in Trentino e in Sicilia e aree vitivinicole in generale).

Alla riduzione del territorio destinato a uso agricolo è corrisposto negli anni un aumento della superficie coperta da foreste. Attualmente, il patrimonio forestale nazionale supera i 10 milioni di ettari<sup>10</sup> e dal 1948 al 2012 si è incrementato di oltre il doppio. Esso ricopre oltre un terzo della superficie nazionale, e per oltre il 70 per cento ricade nelle Aree interne. Se si considera poi la categoria “bosco”, che rappresenta la base produttiva della filiera foresta legno ed energia nazionale, oltre l’80 per cento è situata nelle Aree interne. In ragione della ricchezza di foreste e boschi, in queste aree sono molte le zone di interesse naturalistico e faunistico. Vi ricade infatti una quota elevata (superiore al 70 per cento)<sup>11</sup> di Siti di Interesse Comunitario (SIC), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)<sup>12</sup> oltre che delle Aree Naturali protette<sup>13</sup>.

Coerentemente con le caratteristiche fisiche delle Aree interne, la loro struttura economica<sup>14</sup> si caratterizza per una forte specializzazione<sup>15</sup> nel settore primario: mentre nei Centri la percentuale di comuni specializzati nel primo settore è pari al 43 per cento, essa sale al 73 per cento per i comuni delle Aree interne. Si osserva tuttavia una certa variabilità a livello regionale, con una tendenza delle Aree interne del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna) a una specializzazione agricola più

<sup>9</sup> I dati sulla SAU sono desunti dai censimenti dell’agricoltura che vanno dal 1982 al 2010.

<sup>10</sup> Elaborazioni su dati AGRIT – Populus 2010.

<sup>11</sup> SIC, ZPS e Aree naturali protette rappresentano rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento e il 10 per cento della superficie totale nazionale.

<sup>12</sup> Concernenti la conservazione degli uccelli selvatici.

<sup>13</sup> Aree naturali marine e terrestri, ufficialmente riconosciute secondo un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

<sup>14</sup> Attualmente non esiste una fonte statistica in grado di mettere a confronto in maniera coerente i macro settori agricolo, manifatturiero e dei servizi. Si è dunque scelto di utilizzare i dati di fonte Infocamere che si riferiscono alle imprese per settore, e che, rispetto ad altre fonti, oltre ad essere più recenti, ci consentono di rappresentare simultaneamente settore manifatturiero, dei servizi e settore primario. I dati su iscrizioni e cancellazioni delle imprese alle Camere di Commercio possono risentire dell’effetto di ritardi nelle comunicazioni in particolare delle cessazioni, tuttavia, possiamo ipotizzare che questo effetto sia diffuso in maniera omogenea nel territorio, e dunque non produca distorsioni significative nei risultati.

<sup>15</sup> L’indice di specializzazione economica di un comune è calcolato considerando l’incidenza delle imprese attive in un determinato settore economico rapportata al totale delle imprese attive nel comune. Se tale rapporto risulta maggiore dello stesso rapporto calcolato a livello nazionale, un comune può essere definito “specializzato” in quel dato settore. Da un punto di vista analitico si è proceduto al calcolo, per ciascun comune, degli indici di specializzazione dei tre settori (primario, secondario e terziario). A ciascun comune poi è stata attribuita la specializzazione economica corrispondente al massimo valore degli indici osservato. I dati si riferiscono ad elaborazioni effettuate su dati Infocamere 2012.

diffusa della media rispetto a quelle del Centro-Nord. Percentuali di specializzazione superiori alla media nel settore secondario (20 per cento) si osservano, invece, oltre che nei comuni delle Aree interne della Lombardia, anche in quelli del Piemonte, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Per quanto riguarda il settore dei Servizi si osservano percentuali superiori alla media (7 per cento) per le Aree interne della Valle d'Aosta, della Calabria, della Campania, del Lazio e del Trentino Alto Adige.

Un'analisi sulla specializzazione manifatturiera condotta impiegando i dati dell'archivio statistico ASIA<sup>16</sup> mette inoltre in evidenza come le Aree interne – nel complesso – risultino più specializzate nel settore manifatturiero rispetto ai centri, a causa del minor peso assunto dalle attività terziarie. Nelle regioni generalmente sono le aree intermedie quelle in cui si manifesta la maggiore specializzazione manifatturiera. Entrando nel dettaglio del comparto manifatturiero, un discorso a parte merita il settore alimentare. Questo settore, che rappresenta una risorsa per molte regioni italiane e in particolare per quelle meridionali, appare un ambito di forte specializzazione per le Aree interne e, in particolare, per quelle del Mezzogiorno (dove in generale l'indice di specializzazione manifatturiera supera abbondantemente il valore 2). Un altro settore di specializzazione delle Aree interne risulta quello del Legno.

La dimensione media delle unità locali presenti nelle Aree interne è pari a tre addetti contro i quattro dei Centri, con una generale tendenza alla diminuzione via via che ci si sposta da Nord verso Sud<sup>17</sup>. Va inoltre aggiunto che la differenza tra dimensione media dei Centri e delle Aree interne cresce spostandosi verso il Sud: questi due fatti testimoniano una maggiore fragilità strutturale del sistema produttivo delle Aree interne delle regioni del Mezzogiorno. La quota di addetti alle Unità locali sulla popolazione residente è pari a 31,8 per cento nei Centri e 21,7 per cento nelle Aree interne con una forte variabilità regionale. In generale, si registra anche in questo caso, una tendenza alla diminuzione dei valori spostandosi da Nord verso Sud per entrambe le tipologie di territori. Tra le Aree interne vanno segnalate quelle della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Veneto per le quote di addetti sulla popolazione più prossime a quelle dei Centri e in qualche caso superiori.

A livello nazionale nelle Aree interne il reddito imponibile medio per abitante (ai fini Irpef) nel 2010 è del 18 per cento inferiore a quello dei Centri<sup>18</sup>. Si registrano però differenze a livello regionale: in regioni come la Valle d'Aosta e il Veneto, per esempio, le differenze sono inferiori al 10 per cento mentre superano il 20 per cento in Basilicata, Sicilia e Lazio. In generale, la differenza tende ad aumentare spostandosi da Nord verso Sud. Dal 2004 al 2010, il reddito medio imponibile per abitante delle Aree interne è cresciuto meno rispetto a quello dei Centri (+10,6 per cento contro +11,4 per cento), segnando un incremento del differenziale tra queste due tipologie di aree.

Il prevalere nelle Aree interne di Comuni di piccole dimensioni – che nelle aree periferiche costituiscono fino all'86 per cento del totale – rende l'organizzazione dell'offerta dei servizi in queste aree particolarmente difficile. D'altra parte, se una quota importante della popolazione ha difficoltà ad accedere a scuole con livelli di apprendimento e qualità degli insegnanti equivalente a quelli garantiti nei maggiori centri urbani, ad ospedali capaci di garantire i servizi sanitari essenziali (pronto-soccorso; emergenze; punti parto; trasfusioni) e ad adeguati sistemi di mobilità interna ed esterna si pone da un lato una questione di costituzionalità e di diritto alla cittadinanza piena; dall'altro si entra in un circolo vizioso di marginalità per

<sup>16</sup> L'archivio Asia comprende le unità locali operanti nei settori che vanno da "Estrazioni di minerali da cave e miniere" (sezione B secondo la classificazione Ateco 2007) a "Altre attività di servizi" (sezione S, divisioni 94-95). I dati desunti da Asia e le elaborazioni su dati Infocamere non sono associabili oltre che per la diversa copertura settoriale e per i diversi anni di riferimento anche e principalmente per la diversa natura dei due archivi, statistica la prima amministrativa la seconda, che comportano modalità diverse di raccolta e di aggiornamento.

<sup>17</sup> Elaborazioni su dati ASIA 2009.

<sup>18</sup> Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2012.

cui all'emorragia demografica segue un processo di continua rarefazione dei servizi stessi, precludendo l'utilità di un qualsiasi intervento di sviluppo.

La scuola è presidio civile, sociale e culturale e luogo di elezione per la formazione della cittadinanza e per la formazione di capitale umano. Perdendo la scuola, un territorio è quasi naturalmente destinato all'abbandono e alla compromissione delle proprie capacità di sviluppo. La scuola, come istituzione, dovrebbe assolvere essenzialmente a tre funzioni. La prima, fondamentale, è quella di fornire ai giovani una formazione adeguata che garantisca loro apprendimenti e competenze adeguate e così anche la libertà di decidere se restare o andarsene. La seconda funzione della scuola dovrebbe essere, poi, quella di fornire ai ragazzi gli strumenti per dare un senso, anche produttivo, a rimanere nella loro terra di nascita: si tratta di una formazione mirata alle particolari attitudini e competenze che sono necessarie ai lavori a forte identità locale. La terza funzione della scuola dovrebbe, infine essere, quella di centro per la formazione di cittadinanza, prima di tutto per gli studenti, ma anche per il resto della popolazione.

Nelle Aree interne questo triplice ruolo della scuola è ancora più importante di quanto non lo sia nelle grandi città, in particolare per gli aspetti che concorrono ad intensificare i rapporti tra individui e territorio, tra comunità e luoghi di appartenenza e che possono creare un circolo virtuoso e produttivo tra potenzialità umane e ambientali. Tuttavia è proprio nelle Aree interne che il rapporto tra scuola e territorio è più rarefatto. In questi territori dove il circolo vizioso tra abbandono del territorio e smobilitazione della scuola (nelle Aree interne le scuole medie sono presenti nel 60 per cento dei comuni, mentre le scuole superiori solo nel 20 per cento<sup>19</sup>) agisce da decenni, la situazione è aggravata dalle più accentuate situazioni di precariato del corpo docente, che a sua volta è frutto delle condizioni di marginalità in cui il territorio versa. Per coloro che rimangono, tali fattori creano le condizioni per minori rendimenti scolastici e, talora, per una più intensa dispersione scolastica.

Qui, le prestazioni degli studenti ai test Invalsi, sia in Italiano che in Matematica, sono inferiori alla media nazionale praticamente a tutti i livelli scolastici<sup>20</sup>. Sul fronte della dispersione scolastica si registra una forte polarizzazione nelle Aree interne, specie nella scuola secondaria superiore. A fronte di molti Comuni (tra il 27 e il 37 per cento a seconda delle regioni) nei quali la dispersione scolastica è zero, ci sono anche molti Comuni (tra il 6 e il 12 per cento) dove la dispersione è piuttosto alta, maggiore del 5 per cento<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda i servizi sanitari, la loro riorganizzazione, in Italia come in altri paesi, è chiaramente guidata da ragioni di efficienza: si ricercano soluzioni organizzative più efficienti per contenere la crescita della spesa (quella attuale e quella che si può presumere dato l'invecchiamento della popolazione), cercando di garantire, nello stesso tempo, servizi migliori ai cittadini.

Questo processo riguarda soprattutto la riorganizzazione della rete territoriale degli ospedali, che rappresentano circa la metà della componente pubblica della spesa sanitaria. Due sono le determinanti profonde del cambiamento. Da un lato, la constatazione di un mutato quadro epidemiologico, nel quale prevalgono malattie croniche che comportano bisogni di assistenza diversi rispetto al passato. Dall'altro, le evidenze crescenti sui fattori che determinano la qualità delle cure ospedaliere, che orientano la fisionomia dell'ospedale sempre più verso un maggior livello tecnologico volto a fornire risposte assistenziali a

<sup>19</sup> Il dato va letto in confronto ai Poli dove scuole medie e superiori sono presenti con percentuali prossime al 100 per cento. Le elaborazioni sono state effettuate su dati del Ministero dell'Istruzione, anno scolastico 2010-2011.

<sup>20</sup> Queste considerazioni sono frutto delle elaborazioni effettuate sui risultati dei test Invalsi nel 2012 in Italiano e Matematica per le classi II e V primaria, I e III secondaria di I grado e II secondaria di II grado e si basano sul confronto tra le percentuali degli studenti con scarsi rendimenti calcolate per i Centri e le Aree interne e per il totale nazionale.

<sup>21</sup> I dati presentati sono frutto di elaborazioni basate sulle informazioni presenti nell'Anagrafe Nazionale degli studenti per l'anno scolastico 2011-2012.

problemi acuti e, per molte patologie, verso la concentrazione dei volumi di casi trattati. Ne consegue che l'ospedale non costituisce sempre e necessariamente la risposta più appropriata ai bisogni dei cittadini.

Tuttavia non si può ignorare che per coloro che risiedono nelle Aree interne l'accesso ai servizi ospedalieri può rappresentare un problema. La distanza dal Comune più vicino dotato d'ospedale, passa infatti da una media di 9 minuti per i comuni situati nella cintura dei poli fino ad arrivare ad una media di 38 minuti delle aree interne maggiormente periferiche. Se consideriamo inoltre un indicatore di accesso alle cure in caso di patologie acute, il tempo che intercorre tra la chiamata alla Centrale Operativa e l'arrivo del mezzo di soccorso<sup>22</sup> aumenta di 5 minuti in media nelle aree interne rispetto alla media italiana, 5 minuti che rappresentano un tempo rilevante ai fini della evoluzione in senso negativo di tali patologie.

Questa situazione impone, soprattutto nelle Aree interne, una specifica attenzione al riequilibrio delle risorse dall'ospedale alle cure territoriali, che si traduce nell'abbandono di un modello di cura al quale i cittadini sono ancora fortemente legati (l'ospedale come "luogo della cura"), verso un modello territoriale che risulta ancora fortemente variabile da regione a regione.

---

<sup>22</sup> L'indicatore denominato Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso, è definito come il 75-esimo percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto. Vengono considerati solo i tempi compresi tra 1 e 180 minuti e le patologie con codice di criticità presunta rosso o giallo, ossia le più gravi.



# ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020

## ITALIA

### Sezione 1B

(Estratto Strategia Nazionale Aree Interne)

*(Conforme all'articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013)*

*(settembre 2014)*

#### 1.5.4 OBIETTIVI DI POLICY ORIZZONTALI

##### ARRESTARE LA PERDITA DEMOGRAFICA DELLE AREE INTERNE

Una parte rilevante delle aree interne ha subito gradualmente, dal secondo dopoguerra, un **processo di marginalizzazione** segnato da: calo della popolazione, talora sotto la soglia critica; riduzione dell'occupazione e dell'utilizzo del territorio; offerta locale calante di servizi pubblici e privati; costi sociali per l'intera nazione, quali il dissesto idro-geologico e il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico. Complessivamente, quindi, la situazione tendenziale, in assenza di un cambio di passo, non comporta solo perdite di opportunità, ma anche costi monetari da fronteggiare a livello sistemico.

Negli ultimi quarant'anni la popolazione Italiana è aumentata di circa il 10 per cento. La **popolazione è diminuita nei Poli, come anche nei comuni periferici ed ultra-periferici**. In particolare, le aree periferiche ed ultra-periferiche hanno fatto registrare tassi negativi di crescita della popolazione già dai primi anni '70 (soprattutto in alcune regioni come la Liguria, il Friuli, il Piemonte ed il Molise). La perdita di popolazione nelle aree periferiche e ultra periferiche è di dimensione consistente in molte Regioni del Paese, senza distinzione tra Nord (- 28 per cento Piemonte; - 35 per cento Friuli, - 40 per cento, Liguria); Centro (- 27 per cento Abruzzo e - 35 per cento Molise) e Sud (- 14 per cento Calabria e - 17 per cento Basilicata). Anche con riguardo all'ultimo decennio la popolazione delle Aree Interne mostra un calo (- 2, 1 per cento).

Da una prospettiva nazionale, le Aree interne italiane mostrano il loro rilievo se descritte in termini di "potenziale di sviluppo economico". Porre l'attenzione sulla grande estensione delle Aree interne – in termini demografici (22,8 per cento della popolazione) e territoriali (61,1 per cento del territorio) – rende immediatamente evidente quanto sia consistente il **potenziale di sviluppo** che esse oggi esprimono nel loro insieme e quanto sia quindi importante il loro contributo per riprendere una traiettoria di sviluppo a livello nazionale. Lasciare inutilizzato un capitale territoriale che, come si vedrà in seguito, è così vasto, eterogeneo e specifico è dunque incoerente da un punto di vista economico e sociale. L'Italia dispone di una consistente forza lavoro non occupata su scala nazionale, la quale potrebbe essere occupata attraverso la ri-attivazione del capitale territoriale locale.

Oltre che per il potenziale di sviluppo di cui dispongono le Aree interne sono "questione nazionale" per i costi sociali determinati dal loro stato e perché in esse viene negato un principio costituzionale di parità delle opportunità di cittadinanza.

Per quanto riguarda i costi sociali, in molti casi le Aree Interne sono caratterizzate da processi di produzione e investimento che, come conseguenza della scala e della tipologia, generano ingenti costi sociali. L'instabilità idro-geologica è un esempio dei costi sociali che si associano alle modalità attuali di uso dei paesaggi umani nelle Aree interne. Si possono indicare altri esempi altrettanto rilevanti, come la perdita di diversità biologica o la dispersione della conoscenza pratica ("saper fare").

Per quanto riguarda la cittadinanza, essa è limitata in queste aree dal basso grado di accessibilità ai beni di base – sanità, istruzione, mobilità, connettività virtuale (internet) – per la popolazione residente. La scarsa accessibilità ai servizi di base, oggi considerati in Europa servizi che identificano il diritto di cittadinanza, riduce grandemente il benessere della popolazione locale residente e limita il campo di scelta e di opportunità degli individui – anche dei nuovi potenziali residenti. Considerando quanto sia elevata la quota della popolazione che vive nelle aree interne, questa situazione di disparità ha un evidente rilievo sociale e politico.

Una rinnovata strategia per le Aree interne ha come obiettivo ultimo, che tutti gli altri riassume, l'inversione del trend demografico, sia in termini di numero di residenti, sia in termini di composizione per età e natalità. La situazione demografica è il tema centrale da affrontare nella formulazione di una strategia di sviluppo economico per le Aree interne. Su questo sfondo, si può affermare che l'obiettivo ultimo che la strategia di sviluppo persegue – in quanto condizione necessaria per il suo successo – è **il rafforzamento della struttura demografica dei sistemi locali delle Aree interne**. Rafforzamento che si può realizzare attraverso una crescita demografica o un aumento delle classi di popolazione in età lavorativa. Il contributo alla stabilizzazione della dinamica demografica inerziale dei sistemi locali delle Aree interne diventa, quindi, un criterio fondamentale di valutazione dei progetti di sviluppo locale.

Rispetto al territorio classificato come Aree interne, la Strategia muove dalla distinzione tra due modalità dello sviluppo locale:

- sviluppo intensivo;
- sviluppo estensivo.

Con sviluppo intensivo, si fa riferimento a tutti quei cambiamenti che incrementano il benessere pro-capite dei residenti delle Aree interne; mentre con sviluppo estensivo, ci si riferisce a tutti quei cambiamenti che, oltre a incrementare il benessere pro-capite dei residenti delle Aree interne, realizzano un incremento nella scala dei processi produttivi. Tenere chiaramente distinte queste due modalità dello sviluppo locale permette di mettere in evidenza un conflitto di fondo tra interessi locali e interessi nazionali che deve essere risolto.

Da una prospettiva nazionale, le Aree interne italiane hanno uno straordinario potenziale di sviluppo estensivo: esse dispongono di un capitale territoriale non utilizzato che si può combinare con il lavoro non occupato e potrebbero riassorbire una parte della disoccupazione presente oggi nelle aree urbane italiane. Dal punto di vista degli interessi nazionali, per le Aree interne si deve realizzare una traiettoria di sviluppo estensivo.

Da una prospettiva locale – date le caratteristiche sociali, demografiche ed economiche che esse oggi hanno – le Aree interne sono (con delle eccezioni) un "territorio in sofferenza" per una progressiva riduzione dell'offerta di beni pubblici e per un deterioramento socio-demografico. I singoli sistemi delle aree interne si aspettano interventi di stabilizzazione socio-economica. Dal punto di vista degli interessi locali è sufficiente che si realizzi una traiettoria di sviluppo intensivo.

Rispetto al passato, quando le politiche hanno favorito lo sviluppo intensivo delle Aree interne, mirando a stabilizzare il benessere pro-capite e senza particolare attenzione al tema dei livelli di produzione, l'attuale strategia si caratterizza per un cambiamento di prospettiva. Essa si propone di promuovere congiuntamente le modalità dello sviluppo estensivo, ed intensivo: il mercato e la domanda di lavoro, da una parte; la cittadinanza dall'altra. Tale obiettivo è riassunto dall'inversione delle tendenze demografiche in atto: inversione che dovrà tradursi in ripresa della popolazione, della natalità e modifica della composizione per età a favore delle classi più giovani.

Il perseguimento congiunto di entrambe le modalità di sviluppo ha un fondamento analitico nel fatto che esse sono sinergiche e si rafforzano a vicenda.

In sintesi, la strategia persegue 5 obiettivi-intermedi:

1. aumento del benessere della popolazione locale;
2. aumento della domanda locale di lavoro e dell'occupazione;
3. aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;
4. riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione<sup>23</sup>;
5. rafforzamento dei fattori di sviluppo locale.

Questi obiettivi – tra di loro interdipendenti – concorrono a determinare l'obiettivo dello sviluppo e della ripresa demografica delle Aree interne, sia nella modalità intensiva che estensiva. Tale obiettivo rappresenta il risultato atteso ultimo della strategia.

---

<sup>23</sup> Dissesto idro-geologico, degrado del capitale storico e architettonico (e dei paesaggi umani), distruzione della natura.



# ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020

## ITALIA

### Sezione 3

(Estratto Strategia Nazionale Aree Interne)

*(Conforme all'articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013)*

*(settembre 2014)*

### **3.1.6 APPROCCIO INTEGRATO VOLTO AD AFFRONTARE LE SFIDE DEMOGRAFICHE DELLE REGIONI O A RISPONDERE A ESIGENZE SPECIFICHE DI AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA GRAVI E PERMANENTI SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI DI CUI ALL'ART. 174 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (OVE APPROPRIATO)**

Il perseguimento dell'obiettivo di coesione territoriale volto a rallentare il fenomeno dello spopolamento delle Aree interne è presente nella "Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese" – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma. A tale obiettivo concorrono i diversi Fondi SIE, secondo un approccio proprio a ciascun Fondo e sulla base dell'analisi dei fabbisogni specifici individuati nell'ambito di ciascun Programma, attraverso un metodo di intervento integrato rivolto al recupero e alla valorizzazione delle potenzialità presenti anche nelle aree marginalizzate e critiche per la tenuta complessiva del territorio nazionale e dei percorsi di sviluppo equilibrato, tendenzialmente sempre meno presidiate e curate da comunità locali attive.

Per contrastare e invertire i fenomeni di spopolamento in queste aree, si intende agire attraverso progetti di sviluppo locale (area di intervento privilegiata per i Fondi europei), integrati da un intervento nazionale (finanziato con Legge di Stabilità 2014) volto ad assicurare alle comunità coinvolte un miglioramento dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità. Tale miglioramento è necessario per garantire opportunità di vita tali da mantenere e attrarre una popolazione di dimensioni adeguate al presidio del territorio.

In questi territori, il miglioramento dell'organizzazione e della fruizione di tali servizi costituisce una precondizione per lo sviluppo, l'occasione per il radicamento di nuove attività economiche, nonché un fattore essenziale per l'effettivo successo dei progetti di sviluppo locale supportati dalle politiche della programmazione dei fondi comunitari.

Gli obiettivi per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (cfr. Sezione 1.5.4) saranno perseguiti con due classi di azioni congiunte relative a:

- I. progetti di sviluppo locale;
- II. adeguamento della qualità/quantità dell'offerta dei servizi essenziali.

Il complesso dell'intervento pubblico nelle aree interne può essere distinto in tre blocchi, i primi due corrispondenti alle due classi di azioni finanziate dalla Strategia:

- I. le azioni pubbliche specifiche destinate a "Progetti di sviluppo locale" finanziate prioritariamente dai Programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dai fondi comunitari (nonché, ogni volta che sia possibile, con il Fondo di Sviluppo e Coesione) in base al quadro strategico esplicitato per le Aree interne nel Programma Nazionale di Riforma e – all'interno di tale inquadramento – alle priorità specifiche individuate nei programmi;
- II. interventi di politiche settoriali ordinarie (definite a più livelli di responsabilità, nazionali e regionali), finanziate primariamente con risorse ordinarie addizionali (cfr. Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-17), per l'adeguamento dell'offerta dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità realizzati sugli stessi territori interessati dai "Progetti di sviluppo locale";
- III. eventuali ulteriori misure nazionali, di tipo fiscale, assicurativo o di altra natura su cui da più parti sono pervenute sollecitazioni fondate e che vanno rese attuali quali strumenti operativi complementari, e forse essenziali, al successo della strategia.

Per perseguire gli obiettivi della strategia, l'intervento avrà carattere di azione collettiva nazionale e vedrà dunque convergere l'azione di tutti i livelli di governo, dei diversi fondi europei disponibili e dell'intervento ordinario di Comuni (in forma associata), Regioni e Stato centrale.

#### PRIMA CLASSE DI AZIONI: PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

Perché la strategia per le Aree Interne, in stretta connessione con la strategia di intervento nelle aree rurali, possa tradursi in interventi capaci di innescare processi di sviluppo è necessario partire dai fabbisogni identificati nelle aree di intervento dei programmi dei Fondi SIE e sulla base della loro differenziazione sul territorio. I fabbisogni di intervento saranno individuati nei Programmi sulla base delle specificità di tali aree e a seguito dell'analisi che verrà effettuata secondo una metodologia comune basata su evidenze oggettive di problemi e opportunità, tenendo conto delle tendenze in atto in assenza di interventi.

L'intervento per innescare processi di sviluppo nelle Aree Interne sarà focalizzato dunque su tali "specificità", su fattori latenti di sviluppo e su temi catalizzatori e di grande rilevanza, legati anche (ma non solo) alle consistenti potenzialità di risorse "nascoste e non ancora valorizzate" che esistono in queste aree. Per essere efficace tale intervento terrà in debito conto l'analisi della domanda di mercato per individuare quella in grado di generare i processi di sviluppo desiderati, nell'ambito dei fabbisogni e potenzialità individuati in tali aree nel quadro dei rispettivi Programmi.

Esistono certamente anche realtà produttive già localizzate in alcune aree interne che, con un certo grado di successo, servono i mercati globali con prodotti industriali non collegati ai saperi locali. Queste realtà, che non costituiscono la norma, sono considerate nella strategia come alleati co-interessati al miglioramento delle condizioni socio-ambientali del territorio e di benessere dei suoi residenti. La politica di supporto alla competitività ed alla capacità adattiva di queste realtà produttive esula dalla missione primaria della strategia per le aree interne, che invece guarda con attenzione a questi presidi, dove presenti, per la forza modernizzatrice che essi rappresentano a livello locale. Le rilevanti presenze industriali operanti in settori competitivi aperti possono contribuire ai progetti di sviluppo delle aree interne attraverso risorse proprie, soprattutto umane a carattere innovativo, nel caso in cui esse decidano di guardare al territorio che le ospita, prendendosi in carico una parte delle responsabilità delle azioni necessarie per il cambiamento di quel territorio.

La strategia di intervento nelle aree interne si concentrerà su temi limitati su cui sarà focalizzato l'intervento di sviluppo locale, in relazione alla missione dei singoli Fondi e alla luce dei fabbisogni e potenzialità di intervento individuati nei singoli programmi. Tenuto conto dell'analisi effettuata, che sarà riportata nei Programmi a giustificazione delle scelte di intervento delle singole Regioni, i temi sui quali focalizzare i progetti di sviluppo locale potranno riguardare, anche se in maniera non esaustiva:

- 1) tutela del territorio e comunità locali;
- 2) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- 3) sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
- 4) risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
- 5) saper fare e artigianato.

I temi specifici verranno individuati a loro volta nei Programmi in relazione ai fabbisogni enucleati nella diagnosi delle aree interne e in modo concertato tra i diversi Fondi, con il supporto e l'accompagnamento del Comitato Aree Interne. Tali interventi saranno a valere su tutti i Fondi Comunitari (FESR, FSE e FEASR), ciascuno nel rispetto delle proprie regole in termini di priorità di investimento. Per quanto riguarda gli interventi dei Programmi di sviluppo rurale, le azioni relative alle aree interne si inseriranno nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, in modo tale da sostenere quelle aree rurali più bisognose di un'azione di riequilibrio territoriale.

### SECONDA CLASSE DI AZIONI: ADEGUARE I SERVIZI ESSENZIALI: ISTRUZIONE, SALUTE E MOBILITÀ

Se nelle aree interne non sono soddisfatti i servizi "essenziali" di cittadinanza, in queste aree non si può vivere e quindi non è immaginabile alcuna sostenibilità a lungo termine dei progetti promossi, se considerati isolatamente dal contesto complessivo dell'organizzazione di vita delle comunità interessate.

Si pone, in primo luogo, una rilevantissima questione di diritto di cittadinanza se una quota importante della popolazione ha difficoltà ad accedere a scuole in cui i livelli di apprendimento e la qualità degli insegnanti sia equivalente a quella garantita nei maggiori centri urbani, a presidi sanitari capaci di garantire i servizi sanitari essenziali (pronto-soccorso, emergenze, punti parto, trasfusioni) e a sistemi di mobilità interna ed esterna adeguati.

In secondo luogo, si entra in un circolo vizioso di marginalità per cui all'emorragia demografica segue un processo di continua rarefazione dei servizi stessi e si pregiudica ogni effetto duraturo della prima classe di azioni.

Il tema della cittadinanza è condizione necessaria alla prospettiva di sviluppo: se in queste aree non sono garantiti i servizi di base, se non se ne monitorano i livelli essenziali e la qualità dell'offerta, è inutile investire in strategie di sviluppo e progettualità. L'intervento della politica ordinaria, in linea con quanto descritto, sarà parte indispensabile e irrinunciabile della strategia e sarà collegato a ciascuna delle iniziative progettuali e strategiche in favore delle Aree Interne realizzate dalla politica regionale e di sviluppo rurale.

A queste azioni sono stati destinati finanziamenti nazionali *ad hoc* dalla Legge di stabilità in favore delle Aree Interne (cfr. Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-17)<sup>24</sup>, finanziamenti che verranno rinnovati sulla base di una valutazione dell'avanzamento della strategia. In aggiunta a questo, potranno anche prevedersi interventi dei fondi comunitari ove ne ricorrano i presupposti per le tipologie di attività comunque previste dall'Accordo di Partenariato e nei limiti di ammissibilità. La finalità di ciascuno di questi interventi rimane quella del sostegno allo sviluppo autonomo, a garanzia di un diritto di cittadinanza effettivamente pieno in termini di qualità della vita e di prospettive di reddito.

L'intervento della politica ordinaria si articolerà quindi in due direzioni:

- a ciascuna filiera dell'offerta dei diversi servizi essenziali sarà garantito un monitoraggio della rete dei servizi, delle diverse soluzioni per l'offerta, delle modalità di accesso e della qualità ottenuta in termini di esiti che queste diverse soluzioni garantiscono sui cittadini;
- per ogni area in cui si interverrà saranno individuate, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle criticità, le necessarie soluzioni di ribilanciamento nell'offerta programmata dei servizi di base

---

<sup>24</sup> Il riparto del finanziamento previsto nella Legge di stabilità verrà deciso con Delibera CIPE.

e di incentivo per gli operatori a prestare servizio in queste aree (ad esempio la migliore distribuzione possibile dei plessi scolastici e/o l'apertura di una nuova scuola), anche ricorrendo, quando necessario, a soluzioni innovative per l'offerta dei servizi stessi (come l'utilizzo della telemedicina e la previsione di diagnostica mobile, per la salute).

Il prevalere nelle Aree Interne di Comuni di piccole dimensioni – che nelle aree periferiche costituiscono fino all'86 per cento del totale – implica che **un'organizzazione in forma associata** (formalizzata in varie forme) e/o consorziata dei Comuni è requisito indispensabile per l'organizzazione dei servizi sul territorio. La programmazione comunitaria in materia di aree interne rappresenta un'occasione unica di spinta a coniugare azioni di sviluppo locale e una gestione associata dei servizi. Questa associazione tra Comuni potrà assumere forme e ampiezza diverse a seconda della natura del servizio preso in considerazione. In alcuni casi – come ad esempio quello della mobilità interna – la scala potrà superare l'associazione dei Comuni e arrivare a una dimensione più ampia, come quella della provincia. In ogni caso, l'esistenza di associazioni adeguate o la previsione di nuove associazioni secondo scadenze pre-stabilite e cogenti sono condizioni indispensabili dell'intervento.

#### ORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE

L'attuazione operativa della strategia si articolerà in due fondamentali fasi, che in sequenza possiamo elencare nel modo seguente:

- l'individuazione delle aree nelle quali concentrare l'intervento e l'inserimento delle aree nella programmazione dei Fondi SIE;
- la preparazione dei Progetti di area e la realizzazione degli interventi da parte delle Autorità di Gestione dei programmi per quanto riguarda i Fondi SIE, nell'ambito del meccanismo attuativo dell'Accordo di Programma Quadro che coprirà anche gli interventi realizzati con altre fonti finanziarie.

Le aree su cui concentrare gli interventi verranno individuate sulla base di indicatori di natura oggettiva, specifici, pertinenti e coerenti con la missione dei Fondi SIE, nell'ambito dei Programmi a seguito dell'analisi dei fabbisogni e delle tendenze in atto. Tali indicatori saranno esplicitati in tutti i programmi SIE nella parte di analisi del contesto e dei fabbisogni, con l'ausilio di un sistema di indicatori denominato "Diagnosi aree progetto", e nella parte di descrizione delle strategie del Programma. Verrà impiegata una procedura di istruttoria e selezione pubblica effettuata in modo congiunto dalle Regioni, sotto la responsabilità delle Autorità di Gestione dei programmi, e dallo Stato, attraverso il Comitato tecnico aree interne. Tale procedura, che sarà resa pubblica, è basata sull'applicazione di un sistema oggettivo e condiviso di indicatori demografici, economici, sociali e ambientali, raccolti anche attraverso analisi di campo.

Le aree interne da selezionare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- appartenere alla classificazione delle aree interne così come definita dalla mappatura nazionale, assicurando adeguata concentrazione territoriale degli interventi, con priorità a zone periferiche e ultraperiferiche (ovvero a zone rurali di tipo C e D per gli interventi a carico del FEASR);
- presentare valori di criticità negli indicatori demografici, economici, sociali o ambientali, indicatori che evidenzino come queste aree abbiano attraversato, anche nel periodo più recente, maggiori

problematiche rispetto alle altre aree regionali e tali da consentire adeguata concentrazione territoriale degli interventi.

Nell'ambito di tali aree i soggetti proponenti selezionati dovranno:

- promuovere (o impegnarsi a promuovere) Unioni o Associazioni di servizi effettive, che comprendano un numero sufficientemente elevato di comuni;
- dimostrare una adeguata capacità nel campo della progettazione dello sviluppo locale e aver costituito forme di partenariato per l'attuazione di tale progettazione (attraverso la partecipazione dei Comuni a enti/istituzioni locali quali Parchi, Comunità montane, GAL, distretti, contratti di fiume ecc.).

Nell'ambito di tali aree le operazioni che si riferiscono ai Fondi SIE saranno selezionate sotto la responsabilità delle Autorità di Gestione dei programmi secondo le regole applicabili ai singoli Fondi.

Nello specifico, l'analisi a supporto dell'individuazione delle aree interne su cui concentrare gli interventi prevede una attenta ricognizione che prenda in considerazione i seguenti dati:

- dati di base (tipologie di aree e demografia) e prime informazioni disponibili a livello regionale (l'analisi è effettuata in collaborazione tra la Regione interessata e il Comitato nazionale aree interne);
- dati elaborati *ad hoc* riguardanti i servizi dell'istruzione, della salute e della mobilità, le dotazioni agro-alimentari, turistiche, culturali e naturali;
- ulteriori informazioni emergenti da incontri partenariali sul territorio della delegazione tecnica di Stato e Regioni con i Comuni e il partenariato socio-economico rilevante.

L'attuazione della strategia dovrà pertanto essere tale da garantire apprendimento sequenziale, trasparente disponibilità delle informazioni e opportune sedi di confronto, nella logica piena del Codice europeo di condotta sul partenariato. Riguarderà, pertanto, un numero limitato di aree (aree-progetto) e verrà avviato inizialmente di norma con una sola area per ogni Regione o Provincia Autonoma. In una seconda fase l'intervento potrà essere allargato alle altre aree selezionate. A livello attuativo la strategia per le aree interne prevede tempi certi per l'attuazione e si doterà di un cogente e aperto monitoraggio dei "risultati attesi", attraverso opportuni indicatori, e di un confronto delle esperienze realizzate, applicando in modo rafforzato gli indirizzi del nuovo Regolamento UE 1303/2013 (in particolare; art. 96, comma 2, b, ii; art. 114 comma 2).

Con la cooperazione dell'Istituto nazionale di statistica, verrà inoltre assicurato l'aggiornamento continuo delle statistiche alla base della costruzione della cartografia di riferimento per le aree di interesse della Strategia Aree Interne e per gli indicatori rilevanti ai processi di identificazione specifica delle aree oggetto di intervento.

#### LA PARTECIPAZIONE DEI DIVERSI FONDI E IL RUOLO DEI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI

Per le aree interne selezionate, il finanziamento degli interventi di sviluppo locale riguarderà tutti i fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR), nel rispetto delle loro competenze, e sarà integrato da due condizioni

vincolanti, che troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti (Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali.

Per quanto riguarda i servizi di base, le Amministrazioni competenti, per la rispettiva parte di responsabilità, realizzeranno interventi specifici e a carattere permanente per adeguare la qualità dei servizi di istruzione, salute e mobilità avvalendosi dello stanziamento finanziario dedicato nella legge di stabilità 2014 (cfr. Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-17), nonché di altre risorse ordinarie, nonché dell'FSC<sup>25</sup>.

Ne sono possibili esempi: la riorganizzazione dei plessi scolastici, ovvero la realizzazione di nuovi plessi di qualità in posizione baricentrica nell'area in sostituzione di plessi antiquati e inefficienti nelle singole località; la riorganizzazione dell'offerta sanitaria in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e avvicinamento di servizio e pazienti per la diagnostica; l'adeguamento dei servizi di trasporto, con particolare attenzione all'accessibilità alla rete ferroviaria.

Allo stesso tempo, le Amministrazioni centrali istituiranno – nell'ambito delle attività del Comitato Tecnico Aree Interne – un monitoraggio aperto delle caratteristiche e dell'efficacia dei servizi, anche finalizzato alla verifica dell'impatto prevedibile delle misure di razionalizzazione e rafforzamento adottate.

Quanto ai Comuni partecipanti a ogni area-progetto, essi realizzeranno (se non già esistenti), forme appropriate di associazione di servizi (anche unioni o fusioni) funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati.

Le **Regioni** gestiscono i Programmi Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale e, pertanto, inseriscono le aree di intervento in questo quadro programmatico e diventano i primi finanziatori delle iniziative della strategia condivisa. In particolare le Regioni – per la loro vicinanza ai territori e per il fatto di avere responsabilità ordinarie in materie decisive per la realizzazione della strategia (oltre alla gestione dei programmi regionali, programmazione territoriale generale e salute), avviano la selezione, propongono le aree di intervento e definiscono nei propri programmi le linee generali delle proprie specifiche strategie d'area, sulla base della procedura di istruttoria e dei criteri condivisi. I criteri per l'individuazione delle aree di intervento e/o le aree individuate, come già evidenziato in precedenza, dovranno essere indicati nei diversi programmi (POR FESR, POR FSE e PSR) e giustificati sulla base dei maggiori fabbisogni rispetto alle altre aree secondo le specificità dei singoli Fondi.

Per ciò che riguarda il contributo del FEASR, le politiche di sviluppo rurale potranno intervenire esclusivamente nelle aree rurali e in particolare in quei comuni classificati come appartenenti alle aree C e D della zonizzazione FEASR. Ciò al fine di concentrare i fondi FEASR nelle aree che presentano particolari e maggiori criticità nello sviluppo. Gli interventi e il relativo peso finanziario degli stessi saranno programmati in modo da garantire la non discriminazione dei potenziali beneficiari.

Le Regioni, inoltre, definiscono all'interno dei POR e dei PSR l'ammontare di risorse dei Fondi (FESR, FSE e FEASR) da destinare all'attuazione di interventi per la strategia, gli obiettivi strategici specifici che intendono perseguire, le modalità di individuazione delle risorse finanziarie mobilitate da ciascun Programma interessato (ad esempio in percentuali dedicate e variabili, a valere sulle diverse priorità o

---

<sup>25</sup> Data la loro natura distrettuale dell'offerta dei servizi alla persona – fatto salvo il parere positivo del Comitato tecnico nazionale aree interne - la perimetrazione di questi interventi potrebbe eccezionalmente non coincidere con quella specifica dell'area selezionata.

assegnazione attraverso ITI (cfr. Sezione 3.1.2) e un chiaro riferimento alla tempistica di attuazione dei progetti stessi.

Per la programmazione dell'intervento in favore delle aree interne, l'ITI è lo strumento maggiormente indicato, ma non esclusivo, per la sua natura di strumento di programmazione che agevola lo stanziamento di fondi diversi, anche appostati su Programmi differenti e su priorità d'area chiaramente definite. L'ITI dovrà indicare: le aree d'intervento individuate, i criteri utilizzati per la loro individuazione i diversi Fondi coinvolti e il finanziamento totale in favore dell'insieme delle aree interne di una regione. Eventualmente si intenda utilizzare lo strumento del CLLD, occorrerà indicarlo sia nei Programmi sia nella descrizione dell'ITI (cfr. Sezione 3.1).

Le **modalità con cui il FESR e il FSE possono contribuire** alla strategia per le aree interne sono fondamentalmente:

- la concentrazione di parte delle risorse previste dagli Obiettivi Tematici dei PO – in maniera coerente con gli ambiti selezionati dalla Strategia aree interne e i fabbisogni dei territori – sulle aree selezionate;
- il ricorso all'ITI per assicurare il perseguimento di priorità strategiche territoriali specifiche e l'integrazione con gli altri fondi comunitari;
- una riserva finanziaria specifica per le aree interne all'interno dei bandi relativi all'intero territorio.

Le **modalità con cui il FEASR può contribuire** alla strategia per le aree interne sono fondamentalmente:

- la concentrazione di specifiche misure o di combinazioni di misure per le aree interne, in coerenza con l'analisi dei fabbisogni di ciascun PSR e in modo tale da garantire una priorità per le aree interne selezionate;
- l'utilizzo del CLLD o di progetti pilota previsti dall'art. 35 (cooperazione) del regolamento sullo sviluppo rurale, selezionati secondi le disposizioni pertinenti della regolamentazione sullo sviluppo rurale;
- una riserva finanziaria specifica per le aree interne all'interno dei bandi relativi all'intero territorio.

I **Comuni** costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di **aggregazione di comuni contigui** – sistemi locali intercomunali – sono *partner* privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo. Per alcuni servizi che richiedono una "visione di area vasta" e che sono di loro competenza – come ad esempio la mobilità – anche le Province costituiscono un interlocutore rilevante nell'ottica della *governance* multilivello.

Inoltre, il prevalere nelle Aree Interne di Comuni di piccole dimensioni implica che un'organizzazione in forma associata (sia questa più o meno formalizzata) e/o consortile dei Comuni è fondamentale per l'organizzazione efficiente dei servizi sul territorio. I Comuni, che parteciperanno, in forma associata, alla strategia operativa, dovranno pertanto provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la **gestione associata** di servizi essenziali di funzionalità per la strategia stessa (ovvero processi di fusione).

Nelle aree individuate secondo le modalità sopra descritte ed in ogni Regione, sarà avviata la strategia di intervento il cui processo complessivo sarà sostenuto e coordinato dal **Centro**<sup>26</sup>, garantendo la coerenza dei criteri adottati. In questo ambito, il Centro definisce e realizza, di intesa con le Regioni, gli interventi di adeguamento dei servizi per l'istruzione di propria competenza, assicura la verifica *in itinere* dell'attuazione della strategia, promuove il confronto e l'apprendimento dalle esperienze in atto garantendo l'operatività della Federazione delle Aree-Progetto. Realizza, ove opportuno, una specifica (e limitata) attività progettuale di carattere sperimentale e di metodo.

**Centro e Regioni** – assieme – garantiscono una politica ordinaria coerente nel campo dell'offerta, della gestione e della qualità dei servizi della salute, dell'istruzione e della mobilità.

#### IL MECCANISMO ATTUATIVO: L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

La Strategia Aree Interne si concretizza attraverso l'individuazione di progetti integrati d'Area, aventi ad oggetto uno o più ambiti di intervento. Lo strumento per inquadrare l'attuazione della Strategia d'Area e per assumere impegni puntuali (nella descrizione progettuale, nel funzionamento e nelle scadenze) fra Regioni, Centro, Enti locali, è l'**Accordo di Programma Quadro (APQ)** – sottoscritto dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall'Amministrazione Centrale di Coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti per materia. Il ricorso all'APQ è necessario in quanto consente la collaborazione con i referenti e i presidi che, a livello locale, regionale e centrale, gestiscono i temi oggetto dell'intervento – e simultaneamente garantisce il legame con i temi che costituiscono i pre-requisiti di riferimento.

Le Regioni potranno favorire la partecipazione di attori rilevanti, soggetti pubblici e privati ricorrendo anche allo strumento del CLLD. In tal caso il GAL interessato parteciperà attraverso modalità opportune agli impegni dell'APQ per le azioni rilevanti comprese nel piano di sviluppo locale, concorrendo agli obiettivi della strategia. Il ricorso al CLLD è particolarmente indicato per quei progetti d'Area che – non coinvolgendo un numero elevato di Comuni – intendono arruolare forze e competenze del settore privato, individuando nelle Comunità locali i soggetti portanti del cambiamento.

---

<sup>26</sup> Si denomina "Centro" l'insieme di responsabilità centrali che collaboreranno in maniera congiunta per fornire alla strategia la garanzia e lo sforzo di un'attenzione di 'sguardo nazionale' a beneficio delle comunità territoriali interessate e per l'interlocuzione stabile e costruttiva con le responsabilità regionali e con quelle territoriali intermedie.

### LA FEDERAZIONE DELLE AREE-PROGETTO

Le Aree-progetto entreranno a far parte di una Federazione di progetti per le aree interne che offrirà molteplici servizi: monitoraggio e valutazione in itinere del rispetto dei tempi previsti e degli esiti; confronto e assistenza in merito alle criticità; accesso a una banca dati delle pratiche; condivisione dei progressi nel sistema degli indicatori; confronto con le azioni di politica ordinaria.

La Federazione Aree Interne serve a promuovere e facilitare il raggiungimento dei risultati della strategia attraverso la condivisione e la messa in comune di esperienze che facciano proprie e rendano note le istanze di **metodo** e di **merito** della strategia. Ciò è possibile non già individuando una figura sovraordinata, ma attraverso la costituzione di una "federazione di progetti". Questa scelta implica la possibilità di costruire e quindi di disporre di una **piattaforma di conoscenze e competenze**.

Per la partecipazione alla federazione, non sarà rilevante il fondo di finanziamento per i progetti che partecipano: si tratta quindi di progetti che potranno essere finanziati dalla politica regionale (POR), agricola e di sviluppo rurale (PSR), con il fondo nazionale di sviluppo e coesione (FSC) ma anche da finanziamenti ordinari attinenti ad altre politiche settoriali. Non si tratta del vecchio concetto di assistenza tecnica ma piuttosto di una piattaforma di confronto. Il maggior portato di questo strumento è far uscire i singoli progetti dalle esperienze isolate al fine di far progredire nel tempo la capacità dei protagonisti di attuare e innovare la strategia.

La Federazione servirà anche a garantire lo scambio di esperienze tra progetti che concorrono ad un medesimo obiettivo in favore dello sviluppo delle Aree Interne. La Federazione potrà contare su una infrastruttura di riferimento in cui i progetti potranno collocarsi e rendersi visibili e di competenze specifiche con cui i protagonisti dei progetti potranno interagire. In breve la Federazione consentirà agli attori di:

- fruire di servizi di *know how* rilevanti (metodi di analisi territoriale, statistiche e mappe, metodi di valutazione, capacità di gestione e valutazione progettuale, ecc.);
- entrare in un circuito di informazione e fruire dell'effetto reputazione di partecipazione alla Federazione;
- avere occasioni di confronto e conoscenza reciproca su questioni chiave per lo sviluppo delle Aree Interne;
- creare occasioni di scambio/gemellaggio con aree impegnate su obiettivi simili;
- effettuare attività di comunicazione della Strategia sui territori.